SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 127, del 2 giugno 1926.

Numero di pubblicazione **1177.**

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. **596.**

Approvazione del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Numero di pubblicazione **1178.**

REGIO DECRETO 18 marzo 1926, n. **625.**

Approvazione del regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma e varianti al regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Numero di pubblicazione 1177.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 596.

Approvazione del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, sull'assunzione del personale tecnico nel Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555, sul completamento dei quadri degli ufficiali del nuovo Corpo degli agenti di P. S.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza composto di 528 articoli e visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 85. — COOP

Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

TITOLO I.

ORDINAMENTO.

CAPO I. — Costituzione del Corpo.

Finalità del Corpo.

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di P. S. è istituito allo scopo di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e di tutelare l'incolumità delle persone ed il rispetto della proprietà, di prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove ed assicurando alla giustizia i responsabili.

Ha pure l'incarico di fare osservare le leggi e i regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità, e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati.

Nessuno degli appartenenti al Corpo può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Organico.

Art. 2.

Il Corpo è militarmente organizzato. Esso è alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno e si compone di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte, guardie e allievi, secondo gli organici riportati nei seguenti quadri:

Ufficiali

Ispettore superiore (assimilato a colonnello) . . . n.	1
Ispettori di 1ª classe (assimilati a tenente colonn.) . »	5
Ispettori di 2ª classe (assimilati a maggiore) . . . »	8
Comandanti di 1ª classe (assimilati a capitano) . . »	30
Comandanti di 2ª e 3ª classe (assimilati rispettivamente a tenente e sottotenente) . . . . »	100

Sottufficiali, guardie scelte, guardie e allievi.

Marescialli di 1ª classe . . . . n.	400
Marescialli di 2ª e di 3ª classe . . . . »	700
Brigadieri . . . . »	800
Vicebrigadieri . . . . »	900
Guardie scelte . . . . »	1200
Guardie . . . . »	7600
Allievi . . . . »	400

Il Corpo è ripartito in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni, le cui sedi sono stabilite con disposizione ministeriale. I reparti prendono nome dalle città in cui risiedono.

Le tenenze possono essere istituite soltanto nelle città che non siano sede di Comando di compagnia.

Le compagnie e le tenenze si ripartiscono in stazioni e queste non possono avere forza inferiore a 4 uomini; i nuclei inferiori a 4 uomini saranno considerati aggregati al reparto più prossimo. Ogni reparto ha la giurisdizione assegnata all'ufficio di P. S. da cui dipende.

Il Corpo comprende anche la Scuola tecnica di polizia, i cui allievi sono inquadrati in un battaglione suddiviso in compagnie e plotoni.

Ispettorato superiore.

Art. 3.

Presso il Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S.) ha sede l'Ispettorato superiore che, sotto le direttive del Ministero stesso, sovraintende ai seguenti servizi:

arruolamenti;
servizi ispettivi;
disciplina;
tecnica dei servizi;
matrimoni;
avanzamenti;
rilascio di tessere,

e a quegli altri rami di servizio che eventualmente il Ministero determinasse di deferire all'Ispettorato stesso.

Ordinamento dei Comandi territoriali.

Art. 4.

Al Comando delle divisioni è preposto un ispettore comandante di 1ª o di 2ª classe; a quello delle compagnie, di regola, un comandante di 1ª classe; a quello delle tenenze un comandante di 2ª o di 3ª classe.

Al comando delle stazioni, secondo la forza e l'importanza loro, è assegnato un maresciallo di 1ª, 2ª o 3ª classe.

Agenti tecnici.

Art. 5.

Per i servizi di natura prettamente tecnica indispensabili alla Amministrazione della P. S. farà parte del Corpo degli agenti di P. S. un adeguato contingente di agenti tecnici che diano prova della necessaria competenza nelle seguenti specialità:

1° Telegrafisti;
2° Radiotelegrafisti;
3° Apparecchiatori telefonici;
4° Guardafili;
5° Fotografi;
6° Stenografi;
7° Tipografi;
8° Conducenti di autoveicoli e natanti, con motori a scoppio o a vapore;
9° Verniciatori di autovetture;
10° Sellai tappezzieri;
11° Falegnami per carrozzeria;
12° Elettricisti;
13° Armaiuoli;
14° Meccanici motoristi;
15° Meccanici tornitori;
16° Meccanici aggiustatori;
17° Meccanici forgiatori;
18° Meccanici radiatoristi;
19° Meccanici telegrafici;
20° Meccanici telefonici;
21° Meccanici radiotelegrafici.

Il numero complessivo degli agenti tecnici non può superare il dieci per cento della forza organica.

Agenti di mare.

Art. 6.

Presso gli uffici di P. S. marittimi sono istituite stazioni di agenti di P. S. di mare. Il personale relativo dovrà essere in possesso dei necessari requisiti, da comprovarsi mediante presentazione di documenti e con opportuni esperimenti presso le Capitanerie di porto.

Detti agenti disimpegneranno il servizio di visita ai piroscafi in arrivo e partenza, e, con pattuglie di vigilanza, sia di giorno che di notte, ispezioneranno le banchine e gli specchi d'acqua dei porti.

Essi saranno scelti preferibilmente fra coloro che, oltre ai requisiti tecnici, dimostrino di avere conoscenza di lingue estere e siano idonei, per cultura e per tatto, allo speciale servizio.

CAPO II. — Arruolamenti e rafferme.

Reclutamento dall'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 7.

Le guardie di P. S. sono, di massima, reclutate fra i carabinieri ed appuntati effettivi dell'Arma, che abbiano compiuta la ferma e non superata l'età di anni 28.

I carabinieri vengono ammessi col grado di guardie; gli appuntati col grado di guardie scelte, tutti in esperimento e senza diritto al premio d'ingaggio.

Reclutamento fra ex militari.

Art. 8.

Qualora il modo di reclutamento di cui all'articolo precedente non dia il contingente necessario, la forza occorrente è reclutata tra gli ex carabinieri o fra gli altri militari in congedo, che abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona d'operazioni quali combattenti nell'Esercito operante, giusta quanto dispone l'art. 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, oppure non meno di due anni di servizio nei soppressi Corpi di polizia.

Gli aspiranti delle categorie menzionate nel presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici;

2° non avere superato l'età di anni 28 o di 33 se ex combattenti;

3° essere di costituzione fisica sana e robusta, ed esenti da imperfezioni e da difetti;

4° essere celibi o vedovi senza prole;

5° avere la statura non inferiore a m. 1.64;

6° saper leggere e scrivere correttamente;

7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da altri Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione;

8° non aver subìto condanne penali per delitti dolosi;

9° non essere stati riformati nel Regio esercito, nè rimandati da altri Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Per il reclutamento degli agenti tecnici a norma del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, il Ministero potrà prescindere dai requisiti indicati ai numeri 2, 4 e 5 e da quelli relativi al precedente servizio in zona di operazioni o nei soppressi Corpi di polizia.

Ammissione degli agenti in esperimento e degli allievi.

Art. 9.

Le domande di arruolamento degli aspiranti di cui all'art. 8, redatte su carta legale e dirette al Ministero dell'interno, devono essere corredate dai seguenti documenti regolarmente legalizzati:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole;

4° certificato penale generale;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

6° foglio di congedo militare.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione delle domande.

Le domande sono trasmesse, per mezzo dei Comandi del Corpo, degli uffici di P. S. o dei sindaci, al Prefetto della Provincia per la necessaria istruttoria.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti, i Prefetti faranno sottoporre gli aspiranti stessi a visita medica presso il più prossimo ospedale militare e poi trasmetteranno al Ministero — Ispettorato superiore — le domande completamente istruite, munite di motivato parere.

L'Ispettorato superiore esamina i documenti degli aspiranti e propone al Ministero dell'interno la nomina ad allievi di coloro che sono ritenuti idonei.

Art. 10.

Gli aspiranti ammessi nel Corpo sono nominati allievi, ad eccezione di quelli che provengono, per trasferimento, dall'Arma, i quali sono nominati guardie scelte o guardie in

esperimento, a seconda che rivestivano grado di appuntato o di carabiniere.

Le nomine sono fatte con decreti Ministeriali.

Tutti vengono inviati alla Scuola tecnica di polizia per compiervi un corso di istruzione nella 1ª sezione di cui all'art. 23.

Prima però dell'inizio del corso, la idoneità fisica degli allievi verrà nuovamente accertata dal sanitario della Scuola, e per coloro che non fossero riconosciuti idonei, verrà revocata la nomina.

La durata minima del suddetto corso è di quattro mesi.

Giuramento e ferme.

Art. 11.

Gli agenti reclutati nel modo indicato all'art. 8 devono, quando vengono ammessi al Corpo, prestare giuramento, con la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di agente di P. S.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

L'atto originale di giuramento è redatto secondo le disposizioni della legge sul bollo e la spesa occorrente è messa a carico dell'agente.

Gli ammessi giurano e contraggono la ferma di anni tre, avanti al comandante del battaglione allievi presso la Scuola tecnica di polizia sottoscrivendo i relativi atti.

Gli atti relativi all'assunzione della prima ferma e delle rafferme successive e le istanze per esservi ammessi sono redatti in carta semplice.

Agli agenti arruolati a norma dell'art. 8 sarà corrisposto il premio di ingaggio stabilito per l'Arma dei carabinieri Reali dopo che avranno conseguita l'approvazione negli esami finali per la nomina a guardie. Tale premio non spetta, però, agli allievi che lo abbiano percepito nel Corpo di provenienza.

Istruzione per gli agenti in esperimento e per gli allievi.

Art. 12.

Le materie d'insegnamento del corso di cui all'art. 10 saranno:

1° lingua italiana;

2° nozioni di aritmetica;

3° nozioni sommarie sul codice penale, sulla procedura penale, sulla legge e sui regolamenti di P. S.;

4° nozioni generali sulla tecnica dei servizi di polizia e sul segnalamento;

5° nozioni generali di polizia urbana;

6° nozioni sul regolamento del Corpo;

7° norme di contegno in servizio e fuori servizio e di educazione morale;

8° istruzioni sul pronto soccorso;

9° educazione fisica, scherma e lotta giapponese;

10° istruzioni militari (scuola di plotone e di compagnia, maneggio delle armi, esercitazione di tiro presso i poligoni militari).

Gli allievi, che ne abbiano attitudine, sono altresì abilitati nei segnali di tromba, a cura di apposito sottufficiale istruttore.

Nomina ad agenti effettivi.

Art. 13.

Alla fine del corso si provvederà con decreto Ministeriale alle nomine di coloro che saranno risultati idonei; i provenienti, per trasferimento, dagli appuntati dell'Arma saranno nominati guardie scelte, tutti gli altri guardie. I non idonei saranno restituiti al reparto di provenienza, se reclutati dall'Arma dei carabinieri Reali e con obbligo di rafferma in corso; in caso diverso saranno licenziati.

Per i provenienti dall'Arma, e cioè per le guardie e guardie scelte in esperimento, la prova del profitto necessario all'accertamento dell'idoneità sarà data dalla media complessiva di diciotto trentesimi, con un minimo di quindici trentesimi per ciascuna delle materie dell'insegnamento, media da calcolarsi su tutti i punti riportati durante lo svolgimento del corso.

Le medie saranno compilate dalla Direzione della scuola ed in conformità di esse verranno stabilite le graduatorie delle guardie scelte e delle guardie in esperimento nominate guardie scelte e guardie effettive.

A parità di classifica, avrà la precedenza il più anziano di servizio, ed a parità di classifica e di anzianità, saranno preferiti:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati o invalidi di guerra;

c) i feriti in combattimento;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;

g) i più anziani di età.

Per gli allievi, e cioè per il personale reclutato a norma dell'art. 8, la suddetta prova di profitto sarà integrata mediante esame scritto d'italiano, consistente nella compilazione di un verbale su operazioni di polizia giudiziaria o di altro rapporto di servizio, e mediante esame orale su tutte le materie d'insegnamento.

Tali esami saranno dati innanzi ad una Commissione di tre membri, nominata, di volta in volta, tra gli insegnanti, dal direttore della Scuola. La Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegnerà il punto di merito, e ogni commissario disporrà all'uopo di dieci punti.

Tale punto viene sommato con la media dei punti di profitto riportati dal candidato nella stessa materia durante il corso; la somma risultante viene divisa per due ed il quoziente rappresenta il punto finale della materia stessa.

La media globale dei punti così determinati per tutte le materie, che non deve essere inferiore ai sei decimi, costituisce la base per la graduatoria dei promossi, semprechè nelle singole materie siasi conseguita una votazione non inferiore ai cinque decimi.

A parità di classifica si procede come al comma quarto.

Rafferme.

Art. 14.

Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica, e che siano

dichiarati dal medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, sino a che non abbiano compiuto il 22° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme saranno annuali.

Le domande di rafferma dovranno essere presentate almeno novanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso.

Art. 15.

La concessione delle rafferme viene deliberata dalla Commissione di cui all'art. 46, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti, raccolti ed esaminati dall'ispettore superiore, il quale esprime il suo parere.

La stessa Commissione può disporre che gli agenti aspiranti alla rafferma che non risultassero di regolare condotta siano mantenuti in servizio in via di esperimento senza vincolo di ferma per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici, riservandosi di emettere le sue decisioni al termine dell'esperimento.

La rafferma viene contratta con apposito verbale redatto dal comanante il reparto, se ufficiale, o, in caso diverso, dal capo dell'ufficio di P. S. competente.

Premi di rafferma.

Art. 16.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie saranno corrisposti i seguenti premi di rafferma: L. 3000 al termine della 1ª rafferma, L. 2000 al termine della 2ª rafferma e L. 1000 al termine della 3ª rafferma.

Per i provenienti da altri Corpi sarà tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, in modo che l'ammontare complessivo di essi non superi la somma di L. 6000.

Art. 17.

Qualora l'agente ammesso a rafferma con premio cessi, per qualsiasi causa d'indole non disciplinare, dal servizio prima che abbia termine la rafferma contratta, egli ha diritto a tanti trentaseiesimi del premio, quanti sono i mesi maturati, compreso in essi quello in corso, nel caso che la cessazione dal servizio avvenga dopo il giorno 15.

Se la cessazione avvenga per inabilità fisica riconosciuta derivante da causa diretta ed immediata di servizio, egli ha diritto all'intero premio.

Art. 18.

In caso di decesso dell'agente raffermato con premio, questo viene pagato agli eredi legittimi, nella misura ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 19.

Pei marescialli e brigadieri promossi ufficiali cessa il diritto al premio di rafferma alla data di promozione e saranno loro corrisposte le quote maturate, in conformità dell'art. 17.

Art. 20.

Gli agenti espulsi, licenziati, od assegnati alle compagnie di disciplina, in seguito a deliberazione delle Commissioni di disciplina, perdono il beneficio del premio della rafferma in corso.

Simile perdita è inflitta agli agenti espulsi in seguito a condanna penale dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare. Ove però si tratti di condanna all'ergastolo o all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita è estesa anche ai premi delle rafferme già compiute.

Art. 21.

I premi di rafferma sono soggetti alla ritenute erariali. Ad essi sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni.

Riammissione in servizio.

Art. 22.

Gli agenti licenziati per motivi non dipendenti da cause disciplinari possono essere riammessi in servizio quando non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per il reclutamento.

I riammessi nel Corpo ed i provenienti da altri Corpi non hanno diritto al premio d'ingaggio, qualora l'abbiano percepito precedentemente. Ai provenienti dai Corpi di polizia il nuovo servizio viene considerato, agli effetti dei premi di rafferma, in continuazione di quello già prestato nei predetti Corpi.

Per la successiva concessione dei premi di rafferma, sarà, per tutti, tenuto conto di quelli eventualmente percepiti in precedenza, in modo che l'ammontare complessivo di essi non venga a superare la somma di L. 6000.

Le riammissioni in servizio sono sempre subordinate al parere della Commissione di cui all'art. 46, la quale potrà anche proporre che l'aspirante venga ammesso, senza vincolo di ferma, per un periodo variabile da sei a dodici mesi.

I riammessi in servizio avranno subito la nomina ad effettivi e saranno dispensati dal frequentare il corso d'istruzione.

CAPO III. — Scuola tecnica di polizia.

Suoi scopi e funzionamento.

Art. 23.

La Scuola tecnica di polizia comprende tre sezioni, la prima per l'istruzione degli agenti in esperimento e degli allievi, la seconda per l'abilitazione delle guardie e guardie scelte al grado di vice brigadiere, la terza per l'abilitazione dei brigadieri e marescialli al grado di comandante. Nella Scuola stessa potranno, quando il Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio, ne riconosca il bisogno, essere disposti brevi corsi di perfezionamento ed integrazione per i sottufficiali.

Art. 24.

Alla direzione della Scuola tecnica di polizia è preposto un ispettore generale di P. S. o questore designato dal Ministero. Egli curerà l'ordinamento degli studi e dei vari corsi di insegnamento, da svolgere secondo i programmi stabiliti dal Ministero, darà le disposizioni per assicurare la regolarità degli esami di ammissione e finali e dirigerà il corpo insegnante.

Per la parte attinente al governo disciplinare e amministrativo degli ufficiali, degli agenti e degli allievi della Scuola, è ad essa addetto un ispettore di 1ª o 2ª classe, con la qualifica di comandante del battaglione allievi, al quale competerà altresì la direzione delle istruzioni militari.

Il Ministero determinerà il contingente di ufficiali, graduati e guardie necessario al funzionamento dei vari servizi della Scuola.

Il direttore e l'ispettore predetti risiedono nei locali della Scuola e vi hanno alloggio gratuito.

Reparto orario delle istruzioni.

Art. 25.

Il reparto orario dell'insegnamento e delle operazioni della Scuola viene compilato dal direttore, inteso il comandante del battaglione allievi e sottoposto all'approvazione del Ministero.

Allievi in servizio d'ordine pubblico.

Art. 26.

Gli allievi ufficiali e gli allievi che abbiano ricevuto almeno due mesi di istruzione, in casi di eccezionali necessità di servizio, possono essere destinati, per breve durata di tempo, in servizio di ordine pubblico in seguito a ordine del capo della polizia, il quale ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

Personale insegnante.

Art. 27.

Gli incarichi dell'insegnamento vengono conferiti annualmente dal Ministero dell'interno a persone di riconosciuta idoneità.

L'indennità che spetta al personale insegnante sarà oraria, da fissarsi per ogni lezione, esercitazione e prova di esami a seconda dell'importanza delle singole materie di insegnamento.

Tale indennità sarà stabilita previ accordi col Ministero delle finanze, con decreto del Ministero dell'interno da registrarsi alla Corte dei conti.

Norme d'insegnamento.

Art. 28.

Il numero degli allievi per ogni classe della Scuola non deve, di massima, superare i cinquanta.

Alle lezioni assiste un sottufficiale per la disciplina degli allievi.

Ogni lezione non può avere una durata superiore ad un'ora.

L'insegnamento deve constare di una parte espositiva-dimostrativa e di una parte di interrogazioni, esercitazioni ed esperimenti pratici.

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI AGENTI.

CAPO I. — Promozioni a guardia scelta.

Norme e modalità.

Art. 29.

Le guardie scelte sono nominate per ordine di anzianità, fra le guardie che serbano buona condotta, che compiono regolarmente il servizio e che non hanno, da almeno tre mesi, subito punizioni più gravi della prigione semplice.

L'Ispettorato superiore, in conformità delle disposizioni Ministeriali, procede di volta in volta, a seconda delle vacanze nell'organico delle guardie scelte, alla compilazione dei prospetti di avanzamento delle guardie.

Tali prospetti saranno sottoposti al giudizio della commissione di cui l'art. 46, per le sue definitive decisioni.

I dichiarati promovibili sono inscritti in apposito ruolo. Saranno da esso radiati coloro che dopo la compilazione dei prospetti fossero incorsi in punizioni più gravi della prigione semplice.

Essi potranno essere ripresi in esame dopo almeno sei mesi dalla subita punizione.

CAPO II. — Promozioni a vice brigadiere.

Requisiti per gli aspiranti.

Art. 30.

Le guardie scelte, che non abbiano superato l'età di anni 35, che siano di buona condotta, che compiano regolarmente i loro doveri e che non abbiano, da almeno un anno, riportato punizioni superiori alla consegna, potranno, a loro domanda, essere chiamate agli esami preliminari, che saranno, a seconda dei bisogni, indetti dal Ministero per l'ammissione al corso di abilitazione al grado di vice-brigadiere.

Potranno pure essere ammesse agli esami predetti le guardie che abbiano non meno di tre anni di servizio nel Corpo e siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Vi potranno altresì essere ammesse dopo due anni di servizio nel Corpo e sempreché siano in possesso degli stessi requisiti le guardie fornite di licenza di scuole medie di primo grado o di diploma di ammissione alle scuole medie di secondo grado o di altro titolo equipollente, nonchè le guardie che abbiano appartenuto, per non meno di cinque anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed ai soppressi Corpi di polizia e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato.

Esami preliminari di ammissione.

Art. 31.

Gli esami preliminari di cui all'articolo precedente si svolgeranno con le norme che saranno date dall'Ispettorato superiore, presso i Comandi di divisione e consisteranno:

1° nello svolgimento di un tema di lingua italiana in cui il candidato deve dar prova di saper scrivere correttamente;

2° in una prova sulle prime quattro operazioni di aritmetica coi numeri interi.

I temi saranno compilati dalla Direzione della scuola tecnica di polizia ed inviati all'Ispettorato superiore del Corpo per essere diramati ai Comandi di divisione.

I Comandi di divisione provvederanno ad assicurare la più rigorosa vigilanza durante lo svolgimento delle prove.

Gli elaborati debbono essere immediatamente chiusi in busta, la quale, sigillata e firmata dal comandante la divisione, viene trasmessa all'Ispettorato superiore, insieme con apposito verbale riassuntivo di tutte le operazioni di esame, redatto seduta stante dagli ufficiali assistenti e controfirmato dal comandante la divisione.

L'Ispettorato superiore esamina, in base ai verbali anzidetti, la regolarità delle operazioni di esame e trasmette gli elaborati al direttore delle Scuola tecnica di polizia, per il giudizio di apposita Commissione.

Tale Commissione, nominata dal direttore suddetto, sarà composta di tre membri, compreso un ufficiale della Scuola; la Commissione esprimerà il proprio giudizio sugli elaborati ed ogni commissario disporrà all'uopo di dieci punti; non potranno essere ammessi alla Scuola gli aspiranti che non abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna prova di esame.

Art. 32.

Il corso avrà durata non inferiore a sei mesi. L'insegnamento sarà svolto sulle seguenti materie:

1° Nozioni essenziali:

a) sul Codice penale, libro 1° e 2°;

b) sul Codice penale, libro 3°, coordinato con le leggi speciali di polizia;

c) sul Codice di procedura penale, libro 1°;

2° Tecnica dei servizi di polizia e tecnica di polizia;

3° Nozioni di polizia urbana;

4° Nozioni sommarie di antropologia e di segnalamento;

5° Nozioni di pronto soccorso;

6° Educazione fisica applicata alle speciali attribuzioni degli agenti di P. S.;

7° Regolamenti del Corpo e nozioni sommarie sul Codice penale militare in relazione ai regolamenti medesimi;

8° Istruzioni militari in relazione ai servizi d'ordine pubblico;

9° Esercitazioni di tiro.

Il corso potrà essere integrato dallo insegnamento di altre speciali materie, quali, ad esempio, le nozioni sommarie di polizia metrica, di polizia fiscale, e della teleicotipia.

Art. 33.

I comandanti dei reparti osservano il carattere, il contegno, le attitudini in genere, i pregi e i difetti dei singoli allievi e ne prendono nota, compilando un foglio informativo riservato che, vistato dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola e dal direttore della Scuola stessa, viene poi unito al foglio matricolare caratteristico di ciascun allievo.

Al termine del corso e prima degli esami finali, una commissione composta del direttore della Scuola, dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola, di un insegnante prescelto dal direttore della Scuola e dell'ufficiale comandante il reparto, tenendo conto del foglio informativo predetto, attribuisce a ciascun allievo un punto di attitudine, graduato da zero a dieci. Se tale punto sia inferiore a cinque decimi l'allievo non è ammesso agli esami finali.

Il punto di attitudine concorre con gli altri punti conseguiti durante il corso nelle singole materie a formare la media complessiva.

Art. 34.

Gli esami finali saranno costituiti da prove scritte, da prove orali e da esercitazioni pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in un verbale o rapporto di polizia giudiziaria;

b) in un verbale di polizia amministrativa.

Le prove orali verteranno su tutte le materie di insegnamento, ad eccezione delle istruzioni militari.

Le esercitazioni pratiche avranno per argomento le materie di segnalamento, di tecnica di polizia ed eventualmente le altre materie d'insegnamento ai termini di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

Art. 35.

Per ogni materia di esame viene formata una Commissione di tre membri composta:

a) di un funzionario destinato dal Ministero, presidente;

b) dell'insegnante della materia, membro;

c) di un ufficiale inferiore addetto alla Scuola o di un ufficiale inferiore prescelto dall' Ispettorato superiore, membro.

Art. 36.

Le Commissioni, dopo ciascuna prova di esame, assegnano il punto di merito, ed ogni commissario disporrà all'uopo di dieci punti. Procederà quindi alla classifica con le stesse modalità stabilite dal comma sesto e settimo dall'art. 13.

A parità di classifica avrà la precedenza in graduatoria l'allievo più elevato in grado o più anziano nella posizione di ruolo.

La graduatoria sarà comunicata al Ministero dell'interno, il quale, in relazione ai posti disponibili, procederà alle promozioni.

Allievi non idonei.

Art. 37.

Gli allievi vice brigadieri che non superino gli esami finali vengono rinviati alle rispettive residenze e non potranno prendere parte a successivi corsi, se non dopo trascorso almeno un anno e per una sola volta.

Gli allievi che durante il corso riportino una punizione di prigione semplice e una di prigione di rigore, oppure più di tre punizioni di prigione semplice, sono esclusi dal corso e rimandati alle rispettive residenze; essi potranno essere ammessi ad un corso successivo solo dopo trascorso almeno un anno.

CAPO III. — Promozioni a brigadiere.

Art. 38.

Da vice brigadiere a brigadiere le promozioni hanno luogo nella misura di un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Per le promozioni per merito occorre che i vice brigadieri abbiano dato prova di possedere speciale capacità e abbiano riportata la classifica di ottimo negli ultimi due anni.

Per le promozioni per anzianità occorre che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità e abbiano riportata la classifica non inferiore a buono negli ultimi due anni.

L'Ispettorato superiore, in conformità delle disposizioni che saranno impartite volta per volta dal Ministero, a seconda delle vacanze nell'organico dei brigadieri, procederà alla compilazione dei prospetti di avanzamento dei vicebrigadieri e rimetterà poi i prospetti alla commissione permanente di avanzamento per le definitive decisioni.

Ogni promosso per merito verrà inscritto nel ruolo immediatamente prima dei due promossi per anzianità, tenendosi naturalmente conto per ciascuno della precedente posizione di ruolo.

CAPO IV. — Promozioni a maresciallo di 3ª, 2ª, e 1ª classe.

Concorso a maresciallo di 3ª classe.

Art. 39.

Le promozioni da brigadiere a maresciallo di 3ª classe hanno luogo per esame di concorso da bandirsi in relazione al numero dei posti disponibili.

Agli esami possono aspirare i brigadieri che abbiano riportato negli ultimi due anni classifica non inferiore a buono.

Art. 40.

La Commissione di avanzamento di cui all'art. 46, esaminati i precedenti degli aspiranti, assegnerà ai ritenuti idonei all'ammissione un punto di merito, graduabile da sei a dieci decimi.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale, nelle quali i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso della necessaria cultura professionale.

Art. 41.

Gli esami avranno luogo presso la Scuola tecnica di polizia innanzi ad una Commissione costituita: del capo della sezione competente della Divisione del personale di P. S. o di un consigliere della stessa Divisione, presidente; di un funzionario di P. S. insegnante della Scuola e di un ispettore del Corpo, membri.

Funzionerà da segretario un ufficiale subalterno della Scuola o un impiegato destinato dal Ministero dell'interno.

Art. 42.

Ciascun commissario, per ogni prova, graduerà la votazione con punti da zero a dieci, ed il numero dei punti di approvazione sarà di sei decimi. La media del punto di merito assegnato dalla Commissione di avanzamento e dei punti di esame per ciascuna delle due prove, determinerà la classifica di graduatoria.

Risulteranno vincitori coloro che, nei limiti dei posti messi a concorso, riporteranno classifica più elevata. A parità di classifica avrà la precedenza il più anziano di ruolo.

Art. 43.

Coloro che non saranno riusciti vincitori del concorso potranno aspirare all'ammissione, rispettivamente, a due o ad un concorso successivo, a seconda che abbiano o non riportata la idoneità. I non risultati idonei al primo concorso, raggiungendo la idoneità nel secondo, possono essere ammessi ad un terzo esperimento.

Promozioni a maresciallo di 1ª e 2ª classe.

Art. 44.

Le promozioni da maresciallo di 3ª classe a maresciallo di 2ª classe e quelle da maresciallo di 2ª classe a maresciallo di 1ª, hanno luogo con le norme di cui all'art. 38.

CAPO V. — Norme generali

Anzianità minima per le promozioni.

Art. 45.

L'anzianità minima di grado per le promozioni al grado superiore è stabilita come segue:

per i vice brigadieri anni due;
per i brigadieri anni tre compiuti alla data del bando di concorso;
per i marescialli di 3ª classe anni due;
per i marescialli di 2ª classe anni tre.

Commissione permanente di avanzamento.

Art. 46.

La Commissione che conferisce le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e dei marescialli, in conformità delle norme di cui ai precedenti articoli, è composta del capo della Divisione del personale di P. S., presidente, dell'ispettore superiore, di un ispettore generale di P. S. o questore o del capo della sezione competente della Divisione del personale di P. S., membri, oltre un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al grado nono, con le funzioni di segretario con diritto a voto.

In caso di assenza del capo della Divisione del personale di P. S. la presidenza della Commissione verrà assunta da altro capo divisione della Direzione generale della P. S.

Promozioni straordinarie.

Art. 47.

Il Ministero potrà conferire promozioni straordinarie al grado immediatamente superiore agli agenti che abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale sagacia e capacità oppure abbiano corso grave pericolo di vita per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita ai cittadini.

Tali promozioni saranno conferite con dispensa dal limite di anzianità stabilito per ciascun grado e dalla prova di esame, quando questa sia richiesta, purchè gli agenti stessi siano forniti di sufficiente istruzione e risultino di buona condotta.

I marescialli di 1ª classe che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui sopra saranno dispensati dall'esame di ammissione di cui all'art. 61 e saranno ammessi senz'altro al corso preparatorio per la promozione a comandante di 3ª classe, prescindendo dal limite di età stabilito dall'art. 60.

Le proposte di promozione straordinaria saranno inoltrate al Ministero dai Prefetti corredate del parere, espresso in verbale, di una Commissione di 1° grado composta delle persone e con le norme indicate dall'art. 316.

Il Ministero sottoporrà gli atti concernenti la proposta di promozione straordinaria alla Commissione di cui all'articolo 46 che fungerà da Commissione di 2° grado, per il giudizio definitivo.

Decreti di promozione.

Art. 48.

Le promozioni dei graduati vengono fatte con decreto Ministeriale.

TITOLO III.

NOMINE E PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI.

Decreti di nomina e di promozione degli ufficiali.

Art. 49.

Tutte le nomine e le promozioni degli ufficiali hanno luogo per decreto Reale.

Criteri per le promozioni.

Art. 50.

L'ispettore superiore è scelto fra gli ispettori di 1ª classe.

I posti di ispettore di 1ª classe sono conferiti esclusivamente per titolo di merito agli ispettori di 2ª classe, che abbiano riportata, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo o, quanto meno, quella di distinto.

I posti di ispettore di 2ª classe sono conferiti ai comandanti di 1ª classe in seguito a concorso per esame, cui potranno essere ammessi soltanto coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a quella di buono.

I posti di comandante di 1ª classe sono conferiti ai comandanti di 2ª classe, in ragione di tre quinti per merito e di due quinti per anzianità, assegnando cioè, secondo l'or-

dine di ruolo, tre posti a coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato almeno due classifiche di ottimo ed una di distinto, e successivamente due posti a coloro che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato almeno due classifiche non inferiori a distinto.

Quelli di 2ª classe ai comandanti di 3ª classe, dopo tre anni di anzianità di grado, purchè abbiano sempre riportato classifica non inferiore a buono. I comandanti di 3ª classe che, per deficiente classifica, non siano stati promossi alla scadenza del triennio, potranno successivamente conseguire la promozione quando, per tre anni consecutivi, abbiano riportato classifiche non inferiori a buono.

Essi saranno inscritti nel ruolo in relazione alle classifiche ottenute nel triennio, tenendo presente che, a parità di classifiche, sarà mantenuta l'anzianità di grado.

Art. 51.

L'anzianità minima di grado per le promozioni al grado superiore è stabilita come segue:

per i comandanti di 2ª classe anni 4;

per i comandanti di 1ª classe anni 4 compiuti alla data del bando di concorso;

per gli ispettori di 2ª classe anni 2.

Per la promozione degli ispettori di 1ª classe ad ispettore superiore non è richiesto nessun minimo di anzianità di grado, avvenendo tale promozione a scelta per titolo di merito.

Agli effetti di cui al presente articolo deve ritenersi computabile l'anzianità di grado acquisita nell'Arma dei carabinieri Reali, nella Regia guardia di finanza e nei soppressi Corpo di polizia. L'anzianità così acquisita è computabile anche per le promozioni dei comandanti di 3ª classe alla seconda classe. Tale promozione però non potrà comunque effettuarsi se non dopo un anno di servizio nel Corpo in qualità di ufficiale.

Promozione ad ispettore superiore.

Art. 52.

La promozione ad ispettore superiore ha luogo in seguito a designazione fatta dal Consiglio di amministrazione per il personale di P. S., tenendo conto anzitutto delle note caratteristiche dell'ufficiale e in secondo luogo delle sue eventuali benemerenze di servizio.

Promozione ad ispettore di 2ª classe.

Art. 53.

Gli esami di concorso, di cui all'art. 50, per la promozione ad ispettore di 2ª classe saranno sostenuti presso la Scuola tecnica di polizia, a seguito di bando del Ministero dell'interno, verteranno sulle materie indicate all'allegato n. 1 del presente regolamento e consisteranno in una prova scritta, in prove orali, ed in una prova pratica di esercitazioni militari.

Tali esami saranno dati innanzi ad una Commissione composta del capo della Divisione del personale di P. S., presidente, di un ispettore generale di P. S. o questore e dell'ispettore superiore, membri; un impiegato del Ministero dell'interno avrà le funzioni di segretario senza voto.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio mediante votazione, per la quale ciascun commissario disporrà di punti da zero a dieci.

Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano riportato una media complessiva di sette decimi e non meno di sei decimi per ogni materia, e vincitori del concorso gli aspiranti che abbiano conseguito le votazioni maggiori.

A parità di classifica, la precedenza sarà determinata dalla precedente posizione di ruolo.

Altre promozioni nei gradi di ufficiale.

Art. 54.

Le promozioni nei gradi di ufficiale, ad eccezione di quelle ad ispettore superiore e ad ispettore di 2ª classe, hanno luogo in seguito a parere favorevole espresso da una Commissione composta:

a) del capo della Divisione del personale di P. S., presidente;

b) di un ispettore generale di P. S., membro;

c) dell'ispettore superiore, membro;

d) del capo della sezione competente della Divisione del personale di P. S., membro;

e) di un ispettore di 1ª classe destinato di volta in volta dal Ministero, membro.

Un impiegato del Ministero dell'interno avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto.

Nomina a comandante di 3ª classe.

Art. 55.

I posti di comandante di 3ª classe, in conformità della disposizione contenuta nell'art. 15 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, sono conferiti, per metà agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, che non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni e che superino l'esame di concorso stabilito dall'articolo seguente, e per metà ai marescialli e brigadieri del Corpo riconosciuti idonei mediante esame di concorso da effettuarsi secondo le norme indicate negli articoli seguenti.

Concorso per gli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito.

Art. 56.

L'esame di concorso per i posti di comandante di 3ª classe riservati agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito verrà indetto dal Ministero dell'interno almeno tre mesi prima della data dell'esame stesso e verterà sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato n. 2.

Art. 57.

Tale esame sarà dato innanzi ad una Commissione composta del capo della Divisione personale di P. S., presidente, di un ispettore generale di P. S. o questore, dell'ispettore superiore del Corpo e di due insegnanti della Scuola tecnica di polizia, membri.

Un impiegato del Ministero fungerà da segretario senza diritto a voto.

Art. 58.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro che abbiano ottenuto le migliori classifiche e semprechè abbiano riportato almeno sette decimi nel complesso delle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

In caso di parità di classifica, avrà la precedenza l'ufficiale od ex ufficiale più elevato o più anziano di grado. A parità di dette condizioni si seguirà l'ordine di precedenza stabilito all'art. 13.

Art. 59.

I comandanti di 3ª classe provenienti, in conformità di quanto è stabilito negli articoli precedenti, dagli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito saranno chiamati a frequentare, presso la Scuola tecnica di polizia, un breve corso di integrazione sulle materie professionali, secondo le norme che verranno dettate dal Ministero.

Concorso per i sottufficiali del Corpo.

Art. 60.

L'esame di concorso per i posti di comandante di 3ª classe riservati ai sottufficiali del Corpo verrà indetto, di volta in volta, dal Ministero, in relazione al numero dei posti vacanti, e sarà preceduto da un corso di istruzione consistente in due periodi della durata ciascuno di sei mesi, che si svolgerà presso la Scuola tecnica di polizia.

L'ammissione a tale corso ha luogo per esame di idoneità al quale possono aspirare i marescialli ed i brigadieri in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano superato i 36 anni di età;

b) siansi distinti per attitudine al servizio, per capacità ed ottima condotta;

c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio, punizioni più gravi di quelle degli arresti semplici e della sala di disciplina semplice;

d) i brigadieri contino almeno due anni compiuti di anzianità di grado alla data in cui viene indetto il concorso, ed abbiano, da almeno due anni, la qualifica di ottimo. Tale anzianità è ridotta ad un anno pei brigadieri forniti di licenza liceale, di licenza o diploma di istituto tecnico, di diploma di maturità (classica o scientifica) di diploma di abilitazione tecnica (in commercio e ragioneria o in agrimensura) o di altro titolo equipollente e per coloro che, eventualmente, abbiano rivestito il grado di ufficiale per almeno sei mesi nel Regio esercito o nei soppressi Corpi di polizia.

Saranno ammessi agli esami per il corso di istruzione gli aspiranti che dalla Commissione di avanzamento, di cui all'art. 46, abbiano riportato un punto di merito da sei a dieci decimi, determinato dai precedenti di servizio. Tale ammissione sarà, però, subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti, mediante visita sanitaria presso la Scuola.

Art. 61.

Almeno tre mesi prima della data degli esami di ammissione al corso il Ministero diramerà alle Prefetture il bando di concorso.

I detti esami di ammissione verteranno sulle seguenti materie:

1° Prove scritte:

a) italiano, sui programmi del primo biennio del corso superiore d'istituto tecnico;

b) aritmetica, sui numeri interi, decimali, sulle frazioni e sull'estrazione della radice quadrata.

2° Prova orale:

a) italiano, sui programmi del primo biennio del corso superiore d'istituto tecnico;

b) storia d'Italia dalla Rivoluzione francese in poi;

c) geografia dell'Europa in genere e dell'Italia in particolare.

Art. 62.

Gli esami di cui all'articolo precedente saranno sostenuti presso la Scuola tecnica di polizia, innanzi ad una Commissione costituita:

dal direttore della Scuola, presidente;

dall'ufficiale superiore della Scuola e dagl'insegnanti del corso, ciascuno per le rispettive materie, membri.

Fungerà da segretario un funzionario di P. S. destinato dal Ministero.

Per ogni prova ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno ammessi a frequentare il corso gli aspiranti che abbiano riportato una media complessiva di sette decimi e non meno di sei decimi per ciascuna materia.

Art. 63.

Il corso d'istruzione comprenderà l'insegnamento delle seguenti materie:

1° lingua e letteratura italiana;
2° lingua francese;
3° storia e geografia;
4° principî di diritto costituzionale;
5° principî di diritto civile;
6° Codice penale coordinato per la parte contravvenzionale con le leggi speciali di polizia;
7° procedura penale;
8° ordinamento giudiziario, amministrativo e militare del Regno;
9° antropologia, identificazione e segnalamento;
10° principi di economia politica;
11° nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
12° tecnica di polizia,
13° nozioni di polizia urbana;
14° topografia ai fini dei servizi di polizia;
15° Codice penale per l'esercito in relazione al decreto d'istituzione del Corpo e al relativo regolamento;
16° istruzioni militari (compreso il comando della compagnia isolata).

Il direttore della Scuola, in conformità alle istruzioni del Ministero, stabilirà lo sviluppo dei programmi delle singole materie per ogni anno scolastico, programma che dovrà essere approvato dal Ministero.

Art. 64.

Sia durante il corso, sia agli esami finali, per ciascuna materia gli insegnanti gradueranno i punti di votazione da zero a dieci.

Alla fine del primo periodo del corso di istruzione saranno ammessi al successivo periodo, con deliberazione del Consiglio degl'insegnanti, gli allievi che abbiano riportato una media complessiva di sei decimi e non meno di cinque decimi per ciascuna materia.

Non saranno ammessi agli esami finali gli allievi che, nel secondo periodo riportino media complessiva inferiore a sei decimi.

Art. 65.

Gli esami finali sono costituiti da prove scritte ed orali.

Prove scritte:

1° Codice penale;
2° Principi di diritto costituzionale.

Prove orali: Tutte le materie del corso.

Le Commissioni per le singole materie saranno così distribuite:

1ª Commissione:

Italiano - Francese - Storia - Geografia.

2ª Commissione:

Diritto penale - Diritto civile - Diritto costituzionale - Ordinamento amministrativo - Economia politica - Antropologia - Segnalamento e identificazione - Tecnica di polizia.

3ª Commissione:

Topografia - Codice penale per l'esercito - Regolamento del Corpo - Istruzioni militari.

Tali Commissioni sono costituite:

le prime due, ciascuna da un funzionario del Ministero di grado non inferiore all'ottavo, presidente, e dagli insegnanti delle materie, membri; la terza dal comandante del battaglione allievi, presidente, e da due ufficiali del Corpo destinati dal Ministero.

Art. 66.

Ciascuna delle Commissioni di cui all'articolo precedente disporrà di dieci punti per ogni materia di esame.

Il direttore della Scuola e i presidenti delle Commissioni si riuniranno per stabilire la media complessiva e la classifica di graduatoria degli esami.

Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano riportato almeno sette decimi nel complesso delle materie e non meno di sei decimi in ciascuna materia.

L'elenco degli idonei, in ordine di classifica, sarà comunicato dal direttore al Ministero, che dichiarerà vincitori coloro che abbiano riportato le migliori classifiche.

In caso di parità di classifica avrà la precedenza il sottufficiale più elevato o più anziano di grado. A parità di dette condizioni si seguirà l'ordine di precedenza stabilito all'art. 13.

Inidonei dei precedenti concorsi.

Art. 67.

I sottufficiali del Corpo, che abbiano preso parte per due volte con risultato negativo, agli esami di ammissione al corso preparatorio di cui all'art. 60 e quelli che, pure per due volte, non siano riusciti vincitori nei concorsi per il conferimento di posti di comandanti di 3ª classe, non potranno essere ammessi a concorsi successivi.

Coloro però che, dopo aver frequentato i corsi preparatori, nel secondo concorso, abbiano riportato una classifica finale non inferiore ai sei decimi, avranno diritto, sempre che conservino i requisiti di cui all'art. 60, di essere ammessi ad un terzo concorso, e così pure coloro che, per ragioni non inerenti al profitto od alla condotta, siano stati impossibilitati a terminare un corso preparatorio.

Gli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, che non siano, pure per due volte, riusciti vincitori nei concorsi per il conferimento di posti di comandante di 3ª classe, non potranno essere ammessi a concorsi successivi: essi potranno però essere ammessi ad un terzo concorso, quando nel secondo abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai sei decimi.

Nomine e promozioni in soprannumero.

Art. 68.

Potranno farsi nomine e promozioni di ufficiali in più del numero determinato dall'organico, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

TITOLO IV.

CORREDO ED ARMAMENTO.

Disposizioni generali.

Art. 69.

Agli allievi il Ministero fornirà gli oggetti di corredo stabiliti nella tabella allegato n. 3.

Il corredo non sarà però somministrato alle guardie e alle guardie scelte in esperimento che ne furono precedentemente fornite dal corpo di provenienza. La cassetta d'ordinanza si intenderà data in consegna fino alla scadenza della prima rafferma, dopo di che diventerà di proprietà dell'agente. Qualora egli, cessando dal servizio prima di tale termine, non versi la cassetta o la versi in istato di deterioramento non corrispondente al tempo trascorso, gli sarà addebitata e ritenuta la differenza di valore calcolata in settantaduesimi. Il ricavato sarà versato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Le richieste degli oggetti di corredo da somministrarsi, per prima vestizione, agli allievi vengono fatte al Ministero dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola, in ragione del fabbisogno.

Forniture e prelevamenti del corredo per gli agenti.

Art. 70.

Le provviste degli oggetti di corredo, di cui alla tabella n. 3 devono effettuarsi mediante contratto stipulato con le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo.

Art. 71.

Nei capitolati e nei contratti per le forniture degli oggetti di corredo, dovranno essere indicati i termini entro i quali il fornitore dovrà provvedere alla consegna degli oggetti.

Risarcimento vestiario deteriorato in servizio.

Art. 72.

Ogni qualvolta un ufficiale o un agente può dimostrare che il deterioramento degli effetti di vestiario e di corredo è avvenuto per causa diretta di servizio, l'Amministrazione risarcisce il danno, udito il parere di un perito scelto dal comandante il reparto.

Per ottenere tale risarcimento, sono inviate al Ministero pel tramite gerarchico, copie dei verbali della operazione di servizio nella quale si verificò il danno, munite del visto del funzionario o dell'ufficiale alla cui dipendenza il danneggiato operava, nonchè un prospetto contenente le seguenti indicazioni:

nome e cognome dell'ufficiale e dell'agente;

descrizione dell'oggetto deteriorato;

data della distribuzione o dell'acquisto dell'oggetto;

valore dell'oggetto alla data della distribuzione o dell'acquisto;

valore dell'oggetto dopo il deterioramento, tenuto conto dei mesi di uso;

differenza da rimborsare.

Il prospetto sarà firmato dal perito e dal comandante il reparto.

Le spese di perizia restano a carico dell'Amministrazione qualora venga riconosciuta giustificata la domanda di risarcimento.

Armamento degli ufficiali.

Art. 73.

Gli ufficiali si provvedono a proprie spese degli oggetti di armamento.

Armamento - Distribuzione, custodia, ecc.

Art. 74.

L'armamento, salvo il disposto dell'articolo precedente, è di proprietà dello Stato e sarà somministrato ai singoli Comandi di reparto in modo da lasciare una lieve eccedenza in confronto alla forza organica del reparto.

Ogni agente è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli.

L'armamento non in distribuzione al personale delle stazioni sarà tenuto nel ripostiglio e debitamente custodito a cura e sotto la responsabilità del comandante la stazione, per evitare danni e deperimenti.

Sono parimenti ritirate in ripostiglio le cassette e l'armamento degli agenti assenti precariamente. Le cassette di ordinanza, oltre ad avere un cartellino indicante il nome dell'agente cui appartengono, conterranno l'inventario degli oggetti in esse rinchiusi, firmato dall'interessato.

Art. 75.

Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per riparazione delle armi, salvo che trattisi di dispersione o di guasti derivanti da comprovate cause di servizio. Gli agenti debbono parimenti rimborsare il costo delle munizioni consumate per motivi non giustificati, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari del caso.

Art. 76.

L'agente, qualunque sia il motivo pel quale cessa dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avuti in consegna e dovrà compensare i danni che vi si riscontrassero, in conformità al giudizio di un perito armaiuolo.

TITOLO V.

Servizio della mensa.

Mensa - Obbligatorietà - Quote.

Art. 77.

In tutte le stazioni è stabilita la mensa in comune. Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati ed i vedovi con prole.

L'ufficiale comandante di reparto può dispensare dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti celibi, per comprovati motivi di famiglia, e precisamente perchè sostegno di genitori o di fratelli minorenni domiciliati nella stessa residenza. La dispensa può aver luogo anche per motivi di salute.

Non essendovi sul luogo un ufficiale, tale facoltà è devoluta al capo dell'ufficio di P. S. Il comandante di reparto, se ufficiale, ed, in caso contrario, il capo dell'ufficio di P. S., possono tuttavia obbligare, allorchè ne ravvisino la opportunità per ragioni di disciplina e di servizio, i marescialli ed i vedovi con prole, nel caso che questi ultimi non abbiano presso di loro la famiglia, a consumare i pasti in caserma, con facoltà di provvederseli per proprio conto.

La quota pel vitto giornaliero è stabilita dal comandante locale, tenuto conto del numero dei conviventi a ciascuna mensa e della sede del reparto; ma, senza speciale autorizzazione del Ministero, non può essere inferiore a lire quattro nè superiore a lire cinque, non compreso il vino.

Il comandante la stazione curerà che ciascun convivente alla mensa non consumi più di mezzo litro di vino per ogni pasto.

Fondo vitto.

Art. 78.

Per ogni agente convivente alla mensa in comune, deve essere costituito apposito fondo di L. 150, col quale sarà provveduto al pagamento della quota pel vitto giornaliero, nella misura determinata a norma dell'articolo precedente.

Tale fondo sarà costituito mediante versamenti individuali.

Qualora gl'interessati non disponessero della somma necessaria, sarà provveduto con ritenuta sul premio di ingaggio ed, in mancanza, con anticipazione da farsi dal Comando competente e da reintegrarsi con ritenute mensili non inferiori a L. 50.

I Comandi di stazione dovranno tenere un registro mensile per il fondo-vitto, nel quale inscriveranno le somme entrate per ciascun agente e quelle uscite.

Alla fine di ogni mese, in base alle risultanze di chiusura del detto registro, si procederà al reintegro del fondo di L. 150, mediante trattenute sugli assegni.

Art. 79.

Il fondo-vitto, per tutto il mese, è tenuto in deposito e amministrato esclusivamente dai comandanti di stazione, sotto la loro responsabilità, e non può essere usato che:

per l'acquisto dei generi occorrenti per la mensa in comune;

per le anticipazioni autorizzate dall'art. 80, salvo la restituzione a coloro che cesseranno di partecipare alla mensa suddetta.

Gli ufficiali comandanti di compagnia e di tenenza ed, in loro mancanza, i capi degli uffici di P. S. debbono, non meno di due volte al mese, constatare la esattezza delle risultanze del registro e del fondo esistente in cassa, apponendovi la loro firma, la data della verifica ed i rilievi fatti.

Anticipazioni sul fondo vitto.

Art. 80.

In caso di traslocazione o di servizio temporaneo fuori residenza, di durata superiore ad un giorno, i comandanti di stazione hanno facoltà di anticipare agli agenti, sul fondo vitto quella somma che riterranno opportuna, secondo le circostanze, ma che non deve essere mai superiore a L. 30.

Assenti dalla mensa.

Art. 81.

I graduati e le guardie assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati, non concorrono alla spesa della mensa in comune, se non limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene, per tali cause, non abbiano potuto approfittarne.

Economie sulla mensa.

Art. 82.

Le economie che eventualmente si verificassero sulla spesa giornaliera per la mensa in comune, nonchè i proventi derivanti dalla vendita della cenere, delle ossa, recipienti

vuoti, ecc., saranno annotate in apposito registro e custodite dai comandanti di stazione, sotto la loro responsabilità.

Tali economie verranno impiegate per migliorare la mensa in comune nelle principali feste dell'anno e per altre spese di utilità comune.

Art. 83.

Le mense in comune presso la Scuola tecnica di polizia funzioneranno con le stesse norme stabilite per quelle degli altri reparti del Corpo.

TITOLO VI.

SERVIZIO SANITARIO.

Medici incaricati.

Art. 84.

Quando la forza dei reparti superi i 60 uomini, il servizio sanitario sarà affidato a medici civili del luogo nominati con decreto Ministeriale.

La nomina, in tal caso, sarà fatta su proposta del Prefetto, previo parere del medico provinciale e con preferenza a coloro che prestarono servizio come ufficiali medici nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. o nel Regio esercito. Il Prefetto proporrà altresì la retribuzione da corrispondersi annualmente, tenendo conto della forza del reparto e delle condizioni locali.

Le nomine saranno fatte per periodi non superiori a un biennio e saranno sempre revocabili, quando il sanitario non adempia con la dovuta diligenza e puntualità agli obblighi stabiliti dall'art. 90; in caso di revoca spetterà al sanitario un preavviso di tre mesi.

Non può conseguire la nomina chi, all'atto della medesima, abbia superato il 45° anno di età, nè chi, prestando la propria opera con carattere continuativo al servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza, non dia affidamento di poter adempiere ai suoi obblighi con la necessaria assiduità.

Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione assegnata al medico, da pagarsi mensilmente, con ruolo di spesa fissa.

I medici così nominati potranno essere riconfermati di biennio in biennio finchè non abbiano raggiunto l'età di 60 anni.

Il numero dei medici civili, per ogni sede di Comando, è stabilito dal Ministero, in proporzione, di massima, non superiore ad un medico ogni 300 agenti.

Per il servizio sanitario presso i Comandi di divisione il Ministero potrà avvalersi dell'opera di ufficiali medici appartenenti al Regio esercito, eventualmente messi a disposizione dal Ministero della guerra.

Art. 85.

Nei reparti di forza non superiore ai 60 uomini, in caso di malattia degli agenti, si ricorrerà pure all'opera di un medico locale ed il comandante di stazione terrà in apposito registro nota delle visite eseguite.

Al medico viene corrisposto un compenso, in ragione delle visite fatte, o una somma annuale fissa, a seconda del caso, su proposta che il Prefetto farà al Ministero, previo parere del medico provinciale.

Agenti ammalati - Cure in caserma, all'ospedale, in casa.

Art. 86.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie infermi, se si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i 5 giorni, e semprechè ciò sia possibile, sono curati in caserma.

Possono pure essere compiute in caserma tutte le cure, anche di maggiore durata, che abbiano carattere ambulatorio, che consentano una prestazione, sia pure limitata, di servizio e che non presentino pericolo di contagio.

Nelle località ove esistano dispensari o sale antiveneree, antitubercolari, per la cura del tracoma e simili, gli agenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente capoverso e quelli per cui si ritenga opportuna la diagnosi da parte di medici specialisti, potranno essere inviati ai dispensari e sale suddetti.

Art. 87.

Se trattisi di malattia per la quale la cura debba oltrepassare i 5 giorni, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono inviati all'ospedale militare; solo in casi speciali e debitamente giustificati, possono essere ricoverati in altri luoghi di cura.

Quando il medico ritenga urgente il ricovero dell'infermo, il comandante del reparto deve immediatamente provvedervi, sotto la propria responsabilità.

Le spese del trasporto, quando occorra, e quelle del mantenimento all'ospedale restano a carico dell'infermo e vengono soddisfatte con ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente, durante la malattia, eseguite dal comandante di reparto il quale curerà il pagamento delle spedalità, ritirandone ricevuta da conservare in atti.

Agli agenti ammogliati, conviventi con la famiglia, può essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Malattie contratte in servizio.

Art. 88.

Nei casi di ferite, lesioni o infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, che dovranno essere subito e debitamente accertate nei modi prescritti dal regolamento sulle pensioni 5 settembre 1895 n. 603, i Comandi di reparto provvederanno alle eventuali spese di trasporto e di cura dell'agente, prelevandone l'importo dai fondi di anticipazione e richiedendone, poi, alle Prefetture il rimborso con rendiconti corredati dai documenti giustificativi.

Sala medica.

Art. 89.

Presso la Scuola tecnica di polizia e presso ciascun Comando di compagnia è istituita una sala medica sotto la direzione del sanitario del reparto e fornita di quanto è strettamente necessario per i pronti soccorsi.

All'impianto della sala provvederà il Ministero; per eventuali speciali forniture che si rendessero necessarie e per le successive provviste, il sanitario del reparto redigerà apposito preventivo che, per l'approvazione della spesa, verrà sottoposto al Ministero.

I materiali profilattici e le medicine in dotazione della sala medica vengono somministrati gratuitamente agli agenti per cure che si effettuano in caserma.

L'ufficiale superiore addetto alla Scuola e i comandanti di compagnia dovranno porre a disposizione del sanitario, per il numero di ore che sarà strettamente necessario, un agente che abbia possibilmente qualche pratica infermiera; tale agente, che non potrà essere mutato se non in caso di necessità, sarà istruito dal sanitario, che dovrà provvedere alla pulizia e all'igiene della sala medica e dare qualche assistenza agli infermi curati in caserma.

Obblighi dei sanitari del Corpo.

Art. 90.

I medici di cui all'art. 84 hanno i seguenti obblighi:

1° trovarsi giornalmente nell'ora fissata dal comandante locale nella sala medica o in altro ambiente a ciò destinato per visitare gli ammalati ivi radunati a cura dei comandanti di stazione e per prendere visione delle richieste di visite per gli ammalati costretti a letto, in caserma o a domicilio;

2° eseguire in giornata o subito, a seconda delle necessità, le visite di cui al precedente capoverso e quelle che fossero successivamente richieste d'urgenza dai comandanti di stazione;

3° prestare assistenza agli ammalati, sino alla guarigione o al ricovero in uno stabilimento di cura, effettuando giornalmente, nei casi gravi, il necessario numero di visite;

4° vigilare sull'igiene della caserma e del vitto, e provocare opportune misure di profilassi, specialmente celtica;

5° proporre gli agenti ritenuti inabili al servizio per le visite collegiali militari di controllo e di rassegna, redigendo, se del caso, apposite relazioni.

Uguali obblighi hanno i medici verso gli agenti di rinforzo e di passaggio.

Servizio sanitario presso la Scuola tecnica di polizia.

Art. 91.

Il servizio sanitario presso la Scuola tecnica di polizia viene disimpegnato da un ufficiale medico designato dal Ministero della guerra. Questi, oltre agli obblighi comuni agli altri sanitari del Corpo, e alla direzione della sala medica, dovrà attendere alle visite per l'accertamento della idoneità fisica degli allievi, alle misure di profilassi, particolarmente celtica, ecc. Egli sarà inoltre incaricato dell'insegnamento delle nozioni d'igiene e di pronto soccorso da impartirsi agli allievi.

Qualora il Ministero della guerra non potesse mettere a disposizione di quello dell'Interno l'ufficiale medico, si provvederà con la nomina di un medico civile, con le modalità di cui all'art. 84.

Accertamenti sanitari presso gli ospedali militari.

Art. 92.

Per gli accertamenti sanitari relativi alle ammissioni a rafferme, al riconoscimento d'infermità riportate in servizio o della inabilità a proseguire nel servizio, come per le visite di controllo o collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, i comandanti di reparto dovranno curare l'invio degli agenti all'ospedale militare viciniore, al quale dovranno essere trasmessi gli atti relativi, accompagnati, se del caso, dalla relazione del sanitario del Corpo.

Le spese inerenti alle visite collegiali richieste dagli agenti sono a carico degli interessati.

Le spese inerenti alle visite proposte d'ufficio sono a carico dello Stato.

Le spese di trasporto degli agenti saranno sostenute dallo Stato solo nel caso di accertamenti sanitari disposti di ufficio.

TITOLO VII.

LICENZE.

CAPO I. — Licenze agli ufficiali.

Specie di licenze e loro concessione.

Art. 93.

Le licenze sono di tre specie:
a) licenza ordinaria;
b) licenza straordinaria;
c) breve licenza.

La concessione delle licenze è sempre subordinata alle esigenze del servizio e può, quindi essere sospesa dai Prefetti, su proposta dei questori, quando speciali circostanze di ordine pubblico rendano ciò necessario.

Agli ufficiali del Corpo le licenze ordinarie sono concesse dai Prefetti, quelle brevi dai questori: però, per gli ufficiali inferiori dipendenti direttamente da Comandi di divisione, esse vengono concesse dal comandante la divisione, previo nulla osta dei questori.

Le licenze ordinarie e quelle brevi, per gli ufficiali in servizio presso l'Ispettorato superiore, sono concesse dall'ispettore superiore e quelle per gli ufficiali in servizio alla Scuola tecnica di polizia sono concesse dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola stessa, previo nulla osta del direttore; quelle per l'ufficiale superiore addetto alla Scuola dall'ispettore superiore, previo nulla osta del direttore; quelle per l'ispettore superiore dal capo della polizia.

Le licenze straordinarie sono concesse dal Ministero su parere dell'ispettore superiore e previo nulla osta dei Prefetti o del direttore, per gli ufficiali della Scuola.

Art. 94.

Le autorità ed i Comandi che concedono licenze ordinarie agli ufficiali debbono darne immediata comunicazione al Ministero, indicando la data di decorrenza.

Licenze ordinarie.

Art. 95.

La licenza ordinaria è quella della quale ogni ufficiale può fruire nel periodo di un anno.

La durata massima della licenza ordinaria annuale è di:
giorni 40 per gli ufficiali superiori;
giorni 30 per quelli inferiori.

L'ufficiale inferiore che nel corso dell'anno è promosso al grado superiore, che comporti una licenza di maggiore durata, se è promosso nel primo semestre fruisce dell'intera licenza stabilita per il nuovo grado; se nel secondo semestre, ha soltanto diritto ai giorni di licenza fissati pel grado inferiore.

Art. 96.

Agli ufficiali comandati ai corsi d'istruzione degli allievi ufficiali e sottufficiali non possono essere concesse licenze ordinarie durante i corsi, salvo il caso di malattie o di circostanze di famiglia eccezionalmente gravi.

Art. 97.

Non sono concesse licenze ordinarie agli ufficiali provenienti dall'aspettativa, se non dopo un anno dal giorno in cui abbiano ripreso servizio, salvo circostanze eccezionalmente gravi.

Licenze straordinarie.

Art. 98.

Agli ufficiali che hanno già fruito di tutta la licenza ordinaria loro spettante nell'anno, può essere concessa la licenza straordinaria per uno dei seguenti motivi:

a) per infermità o ferite derivanti da cause di servizio;
b) per infermità non derivanti da cause di servizio;
c) per motivi privati.

Essa non può eccedere nell'anno la durata di giorni 60 per i motivi di cui alla lettera a); di giorni 45 per quelli di cui alla lettera b); e di giorni 30 per quelli di cui alla lettera c).

Non può l'ufficiale ottenere licenze straordinarie, se non dopo sei mesi, almeno, dal ritorno dall'aspettativa, salvo casi eccezionalmente gravi.

Brevi licenze.

Art. 99.

La breve licenza può avere la durata da uno a sette giorni non compresi quelli occorrenti pel viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi coi mezzi più celeri e diretti.

Art. 100.

La breve licenza, alla quale faccia seguito senza interruzione la licenza ordinaria, deve essere calcolata in deduzione dalla licenza ordinaria che l'ufficiale ha ancora da fruire nell'anno.

Analogamente la breve licenza, che segue senza interruzione ad una licenza ordinaria, deve essere calcolata in deduzione dalla licenza spettante ancora all'ufficiale nell'anno, e, se del caso, come licenza straordinaria.

Licenze all'estero.

Art. 101.

Gli ufficiali che si recano in licenza all'estero devono ottenere l'autorizzazione dal Ministero, pel tramite gerarchico, e debbono inoltre, provvedersi del prescritto passaporto, per il rilascio del quale il Ministero concederà uno speciale permesso che l'interessato presenterà al competente ufficio di P. S.

Obblighi degli ufficiali in licenza.

Art. 102.

Gli ufficiali in licenza hanno l'obbligo di tenere informato del loro esatto recapito il Comando da cui dipendono.

Essi hano l'obbligo di presentarsi, nelle 24 ore successive al loro arrivo, al locale Comando degli agenti di P. S., qualora questo esista e sia retto da un ufficiale di grado superiore al loro.

Proroghe alle licenze.

Art. 103.

L'ufficiale, che abbisogni di una proroga della licenza in corso, ne invia motivata domanda, con piego raccomandato, direttamente all'autorità o Comando che gli concesse la licenza.

Le domande di proroga devono essere fatte abbastanza in tempo perchè la risposta possa pervenire prima dello spirare della licenza.

Se, allo scadere della medesima, la risposta non è giunta, l'ufficiale deve raggiungere senz'altro il Corpo e nessuna autorità può dispensarnelo, salvo il caso di malattia che non gli permetta di mettersi in viaggio.

Richiami dalla licenza.

Art. 104.

L'ufficiale può essere richiamato, per ragioni di servizio, dalla licenza di cui sta fruendo.

Cessati i motivi per i quali l'ufficiale fu obbligato ad interrompere la licenza, esso potrà ottenere di fruire della parte non ultimata della licenza stessa.

Malattie durante le licenze.

Art. 105.

L'ufficiale inferiore che si ammala in città ove esiste un Comando di agenti di P. S. retto da ufficiale di grado superiore, ne informa per iscritto detto Comando, il quale lo fa visitare da un sanitario del Corpo e quindi trasmette al reparto cui l'ufficiale appartiene la dichiarazione che il sanitario stesso avrà rilasciata.

Se, invece, l'ufficiale inferiore si ammala in località diversa da quelle indicate, egli manda la dichiarazione del medico curante al proprio comandante di reparto. Qualora l'ufficiale sia comandante titolare del reparto, egli invia tale dichiarazione al questore.

Nei casi di cui al 2° capoverso del presente articolo, il comandante di reparto od il questore hanno facoltà di provocare l'invio di un sanitario del reparto più prossimo al luogo in cui l'ufficiale trovasi in licenza.

Art. 106.

L'ufficiale superiore in licenza che si ammala ne informa l'autorità che gli ha concessa la licenza, trasmettendo una dichiarazione del medico curante, nella quale sarà indicata la natura e la gravità della malattia. Deve anche avvisarne, qualora esista, il Comando locale degli agenti di P. S., se retto da ufficiale di grado superiore.

Art. 107.

Perdurando la malattia e l'ufficiale non essendo entrato in un ospedale, la dichiarazione medica di cui all'art. 105 o l'avviso di cui all'art. 106 devono essere rinnovati di 15 in 15 giorni, con le formalità anzidette.

Art. 108.

L'ufficiale in licenza che, ammalandosi desidera essere ammesso in un ospedale militare od in un ospedale civile, ne rivolge domanda al direttore dello stabilimento, a mezzo del Comando degli agenti di P. S. retto da ufficiale di grado superiore, ove questo esista, o direttamente, in caso diverso ed in caso di urgenza.

Verificandosi tale circostanza, l'ufficiale ne rende immediatamente edotta l'autorità che ha concessa la licenza.

Art. 109

Per l'ufficiale che, alla fine del periodo di licenza concessagli, non può rientrare al Corpo per malattia, sia egli entrato in un ospedale, oppur no, il tempo durante il quale rimane ammalato è computato in deduzione dalla licenza

ordinaria annuale che ancora gli rimane da fruire, mentre se di questa ha già fruito per intero, il periodo preaccennato viene dedotto dalle eventuali licenze straordinarie.

Art. 110.

Il comandante del reparto, se ufficiale di grado superiore, od il Prefetto, su proposta del questore, quando speciali ragioni lo consigliano, potrà provocare dal Comando della divisione militare competente l'ordine che l'ufficiale dipendente sia ricoverato d'autorità in un ospedale militare al termine della licenza ordinaria, salvo che l'ufficiale stesso voglia chiedere e possa ottenere una licenza straordinaria per motivi di salute.

Ritorno con ritardo.

Art. 111.

L'ufficiale che, senza giustificato motivo, oltrepassa la licenza concessagli, viene sottoposto a procedimento disciplinare o penale a seconda dei casi.

Non va computato come eccedente la licenza il ritardo nel ritorno causato da comprovate circostanze di forza maggiore. In tali casi l'ufficiale deve essere considerato, per ogni effetto, come giunto al Corpo in tempo debito.

CAPO II. — Aspettativa e congedo provvisorio.

Come viene concessa l'aspettativa.

Art. 112.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) per malattia proveniente da cause di servizio;
b) per malattia non proveniente da cause di servizio;
c) per giustificati motivi di famiglia.

Art. 113.

Il collocamento in aspettativa viene fatto con decreto Reale, nel quale saranno indicate la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè il trattamento economico cui ha diritto l'ufficiale durante il periodo dell'aspettativa.

Aspettativa per infermità.

Art. 114.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti o no da causa di servizio, sia in seguito a sua domanda, sia d'ufficio, previo parere della Commissione di cui all'art. 54, ancorchè non abbia fruito delle licenze previste dal presente regolamento.

Art. 115.

La domanda dell'ufficiale che chiede l'aspettativa per motivi di salute, deve essere diretta al Ministero dell'interno e corredata da certificato di un sanitario del Corpo o di un ufficiale medico.

Il Ministero può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti mediante visita collegiale.

Aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 116.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può essere concessa se non siano decorsi almeno due anni dalla data della nomina ad ufficiale.

La relativa domanda dev'essere corredata, in quanto è possibile, da documenti che la giustifichino.

Art. 117.

L'aspettativa per motivi di famiglia può esser negata o revocata, quando ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Durata dell'aspettativa.

Art. 118.

L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta ed in ogni caso non può protrarsi oltre i due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre un anno od oltre sei mesi, a seconda che trattasi rispettivamente di aspettativa per motivi di salute o di famiglia.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa non può in un quinquennio superare i tre anni, se per soli motivi di salute o cumulativamente per motivi di salute o di famiglia, e non può superare i due anni se per soli motivi di famiglia.

Art. 119.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente articolo, l'ufficiale che, in seguito a giudizio di un collegio medico militare, risulti inabile a riprendere servizio, viene dispensato dal servizio stesso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

L'ufficiale, invece, che non risulti inabile a riprendere servizio e che allo scadere dell'aspettativa non riassuma il suo ufficio è dichiarato dimissionario.

Verrà parimenti dichiarato dimissionario l'ufficiale che allo scadere dell'aspettativa concessagli per motivi di famiglia non riprenda servizio.

Art. 120.

Agli effetti dell'anzianità e degli aumenti di stipendio, il tempo trascorso in aspettativa per infermità derivanti da cause di servizio è valutato per intero e quello trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non dipendenti da cause di servizio non è computato per il periodo eccedente un anno ai sensi degli articoli 4 del R. decreto legge 27 ottobre 1922, n. 1427, e 53, n. 4, della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Congedo provvisorio.

Art. 121.

Gli ufficiali che, per aver raggiunto i limiti di età ed il limite di servizio stabiliti all'art. 16 del decreto di istituzione del Corpo, siano costretti a cessare dal servizio attivo, vengono, a loro domanda, collocati in congedo provvisorio, col trattamento di pensione loro spettante a seconda degli anni di servizio reso allo Stato, aumentato di L. 400 annue per gli ufficiali superiori, di L. 350 per i comandanti di 1ª classe e di L. 250 per i comandanti di 2ª e di 3ª classe.

In tale posizione essi non possono però essere mantenuti oltre otto anni.

Agli effetti del collocamento a riposo e della liquidazione definitiva della pensione, il periodo di tempo trascorso dall'ufficiale in congedo provvisorio viene computato per metà.

CAPO III. — Licenze agli agenti.

Specie di licenze e loro concessione.

Art. 122.

Le licenze per i sottufficiali, guardie scelte e guardie sono di tre specie, come quelle per gli ufficiali.

La concessione di tali licenze è, come per gli ufficiali, subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa dai questori e dai Sottoprefetti quando speciali contingenze di ordine pubblico lo rendano necessario.

La percentuale degli agenti che dovranno contemporaneamente fruire di licenza verrà stabilita dal questore.

Gli ufficiali ed i funzionari di P. S. capi d'ufficio, nella concessione delle licenze o nel rilascio del nulla osta, dovranno tener presente che, agli agenti che se ne rendano meritevoli, le licenze non debbono essere negate o ritardate se non in casi eccezionali, la cui importanza dovrà sempre essere riconosciuta dal questore o dal Sottoprefetto.

Licenza ordinaria.

Art. 123.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono ammessi a fruire della licenza ordinaria soltanto dopo compiuta la ferma.

La durata della licenza ordinaria è di giorni 30 ogni anno e gli agenti potranno fruirne in una sola volta, ovvero in più periodi.

Le licenze ordinarie sono concesse dai comandanti di Divisione, di compagnia o di tenenza, previo nulla osta del capo dell'ufficio di P. S. presso cui presta servizio l'agente, anche se questi appartenga a reparti dislocati in Provincia.

Per gli altri reparti non dipendenti da ufficiali, le concessioni di tali licenze sono devolute ai capi degli uffici di P. S. presso cui gli agenti prestano servizio.

Art. 124.

Non può fruire di licenza ordinaria l'agente che non abbia buona condotta o che non abbia compiuto un anno di servizio dopo la retrocessione o la sospensione dal grado.

Licenze straordinarie.

Art. 125.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, qualunque sia il tempo trascorso nel Corpo, possono, dalle autorità e con le norme di cui all'articolo 123, ottenere licenze straordinarie per uno dei seguenti motivi:

1° per la morte di uno dei genitori o della moglie avvenuta da meno di un mese;

2° per convalescenza dopo grave e lunga malattia derivante o no, da cause di servizio;

3° per sistemazione di comprovati ed importanti interessi di famiglia.

La licenza pel motivo di cui al numero 1 è, indistintamente per tutti gli agenti, della durata non superiore a giorni trenta; quella di cui al n. 2 non può essere maggiore di tre mesi se proposta dal sanitario del Corpo; quando invece viene proposta dalla Direzione dell'ospedale militare per convalescenza, in seguito a visita di rassegna o in base agli atti medico-legali di cui al titolo IV del regolamento sulle pensioni, può avere la durata massima di un anno; quella di cui al n. 3 non può superare la durata di giorni 30.

L'agente cui viene concessa una licenza straordinaria per convalescenza può ottenere dalle autorità di cui all'articolo 123, che, fino alla concorrenza di giorni sessanta, detratti i giorni di licenza ordinaria eventualmente già goduta nell'anno in corso, la licenza straordinaria sia considerata come ordinaria: in tal caso però egli non avrà diritto alla licenza ordinaria per l'anno successivo.

Agli allievi la licenza straordinaria può essere concessa soltanto per infermità derivanti da cause di servizio.

L'agente che abbia fruito, per motivi di salute, il massimo della licenza ordinaria e straordinaria, verrà sottoposto a visita di rassegna per stabilire la sua idoneità o meno a riprendere servizio. L'esito di tale visita sarà dal Prefetto riferito al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 126.

La domanda di licenza per la morte di un genitore o della moglie dev'essere corredata dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

In casi di urgenza, l'agente potrà essere inviato in licenza anche prima della produzione di tale documento: egli dovrà però farlo pervenire con tutta sollecitudine all'autorità che ha concesso la licenza.

Brevi licenze.

Art. 127.

La breve licenza può essere concessa a qualunque sottufficiale, guardia scelta o guardia, purchè serbi buona condotta.

E' altresì concessa:

a) per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli;

b) per comparire in giudizio in causa civile;

c) per altre gravi circostanze.

La durata della breve licenza varia da 1 a 7 giorni. In essa non vanno computati i giorni strettamente necessari perchè l'agente possa recarsi nel luogo ove intende fruire della licenza accordatagli, nè quelli per il ritorno al Corpo.

Le brevi licenze sono concesse dalle stesse autorità indicate negli ultimi due comma dell'art. 123, salvo i casi di speciale ed improvvisa urgenza, per i quali i comandanti di reparti distaccati in Provincia, nel cui capoluogo esiste Comando d'ufficiale, hanno facoltà di concedere licenze di tale specie, informandone il Comando superiore il quale, se del caso, provvederà a commutare la breve licenza in licenza ordinaria cui eventualmente abbiano diritto.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie non possono concedersi brevi licenze se non dopo fruita l'intera licenza ordinaria, cui eventualmente abbiano diritto.

Alle guardie e guardie scelte in esperimento ed agli allievi possono essere concesse dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola licenze nei casi indicati ai numeri 1 e 3 dell'art. 125 e alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Le autorità che abbiano concesso brevi licenze per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno accertare nei modi che riterranno più opportuni la veridicità dei motivi stessi.

Licenze per l'estero.

Art. 128.

Le licenze per l'estero vengono concesse con le stesse norme stabilite per gli ufficiali e lo speciale permesso per il rilascio del passaporto viene compilato dall'autorità che concede la licenza.

Foglio di licenza.

Art. 129.

All'agente che va in licenza è rilasciato un foglio conforme al modello allegato n. 4.

La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data del relativo biglietto. La sua durata è calcolata in giorni effettivi, esclusi, per le brevi licenze, quelli pel viaggio di andata e ritorno.

L'agente deve rientrare al reparto entro le ore 24 del giorno nel quale la licenza scade.

Ritardi per forza maggiore.

Art. 130.

Non è computato come eccedente alla licenza il ritardo nel ritorno, causato da forza maggiore, comprovata con dichiarazione di autorità di P. S., di Comando di stazione di carabinieri Reali, o di altre autorità.

Obblighi degli agenti in licenza.

Art. 131.

L'agente, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza, deve, entro 24 ore, presentare personalmente il foglio di licenza al locale Comando di reparto degli agenti di P. S., se vi ha sede, ed in caso diverso all'ufficio di P. S. ed, in mancanza di questo, al Comando locale dei carabinieri Reali ed, in mancanza anche di questo, al sindaco del Comune, per il prescritto visto. Eguale formalità egli dovrà osservare nelle 24 ore precedenti alla partenza per il ritorno al reparto.

Il sottufficiale è dispensato dal presentare personalmente il biglietto di licenza per il visto, quando il comandante degli agenti di P. S. o dei carabinieri Reali sia ad esso inferiore di grado.

Art. 132.

Gli agenti in licenza ordinaria o straordinaria che, per il cambio di domicilio della famiglia, debbano passare la licenza in luogo diverso da quello per cui essa era stata richiesta, giunti nella nuova località, fanno apporre un nuovo visto al foglio, con le norme anzidette e comunicano direttamente e con lettera raccomandata al Comando da cui dipendono il cambiamento avvenuto.

Art. 133.

L'agente in licenza deve esibire il foglio di licenza ad ogni richiesta degli agenti di P. S. e dei carabinieri Reali.

Interruzione della licenza e rinvio al reparto.

Art. 134.

L'autorità di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali del luogo in cui l'agente fruisce della licenza può ingiungere all'agente di rientrare alla propria sede quando la presenza di lui, sia per condotta e sia per speciali comprovate circostanze, possa dar luogo a seri inconvenienti; nel caso di rifiuto può disporne l'accompagnamento.

L'autorità che ha preso tale provvedimento ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comando del reparto da cui dipende l'agente, con l'indicazione precisa delle cause che lo determinarono.

Accertate le eventuali responsabilità, il comandante del reparto, se ufficiale, e altrimenti il questore o il capo dell'ufficio di P. S. prenderanno i provvedimenti del caso.

Proroghe alle licenze.

Art. 135.

L'agente che, per speciali circostanze di famiglia, abbia bisogno di una proroga, deve per tempo mandare al proprio comandante di reparto la domanda, corredata da documenti comprovanti le cause che la rendono necessaria.

La nuova concessione ha luogo con le norme contenute nei precedenti articoli.

Se la concessione della proroga non giunge all'agente che l'ha domandata, prima del tempo che gli è necessario per raggiungere il proprio reparto, il funzionario di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali più prossimo può, frattanto, concedergli una proroga sino a 8 giorni, avvertendone il Comando del reparto interessato.

In caso contrario l'agente deve rientrare al reparto nel termine stabilito dal biglietto di licenza.

Art. 136.

L'agente che essendo in licenza si ammali deve entrare in un ospedale militare, a meno che non si tratti di un ammogliato che trovasi presso la propria famiglia, il quale può essere autorizzato dal proprio comandante di reparto a curarsi in casa per un periodo non superiore ai dieci giorni.

Se l'ospedale militare trovasi nella stessa località in cui l'agente fruisce della licenza, egli vi si presenta per essere ricoverato; in caso contrario si presenta al sindaco, richiedendolo di provvedere per la sua accettazione nell'ospedale civile del luogo, in quanto esista; in mancanza egli chiederà il ricovero nell'ospedale militare viciniore.

La Direzione dell'ospedale informa subito dell'avvenuto ricovero il comando interessato.

Art. 137.

Quando la malattia non consente il trasporto nell'ospedale dell'agente, questi fa pervenire, a mezzo dell'autorità di P. S. o del comando dei carabinieri Reali, un certificato medico attestante tale circostanza, certificato da rinnovarsi, occorrendo, di 10 in 10 giorni.

Art. 138.

I giorni che l'agente in licenza passa all'ospedale sono computati nella durata della licenza. Se vi rimane oltre la scadenza della licenza, uscendo dall'ospedale deve restituirsi immediatamente al reparto.

CAPO IV. — **Libera uscita - Permessi.**

Libera uscita - Permessi giornalieri o serali.

Art. 139.

La libera uscita giornaliera per gli agenti di P. S. è normalmente della durata di ore quattro.

Essa è fissata dal comandante del reparto, nelle ore e secondo i turni che saranno compatibili con le esigenze del

servizio, ed in modo che la ritirata non avvenga dopo le ore 22.

Un terzo della forza di ogni stazione, durante la libera uscita, dovrà rimanere in caserma.

I comandanti di compagnia e di tenenza, nonchè i funzionari capi dell'ufficio di P. S. pei reparti in cui manca l'ufficiale, possono concedere permessi giornalieri non superiori a dodici ore e permessi serali fino alle ore una.

Non possono concedersi permessi permanenti.

L'autorità di P. S. ha facoltà di sospendere la libera uscita ed i permessi, per ragioni di ordine pubblico.

L'ufficiale superiore addetto alla Scuola tecnica di polizia fissa le norme per la libera uscita e pei permessi degli allievi e del personale dipendente.

Nella concessione dei permessi deve tenersi conto della condotta dell'agente e, per gli allievi, anche del profitto in relazione alla diligenza che addimostrano.

Biglietti di permesso.

Art. 140.

L'agente che ottiene un permesso deve essere munito di apposito biglietto regolarmente firmato e timbrato, dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ora di inizio e quella di termine del permesso.

Detto biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta di superiori del Corpo.

Dopo fruito del permesso, il biglietto, a cura del comandante la stazione, viene ritirato.

Protrazione di orario per i marescialli.

Art. 141.

Ai marescialli, subordinatamente alle esigenze del servizio, è consentito di protrarre la libera uscita di un'ora.

TITOLO VIII.

Matrimoni.

Autorizzazione ministeriale.

Art. 142.

Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie non possono contrarre matrimonio, senza l'autorizzazione del Ministero.

Tale autorizzazione, dovendo considerarsi come premio, non può essere concessa che a coloro i quali abbiano dimostrato irreprensibile condotta, segnalandosi anche per servizi resi all'Amminitrazione, ed è rigidamente subordinata ai requisiti di moralità della sposa e della famiglia di lei.

L'accertamento di requisiti di cui sopra viene fatto dal comandante di reparto se ufficiale, ed, in caso diverso, dal questore, a mezzo dell'autorità di P. S. e dell'Arma dei carabinieri Reali.

Limitazione delle concessioni.

Art. 143.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i marescialli di 1ª classe, non potrà oltrepassare il 30 per cento della forza organica del Corpo.

L'autorizzazione però non potrà essere concessa fino a che l'agente non abbia compiuto dieci anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Non sono comprese nella percentuale di cui al primo comma le autorizzazioni a contrarre matrimonio che fossero consigliate da eccezionali, comprovate circostanze di famiglia a favore dei vedovi con prole.

Modalità pel matrimonio.

Art. 144.

Agli ufficiali ed agenti autorizzati a contrarre matrimonio viene rilasciata, dal Comando competente, se retto da ufficiale, ed in caso diverso, dal capo dell'ufficio di P. S., una dichiarazione in carta da bollo contenente gli estremi della autorizzazione ministeriale.

La validità di tale autorizzazione ha la durata di sei mesi, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato effettuato, il Comando ritirerà la dichiarazione e ne informerà l'Ispettorato superiore.

L'ufficiale od agente, appena celebrato il matrimonio, dovrà informarne il Comando da cui dipende, presentando poi, con tutta sollecitudine, copia autentica del relativo atto che sarà trasmesso al Ministero.

TITOLO IX.

Ricompense.

Specie delle ricompense.

Art. 145.

Le ricompense che possono essere concesse agli ufficiali ed agenti sono:

1° ricompense al valor militare, al valor di marina ed al valor civile;

2° medaglie al merito di servizio;

3° onorificenze cavalleresche;

4° premi di servizio ed encomi;

5° premi per servizi speciali, per i soli agenti.

Art. 146.

Le azioni di valore militare vengono ricompensate con le norme stabilite per il Regio esercito.

Le azioni di valore civile o di marina e le benemerenze di pubblica salute od altro sono ricompensate con le norme stabilite dalle relative disposizioni.

Medaglia al merito di servizio.

Art. 147.

La medaglia al merito di servizio coniata in argento, secondo il modello stabilito nell'allegato n. 5, è istituita per gli agenti che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nei Corpi di polizia.

Il periodo di esperimento, cui l'agente sia sottoposto prima della rinnovazione della ferma, non è computato agli effetti del tempo utile per la concessione di tale medaglia.

Alla stessa medaglia, coniata però in oro, hanno diritto anche gli ufficiali che abbiano compiuto, sempre nei Corpi di polizia, venti anni di servizio.

Per gli ufficiali ed agenti ex combattenti sarà computato come utile per la concessione anche il servizio prestato nel Regio esercito.

La spesa occorrente sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie

Art. 148.

La concessione di tale decorazione è fatta con decreto ministeriale, su segnalazione dell'Ispettorato superiore, corredata dello stato di servizio dell'interessato.

Di tale concessione viene presa nota in matricola.

Art. 149.

Il sottufficiale già fregiato della medaglia d'argento al merito di servizio, se venga promosso ufficiale, continuerà a fregiarsi di detta medaglia, sino a quando non avrà compiuto gli anni di servizio necessari per la commutazione in quella d'oro.

Art. 150.

Gli ufficiali e gli agenti che cessano dal servizio conserveranno il diritto a fregiarsi della medaglia.

Art. 151.

Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di detta onorificenza gli ufficiali che siano revocati dal servizio o destituiti.

Incorrono pure nella medesima perdita gli agenti dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo.

La perdita di tale diritto viene fatta constare con decreto Ministeriale motivato.

Onorificenze cavalleresche.

Art. 152.

Le onorificenze cavalleresche vengono conferite solo agli ufficiali ed ai marescialli di 1ª classe, esclusivamente su designazione delle autorità gerarchicamente superiori.

Premi di servizi ed encomi.

Art. 153.

I premi di servizio stabiliti con l'art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, a favore dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali saranno per quanto riguarda il personale del Corpo degli agenti di P. S., concessi direttamente dal Ministero in seguito a rapporto dei Prefetti, per operazioni di servizio di particolare importanza, in cui gli agenti abbiano dato prova di coraggio, di speciale capacità e di zelo, con utile rendimento.

I rapporti saranno corredati da una circostanziata relazione sull'operazione compiuta redatta dal funzionario di P. S. che diresse il servizio o dall'ufficiale del Corpo da cui dipende l'agente.

Per altri apprezzabili servizi, il Ministero, sempre su proposta dei Prefetti, farà luogo alla concessione di encomi.

I premi e gli encomi accordati dal Ministero dell'interno sono annotati in matricola e pubblicati nel Bollettino del personale.

Art. 154.

Quando, per importanti operazioni di servizio compiute in esecuzione di leggi speciali, i premi e gli encomi vengano concessi da altro Ministero, il Prefetto dovrà, appena avutane notizia, informarne il Ministero dell'interno, il quale disporrà per l'annotazione in matricola e per la pubblicazione nel Bollettino del personale.

Premi per servizi speciali.

Art. 155.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. avranno diritto, in conformità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali, ad un premio speciale per l'arresto dei seguenti individui:

1° di un militare dichiarato disertore, L. 20;
2° di un iscritto di leva dichiarato renitente, L. 20;
3° di un evaso dall'ergastolo, L. 50;
4° di un evaso dalla casa di pena:
a) se condannato oltre i venti anni, L. 30;
b) se a pena minore, L. 10;
5° di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:
a) se da 1 a 5 anni, L. 6;
b) se da 5 a 10 anni, L. 10;
c) se da 10 a 20 anni, L. 15;
d) se a tempo maggiore, L. 20.

I premi non sono dovuti agli agenti che abbiano responsabilità nelle evasioni.

E' accordato un premio di L. 3 agli agenti che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di alcune delle armi che il vigente Codice penale considera come insidiose. Nel caso di sequestro, in campagna o nelle vie pubbliche, di armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite della prescritta licenza, oppure di alcuno degli strumenti indicati nell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., quando siano portati senza giustificato motivo, il premio sarà di L. 2.

I premi non sono dovuti quando gli arresti e le contravvenzioni abbiano avuto luogo per responsabilità derivante da casi diversi da quelli sovraindicati.

Art. 156.

Le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, come quelle in materia fiscale, sulla caccia, sui pesi e misure, ecc.

TITOLO X.

TRASFERIMENTI.

Trasferimenti d'ufficio.

Art. 157.

I cambi di residenza degli ufficiali sono ordinati dal Ministero dell'interno, di propria iniziativa, su proposta dei Prefetti o su proposta dell'Ispettorato superiore. Nel terzo caso dovrà essere sentito il parere del Prefetto.

All'Ispettorato superiore ed ai Comandi di divisione è data però facoltà di disporre trasferimenti di ufficiali nella stessa sede.

I trasferimenti degli agenti ad altra sede sono disposti dal Ministero dell'interno, di propria iniziativa o su proposta dei Prefetti o dell'Ispettorato superiore, per ragioni di servizio, per motivi di famiglia e per cause disciplinari, originate da circostanze locali.

I trasferimenti che per ragioni di disciplina o di servizio si rendano necessari nella stessa Provincia possono essere disposti dal Prefetto; quelli che per le stesse ragioni si rendano necessari nella stessa sede sono disposti dal questore o dal comandante del reparto, se ufficiale, previa autorizzazione del questore.

Dove manca l'ufficiale, i movimenti interni sono ordinati dal capo dell'ufficio locale di P. S.

Trasferimenti su domanda.

Art. 158.

Quando non si oppongono motivi disciplinari o di servizio, gli ufficiali e gli agenti possono avanzare domanda di trasferimento ad altra sede:

gli ufficiali purchè abbiano prestato servizio almeno per due anni nella stessa residenza;

i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, purchè abbiano compiuto la prima ferma di servizio e si trovino da almeno due anni nella stessa residenza.

Le domande di trasferimento, indirizzate al Ministero dell'interno, vengono dai comandanti di reparto regolarmente istruite e trasmesse al questore, per l'ulteriore inoltro al Prefetto ed al Ministero.

Tanto il comandante il reparto, quanto il questore ed il Prefetto apporranno su tali domande il proprio parere.

Gli agenti che chiedono il cambio di reparto nella stessa sede devono trovarsi da almeno due anni al reparto che intendono lasciare.

Alle prescrizioni suaccennate fanno eccezione le domande motivate da ragioni di salute o da altre cause speciali ben constatate, ma sulla istanza degli agenti addetti ad incarichi speciali, deve essere sentito il parere del questore.

Indicazioni da comunicare in caso di trasferimento di agenti.

Art. 159.

All'atto del trasferimento definitivo degli agenti, il Comando del reparto da cui l'agente viene allontanato comunica, con lettera, a quello di destinazione oltre le ordinarie indicazioni, anche le seguenti:

1° effetti di armamento di cui l'agente è provvisto;

2° stato di conservazione di essi;

3° somma fondo vitto consegnata all'agente stesso in busta sigillata;

4° stato civile, indicando la situazione di famiglia, se ammogliato;

5° data in cui l'agente viene perduto di forza agli effetti delle diarie di casermaggio;

6° situazione assegni in conformità a quanto è disposto dall'art. 415.

Al Comando di destinazione vengono altresì trasmessi tutti i documenti del trasferito.

Documenti di viaggio.

Art. 160.

I documenti di viaggio sono firmati e rilasciati a cura del comandante del reparto.

Sul foglio di viaggio, tanto nei casi di trasferimento, quanto nei casi di servizio fuori residenza dovrà essere sempre indicata la somma fondo vitto consegnata all'agente in busta sigillata.

Sistemazione conti degli agenti trasferiti.

Art. 161.

Ad ogni agente traslocato viene dal comandante il reparto, chiuso a tutto il giorno della partenza, il conto del vitto. Il relativo quaderno viene firmato dall'agente trasferito che, con tale firma, dichiara di riconoscere l'esattezza del suo conto.

Gli assegni relativi al mese in cui avviene la traslocazione sono corrisposti a cura del Comando di provenienza se la partenza per la nuova sede si verifica dopo il 16 del mese; dal Comando di destinazione in caso diverso.

Incombenti da praticarsi prima della partenza dell'agente.

Art. 162.

Prima di far partire un agente traslocato, il comandante diretto del reparto deve riconoscere l'esistenza e lo stato d'uso dei materiali dell'Amministrazione e di quelli di casermaggio affidati all'agente e deve altresì assicurarsi della buona conservazione delle armi e del corredo.

In caso di rilievi ne farà menzione nella lettera di cui all'art. 159.

Art. 163.

Il passaggio degli effetti in consegna all'agente trasferito tra il Comando di provenienza e quello di destinazione deve constare da buoni di scarico e da buoni di carico firmati, rispettivamente, dai Comandi predetti.

Termine per l'esecuzione dei trasferimenti.

Art. 164.

Gli ufficiali trasferiti devono raggiungere la nuova residenza nel limite di venti giorni, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo non venga diversamente disposto dall'ordine di traslocazione.

Art. 165.

L'agente traslocato deve partire per la nuova destinazione non più tardi del 12° giorno, a decorrere da quello in cui l'ordine della traslocazione sarà pervenuto all'interessato, se è ammogliato, e del 6° giorno, se celibe, a meno che nell'ordine stesso non sia diversamente disposto.

Art. 166.

Se, per ragioni di malattia o per altre cause di legittimo impedimento, l'ufficiale o l'agente trasferito non possa partire entro il termine stabilito, il Comando del reparto di provenienza ne dà avviso a quello di destinazione e al Ministero.

Per gli agenti trasferiti nell'interno del reparto, che venissero a trovarsi nel medesimo caso, viene parimenti dato avviso dal comando di provenienza a quello di destinazione e ne è pure informato il Comando che ha disposto il movimento.

Segnalazione trasferimenti.

Art. 167.

Le Prefetture competenti cureranno le segnalazioni al Ministero delle date di partenza e di arrivo degli ufficiali ed agenti trasferiti.

Indennità di trasferimento.

Art. 168.

Gli ufficiali e gli agenti trasferiti e le loro famiglie hanno diritto alle varie indennità e rimborso di spese per trasporto personale e delle masserizie, stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, tanto sulle ferrovie quanto per mare e per via ordinaria.

Trasmissione di Comando in caso di trasferimento.

Art. 169.

Ogni incaricato di Comando trasferito ad altra residenza, prima di partire deve fare, a chi lo sostituisce, la consegna del proprio ufficio rimettendogli tutti i documenti e le carte prescritte, nonchè le armi e il materiale dello Stato e le somme che ha in deposito.

La consegna deve essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e verbale, dei quali sono redatti tre originali da servire uno per ciascuno agli interessati, ed il terzo per gli atti del Comando immediatamente superiore ove esista, ed in caso contrario, per gli atti dell'ufficio di P. S.

Alla consegna tra graduati assiste l'ufficiale diretto, se risiede in luogo, oppure un funzionario di P. S. delegato dal capo di ufficio.

I verbali e gli inventari devono essere firmati anche dal rappresentante l'impresa casermaggio, per la parte che la riguarda.

TITOLO XI.

Doveri generali e particolari dei componenti il Corpo.

Spirito di Corpo.

Art. 170.

L'avere in comune un altissimo scopo, quale è quello per cui è istituito il Corpo, la comunanza delle fatiche, dei pericoli, degli eventi prosperi o avversi, la frequente necessità di reciproco aiuto stabiliscono tra tutti gli appartenenti al Corpo strettissimi vincoli di solidarietà ed ingenerano un sentimento di accordo e di unione, che dicesi spirito di corpo.

Per questo sentimento, che è più forte in chi è più generoso, l'agente si deve spogliare dell'amor proprio e dell'interesse individuale, per estenderli a tutto il Corpo di cui esso fa parte; le glorie e le sventure di questo, sono glorie e sventure proprie; ognuno deve accendersi di nobile emulazione e di zelo, per assicurare al Corpo stesso, con un nome intemerato, la fiducia e l'amore della Nazione; ognuno fa a gara per dare ad esso reputazione ed onore con le proprie fatiche ed, occorrendo, col sacrificio di sè medesimo.

Ognuno deve riguardare la reputazione e l'onore del Corpo, come fossero l'onore e la reputazione suoi propri e, non soltanto deve astenersi da ogni atto o parola che possa recare offesa e dimostrare poco attaccamento al Corpo, ma deve adoperarsi quanto più può per accrescerne il lustro.

Nel caso che qualche agente mancasse sciaguratamente all'onore, l'opinione dei suoi compagni dev'essere sollecita a condannarlo ed a respingere ogni solidarietà nel suo fallo.

Art. 171.

Gli agenti del Corpo devono considerarsi come membri di una sola famiglia, usare fra di loro modi schietti e cortesi, apprezzare lealmente i meriti altrui, astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapori o dare motivo a risentimenti e porgersi in ogni necessità scambievole assistenza e conforto.

L'inferiore si acquista la benevolenza dei superiori unicamente con quel serio contegno, che è proprio del vero merito, e col coscenzioso adempimento dei suoi doveri.

Il superiore ne lo ricambia con la bontà, con la sollecitudine paterna per il suo benessere materiale e morale, soccorrendo di consigli la minore sua esperienza, e vegliando affinchè siano usate tutte quelle precauzioni igieniche per la sua salute, che sono conciliabili col servizio.

Il superiore ha speciale cura di spegnere prontamente ogni germe di discordia, che sia per nascere fra i suoi subordinati, col punirne severamente gli autori e col guardarsi dall'influenza eccessiva che altri tenti di acquistare su di lui, influenza sempre funesta alla concordia e alla buona armonia.

Doveri generali dei componenti il Corpo.

Art. 172.

Tutti i doveri degli appartenenti al Corpo sono riassunti nella formula del giuramento, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Col giuramento l'agente vincola la sua parola d'onore; perciò l'agente spergiuro è macchiato d'infamia, sia nella sua qualità di agente, sia in quella di cittadino.

Doveri morali di ogni agente.

Art. 173.

L'agente deve proporsi per norma costante delle sue azioni l'alta idea del dovere, il che varrà a rendergli abituale lo spirito di abnegazione e di sacrificio e a fargli sopportare più agevolmente disagi e privazioni, intrepido nei pericoli, generoso in ogni occorrenza.

L'agente non deve appartenere ad alcuna associazione politica e tanto meno ad associazioni che si propongono scopi occulti o contrari allo spirito del giuramento prestato.

L'agente deve in ogni tempo essere esempio di osservanza dei doveri civili e dei buoni costumi, nè deve mai proferire imprecazioni, bestemmie e parole ripugnanti al senso morale.

Stretto e costante osservatore delle leggi dell'onore, deve sempre ed in ogni circostanza mostrarsi schietto, leale, disinteressato, ordinato nei suoi affari, alieno dalle pratiche meno decorose, come pure dai giuochi d'azzardo, in cui troppo spesso, oltre al tempo ed al denaro, si sciupa anche l'onore.

Regolato nelle spese, deve guardarsi dal vizio di contrarre debiti, abitudine funesta, indizio di vita disordinata e fonte di deplorevoli conseguenze per la condotta e la carriera. L'esatta osservanza dei propri impegni deve essere per l'agente una questione, non soltanto di onore individuale, ma di onore e d'interesse del corpo sul quale viene a riversarsi il discredito prodotto dai vizi di ogni suo componente.

Cura della persona.

Art. 174.

Si deve sempre curare la massima nettezza nella persona e nel vestire, schivando ogni soverchia attillatura.

L'agente può lasciare crescere i baffi ovvero tenerli rasi, e può portare la barba di qualunque foggia, purchè corta.

I capelli devono essere tenuti corti tanto da lasciare scoperti fronte, orecchie e collo.

Doveri propri del superiore.

Art. 175.

Il superiore deve tener per norma costante del suo operare che il grado e il comando gli sono dati per essere impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio

della società, e per fare osservare ed applicare dai suoi dipendenti le leggi ed i regolamenti, che emanano dai poteri costituiti dello Stato. Spetta, quindi a lui, per il primo, di dare ai suoi subordinati l'esempio del rispetto alla disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti e questo dovere cresce quanto più elevato è il suo grado.

Deve rivolgere tutte le sue cure a sviluppare, entro la cerchia delle proprie attribuzioni, l'istruzione dei suoi subordinati, a conoscerli intimamente per utilizzare le varie capacità, a mantenere fra essi una severa disciplina, che è la base essenziale dell'ordine e della forza in ogni Corpo armato.

Spetta al superiore infondere e coltivare nei dipendenti lo spirito di Corpo ed i sentimenti di cameratismo e di stima reciproca. Egli deve reprimere prontamente ogni germe di discordia fra i dipendenti, ed abituarli ad usare, anche tra di loro, modi cortesi, schietti e cordiali, ad astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapori o risentimenti, a mostrarsi disinteressati, scevri di ogni invidia, pronti a prestare ai compagni assistenza ed aiuto in ogni occasione.

Uguali sentimenti di cameratismo debbono infondersi ai dipendenti verso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e altri Corpi armati dello Stato, basandosi sul concetto che tutti sono al servizio del Paese, che devono mirare all'unico fine del benessere generale della Nazione.

Il superiore deve porre ogni studio per prevenire le mancanze dei suoi dipendenti: deve adoperare verso tutti uguale fermezza e bontà, giustizia pronta ed imparziale; ordini chiari, brevi e precisi, contegno dignitoso ed affabile, alieno dalla superbia non meno che dalla dimestichezza: s'astiene da ogni maniera risentita ed ingiuriosa, dimostrando con la calma del suo contegno come egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere: evita i rigori superflui, le punizioni non determinate dal regolamento, rifugge da ogni atto od espressione oltraggiante, al pari che da ogni modo inurbano e sconveniente.

A conciliargli il rispetto e la stima dei subordinati varranno sopratutto la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto adempimento dei suoi doveri e l'essere inesorabile nell'esigerlo dai suoi dipendenti, l'affrontare per primo ogni pericolo e lo interessarsi costantemente a promuovere il benessere materiale e morale di suoi dipendenti.

Il superiore deve vegliare perchè i graduati tengano gelosamente alto il decoro del grado e dell'autorità. Ciò otterrà praticando i giusti principî della gerarchia, lasciando cioè a ciascuno la libertà di azione che gli compete e che ne determina la responsabilità ed astenendosi dall'esercitare, esso, le attribuzioni degli inferiori, salvo che circostanze eccezionali non richieggano il suo intervento diretto.

Anche fuori di servizio, reprime gli atti ed il contegno contrari alla disciplina ed al decoro ed in ogni circostanza inspira, tra i dipendenti, con l'esempio e con la parola la stima nei superiori e la fiducia negli ordini loro.

Doveri dell'ispettore superiore.

Art. 176.

L'ispettore superiore esercita, alla diretta dipendenza del capo della Divisione personale di P. S., le attribuzioni di comandante del Corpo e tutte quelle attribuzioni demandategli dal presente regolamento, ed in particolar modo dall'art. 3.

Doveri del comandante la Divisione.

Art. 177.

Il comandante di Divisione giornalmente, all'ora stabilita, fa al questore la relazione sull'andamento del reparto e su quanto può interessarlo; riceve le disposizioni ordinarie e speciali di servizio e, a mezzo dei dipendenti Comandi, ne cura la esatta esecuzione.

Egli vigila sull'andamento delle compagnie dipendenti, specie per quanto si riferisce alla disciplina ed alla amministrazione.

Inoltre, pur lasciando ai comandanti di compagnia la necessaria libertà d'azione e l'adeguata responsabilità, interviene personalmente quando speciali ed importanti contingenze disciplinari o di servizio lo richiedano.

Disimpegna, infine, tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente regolamento.

Doveri del comandante di compagnia.

Art. 178.

Il comandante di compagnia, nelle sedi di Comando superiore, ha più specialmente l'incarico di mantenere costanti relazioni coi commissari delle sezioni presso le quali sono addette le stazioni dipendenti, allo scopo di facilitare ed assicurare il regolare andamento dei servizi disposti dai detti commissari e di ovviare a qualsiasi inconveniente.

Egli dà ai Comandi di stazione le direttive sulle istruzioni regolamentari da impartire ai dipendenti ed impartisce personalmente, o a mezzo dei suoi ufficiali, quelle istruzioni, specialmente morali, che possono meglio essere svolte dall'ufficiale. Assume personalmente il comando effettivo dei reparti comandati in servizio di ordine pubblico, quando ciò è richiesto, sia dal numero degli agenti, sia dalla importanza del servizio stesso. Controlla con la maggiore frequenza possibile, tanto di giorno che di notte, l'esecuzione dei servizi affidati ai propri dipendenti. Visita o fa visitare dai suoi ufficiali gli agenti ricoverati in luoghi di cura ed esercita assidua vigilanza sull'accasermamento e sulla mensa in comune dei propri reparti. Attende infine a tutte le altre attribuzioni inerenti al proprio grado e indicate nel presente regolamento.

Doveri dei comandanti di compagnia e di tenenze autonome.

Art. 179.

Il comandante di compagnia e di tenenza autonoma ha in genere le attribuzioni dei comandanti di compagnia, a norma dell'articolo precedente.

Egli giornalmente, all'ora stabilita, si presenta al questore o al capo dell'ufficio di P. S., facendogli la relazione sull'andamento dei reparti e su quanto può interessarlo, ricevendone le disposizioni di servizio, di cui deve curare la regolare esecuzione.

Doveri del comandante la stazione.

Art. 180.

Il comandante la stazione, giornalmente, all'ora stabilita, si presenta al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, per informarlo sulle novità, sul servizio e sulla situazione del reparto e per ricevere gli ordini di cui deve curare la precisa esecuzione.

Ripartisce, tenuto conto delle disposizioni avute dal capo dell'ufficio di P. S., tra i componenti la stazione i turni

di pattuglia e di piantone, nonchè i servizi interni, in modo che, di regola, tutti concorrano, in uguale misura, ai vari servizi. I turni di servizio esterno hanno la precedenza su quelli di servizio interno.

Egli partecipa alla esecuzione effettiva del servizio d'ordine pubblico e controlla tutto il servizio ordinario, con saltuarie verifiche durante le 24 ore.

Il predetto comandante risponde di qualunque infrazione od inconveniente, che si verifichi nella stazione e che sia imputabile a mancanza di direzione o ad incuria, spettando ad esso di dare indirizzo ed istruzioni al dipendente personale, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.

Rientra in modo particolare fra i compiti del comandante di stazione:

a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di territorio assegnato alla stazione, a seconda delle prescrizioni del competente ufficio di P. S. e delle disposizioni impartite dai superiori;

b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuità e l'efficacia del servizio. Quando, per mancanza di personale o per altri motivi, non possa darsi esecuzione integrale agli ordini ricevuti, egli deve provocarne in tempo le necessarie modificazioni o chiedere l'aumento della forza;

c) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti della stazione o affidarle ai graduati od alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne la direzione effettiva;

d) segnalare ai superiori prontamente le irregolarità riscontrate nei vari servizi, le mancanze dei dipendenti e le eventuali malattie;

e) tenere al corrente il registro di servizio della stazione e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le stazioni dal regolamento del corpo o da speciali disposizioni;

f) osservare e far osservare tutte le norme per l'ordine interno delle caserme;

g) impartire al personale dipendente l'istruzione regolamentare e militare;

h) passare la rivista dell'armamento del personale, periodicamente, almeno una volta ogni mese, e di volta in volta per ogni agente nuovo assegnato al reparto;

i) curare che tutte le armi esistenti nella stazione, comprese quelle degli agenti che ritornano dal servizio, siano conservate sempre assolutamente scariche, pulite e atte all'uso;

l) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati ed inservibili;

m) vigilare che non si asportino dalla stazione effetti di casermaggio, oppure oggetti di armamento senza permesso;

n) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o dell'amministrazione della stazione richiedano;

o) visitare con la maggiore frequenza possibile gli ammalati della propria stazione ricoverati nei luoghi di cura;

p) attendere infine a tutti gli incombenti inerenti al proprio grado e risultanti dal presente regolamento.

Il comandane la stazione, in assenza dei funzionari di P. S., deve eseguire personalmente gli atti di particolare urgenza per cui richiedasi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Norme di tratto fra superiori ed inferiori.

Art. 181.

L'ufficiale ed il sottufficiale danno del voi alla guardia scelta e alla guardia e così la guardia scelta alla guardia.

L'ufficiale parla in terza persona al sottufficiale.

L'inferiore parla al superiore in terza persona.

Allorchè si chiama o si nomina un ufficiale od un graduato, è sempre obbligo di indicare il grado, senza titoli di nobiltà o di ordini cavallereschi.

Gli inferiori, però, alla indicazione del grado degli ufficiali, devono premettere la parola « signor ».

In servizio deve cessare ogni famigliarità tra superiore ed inferiore. Nessun legame di parentela o d'intimità dispensa l'inferiore dall'osservanza del più rispettoso contegno, ed il superiore dal dovere di esigerlo.

Sottoscrizioni collettive.

Art. 182.

E' proibito all'agente di farsi iniziatore di sottoscrizioni.

Ogni superiore, che venga sollecitato per sottoscrizioni filantropiche, può, in via eccezionale ed in caso di particolari bisogni, consentirle, ma non deve mai darne partecipazione in forma ufficiale ai propri dipendenti, astenendosi anzi dall'esercitare a questo riguardo su di essi qualsiasi influenza, anche indiretta, e non permettendo che a tale titolo vengano fatte anticipazioni o pagamenti sui fondi dello Stato.

E' vietato fare regali collettivi a qualunque superiore, anche se cessi dalla carica.

Gerarchia. Subordinazione.

Art. 183.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da detta sottomissione risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio ed in tutto ciò che deriva dall'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Art. 184.

Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore e a menomare, in qualunque modo, la considerazione in cui esso deve essere tenuto.

Commette grave mancanza l'agente che discuta o critichi gli ordini del superiore; la mancanza poi è gravisima, se commessa in presenza di inferiori. Anche quando nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi si manifestassero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti, l'inferiore invece di esagerarli, deve fare tutto il possibile per sormontarli, poichè ciò è necessario nell'interesse del servizio.

Art. 185.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. debbono ubbidienza al proprio uguale in grado se, per ragioni di anzianità, a questi è devoluto il comando e la direzione del servizio.

Art. 186.

L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche si creda gravato od ingiustamente punito. Egli può presentare i suoi reclami, nella forma prescritta dall'art. 189, ma sempre dopo eseguito l'ordine o subita la punizione.

La graduazione della subordinazione gerarchica è la seguente:

1. Allievo: (allievo carabiniere - soldato)
2. Guardia (carabiniere - caporale)
3. Guardia scelta (appuntato CC. RR. - caporale maggiore)

Sottufficiali.

4. Vice brigadiere (vice brig. CC. RR. - sergente)
5. Brigadiere (brigadiere CC. RR. - sergente maggiore)
6. Maresciallo di 3ª classe (maresc. ordinario)
7. Maresciallo di 2ª classe (maresc. capo)
8. Maresciallo di 1ª classe (maresc. maggiore)

Ufficiali inferiori.

9. Comandante di 3ª classe (sottotenente)
10. Comandante di 2ª classe (tenente)
11. Comandante di 1ª classe (capitano)

Ufficiali superiori.

12. Ispettore di 2ª classe (maggiore)
13. Ispettore di 1ª classe (ten. colonnello)
14. Ispettore superiore (colonnello)

Art. 187.

Tutti i funzionari di P. S. sono superiori ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie al pari degli ufficiali e perciò le mancanze commesse in confronto di essi sono punite a tenore del presente regolamento.

Art. 188.

Gli ufficiali, fermo l'ordine gerarchico dei rispettivi gradi, dipendono disciplinarmente dal Prefetto, dal questore e dal Sottoprefetto.

L'ispettore superiore dipende, sempre agli effetti della disciplina, dal Ministero dell'interno e, per esso, dal capo della polizia.

Art. 189.

Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.

Corrispondenza col Ministero.

Art. 190.

Tutti i Comandi, nella corrispondenza con il Ministero dell'interno, debbono osservare, a seconda dei casi, il tramite dei Prefetti o dell'Ispettorato superiore.

Obbligo del saluto.

Art. 191.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono il saluto:

1° alle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre;
2° al Sommo Pontefice;
3° ai Capi di Stati esteri;
4° ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;
5° ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insgne dell'Ordine;
6° ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni;
7° alle bandiere del Regio esercito e della Regia marina ed a quelle dei municipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore, decorate di medaglia d'oro al valor militare;
8° ai prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori generali di P. S., ai questori, sottoprefetti e funzionari di P. S., che siano conosciuti e che rivestano grado superiore;
9° ai superiori gerarchici del Corpo.

Art. 192.

Lungo le vie percorse dalle LL. MM. o da Principi Reali, gli agenti del Corpo, che vi sono comandati di servizio, sono dispensati da ogni obbligo di saluto al loro passaggio, per non interrompere in alcun modo la costante ed oculata vigilanza che tale importante servizio richiede e che essi devono esercitare sulle persone e località circostanti.

TITOLO XII.

ORDINAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

CAPO I. — Parte generale.

Dipendenza e dislocazione dei reparti.

Art. 193.

I componenti del Corpo degli agenti di P. S. sono per il servizio in genere a disposizione dei Prefetti, dei Sottoprefetti, dei questori e dei funzionari capi di uffici di P. S. distaccati.

In ogni sede di Questura, a seconda dell'importanza, presta servizio una divisione, una compagnia, una tenenza od una stazione di agenti di P. S.

A seconda delle contingenze del servizio, il Ministero può autorizzare la costituzione di reparti presso sedi di sottoprefettura o presso uffici distaccati di P. S.

Nell'ordinamento dei servizi fissi di polizia i questori terranno presente l'opportunità di suddividere le giurisdizioni territoriali degli uffici sezionali dipendenti in zone ed isolati.

Art. 194.

Quando, per motivi di ordine pubblico sia disposta la permanenza in ufficio dei funzionari di P. S., anche gli ufficiali hanno il dovere di tenersi a disposizione del questore.

In casi speciali, il questore può disporre che un ufficiale sia comandato, a sua disposizione, in servizio notturno presso il Comando o presso la Questura.

Art. 195.

Quando si temono minacce per l'ordine pubblico, in occasione di comizi, dimostrazioni, tumulti, ecc., gli ufficiali debbono assumere il comando degli agenti inviati nelle località minacciate, per guidarli a seconda delle disposizioni del funzionario di P. S. preposto al servizio.

Impiego dei tecnici in servizio di istituto.

Art. 196.

La qualità di « tecnici » non dispensa in nessun modo gli agenti che ne sono rivestiti, dagli obblighi generali degli appartenenti al Corpo. Essi, quindi, sono, al pari degli altri,

considerati permanentemente in servizio. Non dovranno però essere distolti dalle loro speciali attribuzioni tecniche, se non per gravi ed eccezionali esigenze di servizio.

La facoltà d'impiegare tali agenti in servizio d'istituto è devoluta ai questori.

Impiego dei trombettieri in servizi d'istituto.

Art. 197.

Gli agenti che coprono la carica di trombettieri presso reparti territoriali prendono parte a tutti i servizi d'istituto e di caserma.

Possono essere dispensati da tali servizi soltanto quando vengono impiegati, come trombettieri, in servizio di ordine pubblico.

I trombettieri addetti alla Scuola hanno gli stessi obblighi.

Essi si riuniscono per le istruzioni militari degli allievi e costituiscono la fanfara.

Contegno degli agenti in servizio.

Art. 198.

Gli agenti non devono mai dimenticare che, per la buona riuscita del servizio, debbono godere la stima e la fiducia del pubblico, e che, ad acquistarla valgono la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto, coscienzioso adempimento dei loro doveri, i modi educati, non meno che lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che le leggi accordano ai cittadini.

Art. 199.

Gli agenti del Corpo dovranno sempre tener presente che, per invitare una persona a dar conto di sè od a giustificare la propria identità, occorre che essa dia motivo, col suo contegno, a fondati e seri sospetti.

L'azione degli agenti, in simili contingenze, dev'essere informata a scrupoloso rispetto della libertà individuale; essi pertanto devono procedere con prudenza e discernimento, spiegando molto tatto ed accortezza nel valutare i casi in cui può essere utile di richiedere giustificazioni.

Essi devono facilitare all'individuo fermato i mezzi per comprovare la propria identità ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le prove e gli elementi che all'uopo fossero offerti. Solo quando le giustificazioni prodotte non valessero a dissipare i sospetti ragionevolmente sorti, dovranno gli agenti invitare le persone sconosciute a seguirli nel più vicino ufficio di P. S.

Art. 200.

Nei casi di flagrante reato di azione pubblica, gli agenti intervengono per gli accertamenti. Quando ne sorga la necessità, procedono, nei limiti e nelle forme di legge, a perquisizioni personali e domiciliari.

Gli oggetti che si riferiscono al reato e quelli che hanno servito a commetterlo, vanno sequestrati.

Art. 201.

L'intromissione negli affari dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di servizio, costituisce molestia biasimevole e quindi gli agenti del Corpo non debbono intervenire senza necessità.

Quando tale intervento fosse necessario, devono agire con prontezza, calma e prudenza, fattori questi che permettono di valutare sempre esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati dalle leggi.

Art. 202.

Gli agenti, quando abbiano motivo di constatare reati di azione privata, avvertono le parti lese o danneggiate della facoltà che loro spetta di sporgere regolare denuncia o querela all'ufficio di P. S. competente.

Se però una persona lesa o danneggiata da un reato di azione privata chiede nel momento in cui il reato si compie o sta per compiersi, l'intervento degli agenti, questi, se le ragioni della persona lesa o danneggiata sono evidenti e non può sorgere nessun dubbio sull'esistenza del reato, intervengono per impedirlo, arrestando anche, se necessario i responsabili.

Se invece le ragioni non sono evidenti e non è bene accertato che trattasi di reato, invitano le parti a seguirli nell'ufficio di P. S.

Art. 203.

Le misure di precauzione ed anche quelle di repressione che fossero obbligati a prendere, non devono mai andare disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con la loro responsabilità e con gli interessi della giustizia. In breve, il contegno degli agenti del Corpo, nell'esercizio delle loro funzioni, dev'essere fermo, dignitoso, sereno, alieno da qualsiasi familiarità e sempre educato e corretto.

Art. 204.

La prudenza, che gli agenti devono portare in ogni operazione di servizio, non scema però in essi l'obbligo di esser risoluti ed energici, affinchè la forza rimanga sempre alla legge quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 205.

Gli agenti, che in qualsiasi contingenza di servizio si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare resistenza o rivolta, possono richiedere l'appoggio di altri agenti della forza pubblica o dei militari che si trovino presenti.

Art. 206.

Gli agenti devono sempre mostrarsi urbani e cortesi verso coloro che li richiedessero di notizie e d'indicazioni, dimostrando tutta la premura di assecondarli, in quanto il loro dovere e l'interesse del servizio non vi si oppongano. Gli agenti in servizio, nel dare le indicazioni, non devono indugiarsi in superflue conversazioni, per non distrarsi dal servizio stesso.

Segnalazioni dopo ultimato il servizio.

Art. 207.

Ogni agente, ultimato il turno di servizio, segna in apposito brogliaccio esistente nel corpo di guardia le eventuali novità verificatesi durante il servizio stesso, ed i controlli avuti dai sottufficiali.

Art. 208.

Di ogni operazione di servizio, gli agenti compilano, a seconda dei casi, rapporto o verbale, che viene immediatamente trasmesso dal comandante la stazione al capo dell'ufficio di P. S.

I rapporti o verbali compilati dagli ufficiali vengono trasmessi direttamente agli uffici di P. S.

CAPO II. — Parte speciale.

Piantoni agli isolati.

Art. 209.

I piantoni agli isolati e alle zone debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza con ogni attenzione in modo da prevenire possibilmente ogni delitto o da reprimerlo sollecitamente. Sorvegliano ogni persona che dia sospetto, curano la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; impediscono l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete e concorrono a mantenere l'ordine e la regolarità nella circolazione.

Curano il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediscono i guasti ai monumenti, ai pubblici giardini, nonchè qualsiasi danneggiamento agli impianti per la pubblica illuminazione ed a quelli telegrafici e telefonici. Impediscono che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie, ecc., rechino molestia ai cittadini.

Prestano protezione ed aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli ed agli infermi. Offrono spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarrite, ed ai forestieri.

Devono conoscere bene e perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati. Impediscono altresì ogni offesa alla pubblica decenza ed al buon costume.

Accertano di propria iniziativa e contestano su denunzia dei privati le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, dalle leggi e dai regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Riferiscono subito al rispettivo comandante di stazione, che a sua volta ne informerà l'ufficio di P. S. ed il proprio ufficiale diretto, ogni contingenza che potesse interessare l'ordine pubblico e la pubblica incolumità. Quando si verifichi un incendio, richiedono altresì l'intervento dei pompieri, prestando intanto la loro opera per la estinzione del fuoco e per mettere in salvo le persone e le cose.

Trovando individui morti sulla pubblica via, curano che ne siano informati l'ufficio di P. S. ed il comandante di stazione, custodendo intanto il cadavere, il quale non dovrà essere rimosso, nè toccato da alcuno, fino all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Accorgendosi che siano rimasti, di notte, aperti ed incustoditi negozi o magazzini, case, ecc., curano che ne siano avvertiti prontamente gl'interessati. Vigilano le cassette postali per impedire che se ne sottraggano lettere o vi si rechi danno.

Vigilano che non siano lacerati o distrutti manifesti affissi dalle pubbliche autorità.

Sorvegliano la parte esterna dei locali ad uso di istituti di credito e di uffici finanziari aventi gestione di denaro pubblico.

Speciale vigilanza eseguiscono sull'osservanza delle leggi sul porto delle armi e sui pubblici esercizi.

Curano, infine, l'osservanza di tutte le speciali consegne che ricevono dai capi d'ufficio di P. S.

Art. 210.

I piantoni prestano più specialmente servizio presso località importanti della città, come piazze, crocevia, ingressi a pubbliche passeggiate, giardini pubblici, stazioni di vetture tramviarie, ecc.

Pattuglie e pattuglioni.

Art. 211.

Il servizio di pattuglia viene, normalmente, eseguito di notte sia con uomini espressamente comandati, sia mediante l'accoppiamento di due piantoni di zone contigue. In questo caso le pattuglie sorvegliano le due rispettive zone.

Le pattuglie hanno in genere le stesse funzioni e gli stessi doveri dei piantoni.

Quando i funzionari lo reputano opportuno possono disporre la formazione di pattuglioni speciali a complemento dei servizi di pattuglia.

Piantoni e pattuglie fissi.

Art. 212.

I piantoni e le pattuglie fissi, oltre alle eventuali speciali consegne ed in quanto queste lo consentano, hanno gli stessi obblighi di cui all'art. 209.

Art. 213.

Il personale adibito ai servizi di piantone o di pattuglia presterà normalmente in media otto ore, su ventiquattro, di servizio diviso in due turni di 4 ore ciascuno, con un conveniente periodo di riposo tra un turno e l'altro.

L'orario e i turni di servizio potranno tuttavia essere protratti quando ciò sia riconosciuto assolutamente necessario per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 214.

La disposizione di cui all'articolo precedente non è applicabile agli agenti addetti ai servizi d'investigazione; essi sono tenuti ad osservare gli orari che sono richiesti dalla natura e dalla durata delle operazioni loro affidate.

Art. 215.

Il controllo dei vari servizi, interni ed esterni, e specialmente di quello delle pattuglie e dei piantoni, è affidato ai marescialli e brigadieri.

Tutti i vice brigadieri, le guardie scelte e le guardie, ed in caso di bisogno anche i brigadieri, concorrono ai servizi di piantone e di pattuglia.

Possibilmente saranno comandanti di servizio agli stessi posti sempre gli stessi uomini.

Art. 216.

I piantoni e le pattuglie fisse ricevono il cambio sul posto.

Assistenza ai teatri e agli spettacoli pubblici.

Art. 217.

Gli agenti comandati di servizio ai teatri devono attenersi alla scrupolosa osservanza della consegna che ricevono dai funzionari preposti a tale servizio.

Nel caso che in teatro venissero commessi reati, essi debbono procedere a seconda delle norme generali, ma con la prudenza e col tatto richiesti dal luogo e devono, in ogni caso, informarne immediatamente il funzionario dirigente il servizio.

Sarà cura degli agenti di verificare, anche ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite dei teatri siano interamente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa dall'interno aprirle senza difficoltà.

Rilevando infrazioni a tali prescrizioni, si limiteranno ad informarne il funzionario presente ed, in caso di assenza di questi, il sottufficiale più elevato in grado.

Gli agenti di servizio al teatro debbono collocarsi nei posti stabiliti, rimanendo ben composti in piedi, in silenzio, a capo scoperto, e tenendo contegno serio e dignitoso.

Art. 218.

Gli agenti comandati ad altri spettacoli pubblici si attengono, come si è detto per i teatri, alle consegne ricevute dal dirigente il servizio. Qualora non ricevessero speciali istruzioni, vigilano e provvedono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 219.

Salvo i casi di flagrante reato o di speciali circostanze concernenti la sicurezza o l'incolumità pubblica, gli agenti non possono introdursi dove si tengono balli, spettacoli e feste private.

Art. 220.

Comandati d'assistenza a balli pubblici e privati, si rammenteranno sempre che è loro espressamente proibito di prendere parte al ballo o di partecipare altrimenti alle feste, di deporre, anche momentaneamente, le loro armi, di accettare cibi e bevande, dovendo mantenersi sempre con contegno decoroso, in grado di potere, all'occorrenza, intervenire legalmente.

Art. 221.

Il servizio di vigilanza ai teatri ed agli spettacoli pubblici ha grande importanza per il numero delle persone riunite e deve spesso esser controllato dagli ufficiali. A tale scopo l'ufficiale di grado più elevato o quello che lo sostituisce ha diritto, in ogni città, a spese del concessionario, ad un posto distinto (poltrona).

L'autorità di P. S. curerà l'osservanza, da parte del concessionario, di tale prescrizione.

Vigilanza negli scali marittimi e nelle stazioni ferroviarie.

Art. 222.

Gli agenti comandati di servizio alle stazioni ferroviarie e marittime, oltre agli obblighi generali che loro incombono e a quelli di servizio disposti dall'ufficio di P. S. da cui dipendono, devono:

a) essere possibilmente presenti all'arrivo e partenza dei treni e dei vapori;

b) provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei passeggeri;

c) vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno, che non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaiuoli, vetturini e simili, fornendo, con tutta urbanità, alle persone che le richiedono, quelle notizie di cui avessero bisogno e che non fossero di danno al servizio;

d) vigilare sui passeggeri sospetti e segnalare il loro arrivo al proprio comandante di stazione, che ne avvertirà subito l'autorità di P. S.;

e) vigilare i depositi delle merci per impedire furti e, qualora sorgessero sospetti di concerti per tentare sottrazioni, avvertirne l'ufficio di P. S. ed il proprio comandante di stazione o di reparto, provvedendo intanto a norma di legge;

f) vigilare sulla condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;

g) impedire l'emigrazione clandestina e la partenza di minorenni che possano essere impiegati in mestieri o professioni girovaghe all'estero;

h) prestare assistenza agli impiegati delle ferrovie, conduttori, guardiani, cantonieri ed altri agenti, quando trovassero resistenza nell'esercizio delle loro funzioni;

i) nel recinto delle ferrovie e loro dipendenze, vigilare che non si arrechino guasti alle linee e, riscontrando qualche anormalità che potesse recar danno alla sicurezza dei treni, informarne, col mezzo più sollecito, il capo stazione o casellante più vicino, indagando nel contempo per scoprire gli autori, nei casi in cui ritenessero il fatto dovuto a criminosa intenzione;

l) rinvenendo lungo le linee o nelle stazioni ferroviarie, merci o bagagli abbandonati, procedere agli incombenti del caso ed informarne i superiori.

Art. 223.

Nelle località ove esiste un ufficio di P. S. per il servizio da prestarsi nelle stazioni ferroviarie o marittime, le modalità per il servizio stesso saranno disposte dal capo dell'ufficio. In ogni caso poi gli agenti devono prestarsi prontamente alle richieste dei funzionari di P. S. di servizio sui treni ferroviari, per compiere quelle operazioni di polizia che fossero per occorrere.

Agenti tecnici - Passaggio al servizio di istituto.

Art. 224.

Gli agenti tecnici che, nella esplicazione delle loro attribuzioni dessero poco rendimento, perchè inadatti o non sufficientemente idonei, saranno, con disposizione ministeriale e su proposta dei questori, adibiti al normale servizio di istituto, perdendo la qualifica di tecnici e le competenze che eventualmente potessero a tale titolo loro spettare.

Qualora però si tratti di agenti tecnici reclutati a norma del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, essi saranno licenziati su proposta del Prefetto e previo parere della Commissione di cui all'art. 46 del presente regolamento senza diritto ad alcuna indennità speciale.

Essi però potranno, a loro domanda, essere passati al servizio d'istituto, purchè abbiano tutti i requisiti prescritti nella prima parte dell'articolo 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, e nel presente regolamento.

Servizi con retribuzioni.

Art. 225.

Per i servizi appresso indicati, quando vengono richiesti dalle autorità competenti o da Enti pubblici, o da privati cittadini, sono dovute per ogni giorno e per ciascun agente, qualunque ne sia il grado, le seguenti indennità, da corrispondersi dai richiedenti:

1° per assistenza o scorta agli ufficiali giudiziari, ad autorità non governative o a privati cittadini e per scorta di valori o di materie esplodenti:

a) nel territorio del Comune di loro residenza entro la cinta daziaria, L. 8;

b) fuori della cinta daziaria o del nucleo principale di abitati, non oltre i 5 chilometri, L. 15, oltre il viaggio;

c) fuori del Comune di loro residenza od oltre i cinque chilometri dalla cinta daziaria o dal nucleo suddetto, L. 20, oltre il viaggio;

2° per piantonamento di detenuti inviati dagli stabilimenti carcerari in luoghi di cura, L. 5;

3° per accompagnamenti o traduzioni straordinarie di detenuti richieste e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e quelle di trasporto sulle vie ordinarie, L. 5;

4° per visita ai piroscafi che trasportano passeggieri e per servizi a bordo in genere, a richiesta di privati, L. 6;

5° per assistenza a feste da ballo, sportive od altre, L. 10 fino alla mezzanotte.

Tale indennità è elevata a L. 15 se la festa si protrae sino alle 2 e a L. 20 se oltre detta ora.

La concessione è fatta dal comandante locale, con l'autorizzazione del questore o del capo dell'ufficio di P. S., subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario.

Art. 226.

Per i servizi di cui all'articolo precedente, le autorità, gli Enti pubblici od i privati cittadini, devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di versare anticipatamente e contro regolare ricevuta, la rimunerazione stabilita al comandante locale, il quale, in caso di inadempimento di tale formalità, può rifiutare gli agenti richiesti.

Per i servizi aventi carattere continuativo, i richiedenti devono versare al comandante predetto una congrua somma a garanzia delle rimunerazioni, dalla quale somma sarà, di volta in volta, prelevato l'ammontare delle retribuzioni da corrispondere agli agenti.

Metà di tali proventi sarà ripartita in quote uguali fra gli agenti che hanno compiuto il servizio e l'altra metà sarà ripartita in quote eguali fra tutti gli agenti presenti alla stazione, alla quale appartengono gli agenti operanti nel giorno in cui fu eseguito il servizio.

Art. 227.

Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta agli agenti per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglia Regnante o da rappresentanti di potenze estere o da corpi morali.

In questi casi però l'accettazione dev'essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce altresì se parte della somma debba essere ripartita in conformità delle norme di cui all'articolo precedente.

Tessere di riconoscimento.

Art. 228.

I componenti il Corpo sono muniti di una speciale tessera di riconoscimento, conforme al modulo di cui all'allegato n. 6 del presente regolamento, munita del timbro a secco del Ministero dell'interno, e vidimata dall'ispettore superiore.

Essi devono tenere costantemente seco tale tessera, per esibirla ad ogni richiesta dei superiori ed ogni qualvolta occorra di legittimare la loro qualità di agente.

Gli agenti sono strettamente responsabili della diligente conservazione di tale tessera, e saranno passibili di punizione in caso di smarrimento.

Il rilascio di un duplicato di detta tessera sarà fatto previo accertamento delle responsabilità e delle circostanze in cui l'originale venne distrutto o disperso.

Il rinnovamento delle tessere logore avverrà previo ritiro delle stesse.

CAPO III. — Servizi fuori residenza.

Missioni e trasferte degli ufficiali.

Art. 229.

Le missioni, le trasferte e gli altri servizi fuori residenza debbono per gli ufficiali, essere, in via di massima, preventivamente autorizzati dal Ministero.

In casi speciali, però, possono essere autorizzati dai Prefetti, dai questori e dall'ispettore superiore i quali ne informano il Ministero per la ratifica.

Agli ufficiali che si recano in testimonianza fuori residenza per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni spettano le indennità di missione, depurate delle eventuali competenze giudiziarie.

Servizi fuori residenza degli agenti.

Art. 230.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizio fuori della loro residenza nei seguenti casi:

1° per rinforzo o per altri motivi in località sedi di reparto di agenti di P. S.;

2° per servizio temporaneo in località in cui non esiste alcun reparto di agenti;

3° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;

4° per accompagnamento di mentecatti o di minorenni e per l'eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;

5° per gli altri servizi non contemplati nei numeri precedenti di esclusivo interesse della P. S.

I servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere autorizzati dal Ministero.

Devono parimenti essere autorizzati dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni. In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai Prefetti, ai Sottoprefetti, ai questori, all'ispettore superiore, al comandante la Scuola ed ai comandanti di divisione.

Indennità spettanti.

Art. 231.

Per i vari servizi di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte le indennità stabilite per l'arma dei carabinieri Reali, tenendo presente che gli agenti, agli effetti delle indennità di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sono considerati in servizio isolato speciale, quando, pur costituiti in nuclei, non possono, per comprovate contingenze di luogo e di tempo, fruire della mensa in comune e dell'alloggio in caserma.

La natura dei servizi di cui al n. 5 del precedente articolo deve essere dichiarata nella tabella di liquidazione dell'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo. In tali documenti dovrà fra l'altro essere indicata l'autorità che ha autorizzata la trasferta, con gli estremi del dispaccio relativo. Tali servizi danno diritto all'indennità solo quando siano stati eseguiti alla distanza di oltre 5 chilometri dalla ordinaria residenza.

Per servizi eccezionali ed imprevedibili è data facoltà al Ministero dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, di stabilire di volta in volta, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la misura dell'indennità da corrispondersi agli agenti.

Spese di trasporto.

Art. 232.

In tutti i servizi di cui agli articoli precedenti spetta agli agenti il trasporto gratuito.

I marescialli hanno diritto al viaggio in 2ª classe; i brigadieri, i vice brigadieri, le guardie scelte, le guardie e gli allievi al viaggio in 3ª classe.

Spetterà a tutti gli agenti il rimborso del trasporto del bagaglio nel peso massimo di kg. 80, quando possa presumersi che la durata del servizio non sia inferiore a giorni 30.

Viaggi in ferrovia.

Art. 233.

I Prefetti, i Sottoprefetti, i Questori, gli ufficiali comandanti di reparto ed in mancanza di questi i commissari capi ufficio di P. S. possono autorizzare gli agenti a viaggiare in classi diverse da quelle stabilite ed in treni diretti o direttissimi, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Liquidazione competenze ed anticipazioni.

Art. 234.

Nella liquidazione delle competenze la giornata è computata da una mezzanotte all'altra. Le frazioni di giornata vengono calcolate come giornata intera.

Le indennità sono corrisposte agli agenti alla fine di ogni mese.

Quando si tratta di servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 230 e vi sia motivo di ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il comandante del reparto è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipare loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.

TITOLO XIII.

DISCIPLINA.

CAPO I. — Norme generali.

Definizione della disciplina e sua necessità.

Art. 235.

Compito precipuo del Corpo degli agenti di P. S., è quello di impedire, anche con la forza, che i singoli cittadini, possano comunque violare le leggi dello Stato o ledere l'altrui diritto.

Per raggiungere tale compito è necessario che tutte le volontà individuali dei componenti il Corpo, siano unificate sotto la volontà delle autorità direttive: unità di azione, unità di direzione e di comando.

Da ciò deriva la necessità della immediata ed assoluta ubbidienza agli ordini superiori e quella della subordinazione, per cui dalle supreme autorità si scende fino all'individuo.

Nella obbedienza e nella subordinazione sta veramente lo spirito della disciplina. Questa, infatti, può definirsi l'abitudine di adempiere tutti i doveri inerenti al proprio stato, di adempierli esattamente, coscienziosamente, e non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro assoluta necessità ai fini del bene comune. La disciplina è principale virtù e primo dovere di ogni agente; senza di essa il corpo non sarebbe che una disordinata accolta di uomini, da cui nulla la Patria potrebbe attendere: è necessario, dunque, mantenerla salda e sicura, in ogni tempo, con lo stesso rigore.

Art. 236.

Per la importanza e la delicatezza dei servizi affidati al Corpo che, sovente, impegnano gli agenti in azioni personali, si rende necessario lasciare a ciascuno piena responsabilità individuale, sia in servizio che fuori servizio.

Nessuna mancanza deve andare esente da punizione, ed i superiori terranno perciò presente che tutte le infrazioni rilevate debbono, senza eccezione, venire represse in modo adeguato alla loro essenza ed alle circostanze concomitanti, perchè il non reprimerle costituirebbe una lesione al principio di disciplina, più dannosa talvolta delle infrazioni stesse.

Regole generali per l'applicazione delle punizioni.

Art. 237.

La facoltà di punire disciplinarmente è mezzo potente dato al superiore per mantenere salda la disciplina nei propri inferiori.

Affinchè essa conservi tutta la sua efficacia, deve essere adoperata con grande ponderatezza, con molto tatto, con giusta misura ed in base alla conoscenza che il superiore è in obbligo di avere dei propri dipendenti.

Una punizione inflitta ingiustamente non torna che a danno della disciplina.

Art. 238.

Il superiore procura di prevenire le mancanze dei suoi dipendenti e, principalmente, di evitare ogni atto o circostanza che possa provocarle.

Egli ottiene questo scopo specialmente con la fermezza del carattere e coll'esempio, dimostrando in ogni circostanza di essere per il primo, rigido osservatore di tutte le norme disciplinari.

Quanto più grandi sono la stima ed il rispetto di cui il superiore ha saputo circondarsi, tanto più facile gli riesce di mantenere l'osservanza della disciplina da parte dei suoi inferiori, anche nei momenti più difficili.

Art. 239.

E' dovere del superiore in genere, e particolarmente del comandante di reparto, di rivolgere le sue cure costanti ad ottenere che i propri dipendenti si regolino sempre in modo da prevenire le mancanze dei loro subordinati e, quando sia il caso di punire, usino di questo loro diritto con criterio di giustizia e di opportunità.

Art. 240.

Il superiore deve ricorrere alle punizioni soltanto dopo di avere esaurito tutti i mezzi morali che sono a sua disposizione, in modo da ritardare più che sia possibile la prima punizione, la quale ha sovente grandissima influenza per tutto il tempo che l'agente passa nel Corpo; poichè, se applicata prima che esso sia conscio perfettamente dei suoi doveri e delle esigenze della disciplina, ingenera scoraggiamento e dà una falsa impressione della disciplina stessa.

Deve, nel punire, astenersi da ogni maniera ed espressione ingiuriosa o risentita, dimostrando, con la calma del suo contegno come egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere e dal fine di correggere il colpevole e di porgere un esempio salutare agli altri.

Art. 241.

Il superiore deve, anzitutto, considerare se vi sia stata o no l'intenzione di mancare e perciò, prima di punire, deve richiedere all'agente ritenuto responsabile della mancanza,

quei chiarimenti che questi ritenesse opportuno fornire a sua discolpa.

Il superiore, poi, cui spetta di stabilire la specie e la durata della punizione, deve richiedere a chi l'ha inflitta tutti gli schiarimenti necessari per formarsi un esatto concetto della entità della mancanza, e se, dopo ciò, gli rimanessero ancora dei dubbi, deve opportunamente interrogare il punito, o farlo interrogare da un ufficiale che sia più elevato in grado di chi ha inflitta la punizione e dal quale dipende direttamente il punito stesso.

Inoltre tiene conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, dei servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che questi, per la sua condizione di grado o di anzianità, deve avere delle regole disciplinari. Egli deve, però, sempre severamente punire le mancanze, anche leggere, che accennino a disonestà, insubordinazione, abuso di potere od ingiustizia nel punire.

Tiene altresì conto d'ogni circostanza aggravante, reprimendo segnatamente con maggiori punizioni le mancanze recidive od abituali commesse in presenza di altri agenti od in servizio, con pericolo di generare disordine. Tiene anche conto delle più o meno gravi conseguenze prevedibili che la mancanza ha prodotto.

Art. 242.

Il superiore deve anche tener presente che la mancanza riveste sempre un carattere tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la commette. Ond'è che, fra parecchi agenti responsabili di una stessa mancanza, punisce più severamente quello, o quelli, di maggior grado od anzianità, anche quando giudichi opportuno di non punire tutti i colpevoli.

Art. 243.

Il superiore ha diritto e dovere di ammonire e rimproverare l'inferiore che lo meriti.

Però, quando la mancanza esiga immediata repressione, ed il rimprovero debba essere fatto in pubblico, esso deve unicamente riferirsi al fatto del momento. Di massima, si deve evitare di infliggere punizioni in presenza di inferiori o di estranei.

Computo giorni trascorsi in punizione durante l'attesa della decisione.

Art. 244.

I giorni trascorsi agli arresti o alla sala di disciplina o alla prigione in attesa della decisione superiore vanno computati come giorni di punizione già scontata, da detrarsi da quelli fissati con tale decisione, siano essi semplici o di rigore.

Se la decisione stessa comminerà all'agente una punizione promiscuamente semplice e di rigore, i giorni predetti saranno computati anzitutto in diminuzione della punizione corrispondente.

Revisione delle punizioni.

Art. 245.

L'ispettore superiore ha facoltà di rivedere ed eventualmente modificare le punizioni fissate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo, ma non può entrare in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dai Prefetti, Sottoprefetti, questori e funzionari preposti agli uffici di P. S., nelle sedi ove mancano gli ufficiali.

La revisione e le eventuali modifiche di tali provvedimenti rientrano invece nella competenza del Ministero.

Condoni parziali.

Art. 246.

I Prefetti, i Questori ed i Sottoprefetti potranno condonare parte della punizione inflitta da essi o dai funzionari loro dipendenti, tutte le volte che l'effetto ottenuto sull'agente già punito consigli di non insistere più oltre nella punizione materiale.

Uguale facoltà hanno l'ispettore superiore ed i comandanti di divisione, per le punizioni inflitte da essi e dai loro dipendenti.

Divieto di punire in presenza di un superiore o dopo rapporto fatto ad un superiore.

Art. 247.

Il sottufficiale deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.

Così pure, se egli abbia fatto rapporto della mancanza di un inferiore, o se eseguisca per ordine di un superiore indagini per determinare la mancanza di un inferiore, deve, da quel momento in poi, astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento, fino a che non riceva gli ordini dal superiore cui ne ha riferito od a cui deve in seguito riferire.

L'inferiore deve pur sempre astenersi dal fissare la durata della punizione inflitta da un suo superiore, salvo che vi sia da questo autorizzato.

Punizioni ad agenti aggregati o comandati.

Art. 248.

Allorchè un agente è aggregato o comandato presso altro reparto, il superiore di questo ha sopra di lui le stesse facoltà punitive che ha verso gli altri agenti del proprio reparto.

CAPO II. — Punizioni per gli ufficiali.

Specie delle punizioni.

Art. 249.

Le punizioni disciplinari per gli ufficiali sono:

1° rimprovero semplice;

2° arresti semplici da 1 a 20 giorni, o riduzione dello stipendio di 1° grado, nella misura non superiore ad un quinto dello stipedio e per la durata non superiore a 20 giorni;

3° arresti di rigore da 3 a 10 giorni o riduzione dello stipendio di 2° grado, nella misura non superiore ad un terzo dello stipendio e per la durata non superiore a 30 giorni;

4° rimprovero solenne;

5° sospensione dalle funzioni con privazione degli assegni da 5 a 30 giorni, salvo il caso di cui all'art. 283;

6° revoca dal servizio;

7° destituzione.

Le punizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 vanno inscritte sul libretto personale.

Vi si inscrive pure il rimprovero semplice, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

Rimprovero semplice.

Art. 250.

Il rimprovero semplice può essere inflitto tanto dai superiori gerarchici dell'ufficiale quanto dal Prefetto, di sua ini-

ziativa o su proposta del questore o del Sottoprefetto, per omissioni o per mancanze di poco rilievo.

Tale punizione può essere resa più grave con la iscrizione di essa e del motivo sul libretto personale dell'ufficiale.

Arresti e riduzione dello stipendio.

Art. 251.

Gli arresti semplici sono inflitti dai superiori gerarchici dell'ufficiale; la corrispondente riduzione dello stipendio di 1° grado è inflitta dal Prefetto di sua iniziativa o su proposta del questore o del Sottoprefetto.

Danno luogo a tali punizioni la negligenza, le mancanze leggere quando siano ripetute e le trasgressioni notevoli ai propri doveri.

L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella sua abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio.

L'ufficiale che infranga gli arresti semplici viene punito con quelli di rigore.

Gli arresti semplici saranno prolungati o anche commutati in quelli di rigore, qualora durante il corso di essi l'ufficiale commetta una nuova mancanza.

Gli arresti semplici possono essere sussidiari a quelli di rigore, cioè la punizione per la medesima mancanza, può consistere parte in arresti di rigore e parte in arresti semplici, purchè la durata totale non oltrepassi i 30 giorni.

La riduzione dello stipendio di 1° grado implica anche la riduzione proporzionale del supplemento del servizio attivo.

Art. 252.

Gli arresti di rigore sono inflitti dagli ufficiali superiori e dai comandanti di compagnia autonoma. La corrispondente punizione della riduzione dello stipendio di 2° grado è inflitta dal Prefetto, di sua iniziativa o su proposta del questore o del Sottoprefetto.

Danno luogo a tali punizioni le infrazioni gravi ai regolamenti e agli ordini superiori, le gravi e ripetute mancanze in servizio, l'assenza arbitraria dall'ufficio fino a 5 giorni, le notevoli infrazioni alle regole di contegno, l'essersi procurato raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione per affari concernenti la carriera e la qualità di ufficiale o le mancanze contro il proprio decoro e contro la propria dignità.

Gli arresti di rigore si scontano nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che l'infligge.

Il punito è escluso da qualunque servizio, non può uscire nè avere colloqui con persone estranee alla famiglia, senza permesso del comandante il reparto.

Se l'ufficiale agli arresti di rigore trovasi sotto l'imputazione di qualche reato, il comandante del reparto ha facoltà di farlo guardare da un piantone.

Il Ministero ha facoltà di disporre che l'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina rimanga agli arresti di rigore, anche oltre i limiti di tempo di cui agli articoli 249 e 251 fino a quando il Ministero stesso non abbia definitivamente deciso a suo riguardo.

La riduzione dello stipendio di 2° grado implica anche la riduzione proporzionale del supplemento del servizio attivo.

Art. 253.

Circa la punizione degli arresti, si deve tener presente che essa, dato il carattere essenzialmente morale che deve essere mantenuto a tutte le punizioni stabilite per l'ufficiale, non è sempre necessaria nè appropriata per gli ufficiali, specie di grado elevato oppure di età matura e di sperimentata serietà di carattere, per i quali è generalmente sufficiente il rimprovero semplice con iscrizione di esso e del suo motivo sul libretto personale.

Art. 254.

La durata degli arresti di rigore è determinata per tutti gli ufficiali dall'ispettore superiore; per gli ufficiali inferiori dipendenti da Comando di divisione anche dal comandante della stessa.

Quella degli arresti semplici dai comandanti di compagnia autonoma fino a giorni 10 e dai comandanti di divisione e dall'ispettore superiore fino a giorni 20.

Gli arresti semplici e di rigore sono intimati a voce o per iscritto dal superiore che li infligge. Il comandante del reparto annuncia, per iscritto, all'ufficiale punito la sua liberazione.

L'ufficiale che ricusa di costituirsi agli arresti o di uscirne quando gli venga ordinato, si rende colpevole di insubordinazione ed è denunciato al Consiglio di disciplina per la eventuale revoca dal servizio.

L'ufficiale uscente dagli arresti deve presentarsi al comandante del reparto e al superiore che ha ordinato la punizione, se in sede.

Art. 255.

La misura e la durata della riduzione dello stipendio di 1° e 2° grado con la conseguente riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo vengono fissate con decreto del Prefetto da inviarsi al Ministero per la registrazione alla Corte dei conti.

Punizioni all'ispettore superiore e al comandante la Scuola.

Art. 256.

Per l'ispettore superiore e per l'ufficiale superiore addetto alla Scuola le facoltà punitive devolute ai Prefetti sono deferite al capo della polizia.

Rimprovero solenne.

Art. 257.

Il rimprovero solenne, sia esso promosso dal Prefetto o dall'ispettore superiore, per diretta iniziativa od a seguito di rapporto, rispettivamente, del questore o sottoprefetto o di ufficiali comandanti di reparto, viene decretato dal Ministero ed è pronunziato personalmente dal Prefetto, alla presenza del vice prefetto, del questore e degli ufficiali del Corpo presenti in sede, di grado superiore od uguale a colui che lo deve subire.

Danno occasione al rimprovero solenne: la recidività abituale a mancare, l'abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri ed il contegno in servizio e fuori servizio tale da compromettere gravemente la dignità dell'ufficiale.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'ufficiale sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a mezzi più gravi. Il Prefetto, nel pronunciare il rimprovero solenne, deve accompagnarlo con opportuni eccitamenti al punito, perchè abbia a mutare condotta. Il rimprovero solenne può essere sussidiario agli arresti di rigore.

Sospensione dalle funzioni.

Art. 258.

La sospensione dalle funzioni, di cui al n. 5 dell'art. 249, è inflitta dal Ministero con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, su proposta motivata del Prefetto o dell'ispettore superiore.

Pertanto i questori e i sottoprefetti nonchè i comandanti di reparto ogni qualvolta abbiano a rilevare che ufficiali e dipendenti siano incorsi in taluna delle mancanze indicate all'art. 259 ne faranno rispettivamente rapporto al Prefetto o all'ispettore superiore.

Art. 259.

Danno luogo alla sospensione dalle funzioni le seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che motivarono una precedente punizione;

2° assenza non autorizzata dall'ufficio da 5 a 10 giorni salvo la eventuale denuncia per diserzione, giusta l'art. 287 del presente regolamento;

3° occupazioni incompatibili con lo stato d'ufficiale;

4° perseveranza nella cattiva condotta, malgrado precedenti punizioni;

5° debiti indecorosi contratti con dipendenti o con persone sospette o pregiudicate, o con altre persone che abbiano relazioni d'affari con l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

6° offese al decoro dell'Amministrazione;

7° danno arrecato all'interesse dello Stato o dei privati per trascuratezza nei doveri d'ufficio, o per mancanza di riservatezza;

8° inosservanza del segreto d'ufficio;

9° uso dell'impiego per fini personali;

10° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque abuso d'autorità verso i dipendenti;

11° infrazione agli arresti di rigore;

12° qualunque altra mancanza di notevole gravità per la quale non si ritenga opportuno applicare un provvedimento più lieve.

Art. 260.

L'ufficiale sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso dalle funzioni sino all'esito del procedimento.

Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Ministero, tenuto conto dell'indole del reato ascritto all'ufficiale, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione.

Qualora l'ufficiale sia assolto per non aver commesso il fatto addebitato, la sospensione è revocata e l'ufficiale riacquista il diritto all'anzianità ed alle quote di assegni non percepite.

Nel caso sia assolto per altre cause, sarà sottoposto al Consiglio di disciplina.

La sospensione, anche nei casi suddetti, viene adottata con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 261.

La sospensione dalle funzioni contemplata negli articoli precedenti importa in ogni caso la perdita di tutti gli assegni continuativi.

Art. 262.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'ufficiale sospeso dalle funzioni può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 263.

Quando un ufficiale incorra in una delle mancanze previste dall'art. 259 sarà invitato a presentare in iscritto le sue giustificazioni e discolpe sulle quali possono essergli mosse contestazioni, redigendone verbale. Dovrà essere redatto verbale anche delle deposizioni testimoniali raccolte.

Gli atti concernenti la mancanza, con i rapporti ed i verbali relativi, verranno, dal Prefetto o dall'ispettore superiore, comunicati con le opportune proposte, al Ministero che determinerà i provvedimenti da adottarsi.

Art. 264.

L'ufficiale assegnato o traslocato ad una sede che, senza giustificato motivo, non vi assuma servizio nel termine prescrittogli e non abbia ottenuto in tempo la necessaria proroga dal Ministero o dal Prefetto da cui va a dipendere, sarà punito con la sospensione e potrà anche essere revocato dal servizio.

Revoca dal servizio e destituzione.

Art. 265.

La revoca dal servizio si applica agli ufficiali con decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 266.

L'ufficiale può essere revocato dal servizio, indipendentemente da ogni azione penale, per una delle seguenti mancanze:

1° recidività nei fatti che dettero luogo al una o più sospensioni per la durata complessiva di oltre trenta giorni;

2° condotta indecorosa da fargli perdere ogni prestigio;

3° omissione volontaria dei propri doveri o noncuranza delle prescrizioni che impongono ad ogni superiore, specialmente se investito di Comando di reparto, di esigere dai propri dipendenti e dai fornitori l'osservanza e l'adempimento delle disposizioni regolamentari e degli obblighi assunti;

4° matrimonio civile o religioso contratto senza autorizzazione;

5° mancanze contro l'onore;

6° gravi irregolarità amministrative, dalle quali sia derivato danno all'Amministrazione o ai dipendenti, ovvero utile all'ufficiale;

7° rifiuto di obbedienza o insubordinazione con parole verso qualunque superiore del Corpo o verso il Prefetto, Sottoprefetto, Ispettore generale di pubblica sicurezza, Questore, vice Questore o Commissario capo d'ufficio, tenuto naturalmente conto dell'equiparazione dei gradi tra i funzionari civili e gli ufficiali;

8° insubordinazione di cui all'art. 254 verso qualunque superiore del Corpo;

9° gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo od altre conseguenze dannose al prestigio del Corpo;

10° assenze non autorizzate dall'ufficio oltre giorni dieci salvo la eventuale denuncia per diserzione giusta l'art. 287;

11° condanna per qualsiasi reato, che non importi la destituzione a norma dell'art. 268.

Art. 267.

Qualora la mancanza commessa dall'ufficiale, per le circostanze che l'accompagnarono, rivesta carattere di eccezionale gravità, il Consiglio di disciplina, anzichè la revoca dal servizio, potrà deliberare la destituzione, che verrà del pari applicata con decreto Reale.

Art. 268.

Incorre altresì nella destituzione l'ufficiale condannato, con sentenza passata in giudicato, a qualsiasi pena accompagnata dalla interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dalla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Il provvedimento di destituzione può dal Ministero essere disposto con efficacia retroattiva sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento penale.

Art. 269.

L'ufficiale revocato dal servizio conserva i diritti alla pensione che possono spettargli a norma dell'art. 99 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.

Nei casi di destituzione la perdita del diritto acquisito alla pensione è regolato con le norme in vigore per l'arma dei carabinieri Reali.

Pertanto, nei decreti Reali di destituzione dovrà essere indicato se l'ufficiale destituito conservi o meno gli eventuali diritti alla pensione.

Consiglio di disciplina.

Art. 270.

Il deferimento degli ufficiali al Consiglio di disciplina viene fatto dal Ministero dell'interno su proposta:

a) dell'ispettore superiore, per tutti gli ufficiali;

b) dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola e dei comandanti le divisioni, per gli ufficiali alla loro diretta dipendenza;

c) dei Prefetti, per i comandanti le divisioni e per gli ufficiali non indicati alla lettera b).

Art. 271.

La convocazione del Consiglio di disciplina viene fatta dal capo della polizia.

Art. 272.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito: del capo della polizia o di un suo delegato, presidente, del capo divisione del personale di P. S., di un ispettore generale di P. S. o questore, dell'ispettore superiore, o se questi sia impedito, di un ispettore di 1ª classe e di due ufficiali di pari grado del giudicabile, possibilmente più anziani.

Avrà le funzioni di segretario, con diritto al voto, un consigliere addetto alla Divisione del personale di P. S.

Qualora occorra giudicare ufficiali che prestano servizio presso l'ufficio dell'ispettore superiore, questi verrà sostituito da un ispettore di 1ª classe.

Qualora l'ispettore superiore incorra in una mancanza di tale gravità, per cui gli altri ufficiali dovrebbero essere giudicati dal Consiglio di disciplina, esso viene dal Ministero deferito al Consiglio di amministrazione per i funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 273.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina i congiunti od affini dell'ufficiale e gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione del Consiglio stesso.

Art. 274.

In caso di impedimento legittimo di uno o più membri designati a far parte del Consiglio, il Ministero provvederà a sostituirli con funzionari di pari grado e la lettera che giustifica il motivo di tale surrogazione deve essere unita al verbale.

Art. 275.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina è passato e trattenuto agli arresti di rigore a Roma per cura e sotto la responsabilità dell'ispettore superiore, fino alle definitive determinazioni del Ministero.

Qualora non risieda a Roma, vi sarà chiamato. Se per malattia, debitamente constatata, non possa mettersi in viaggio entro il termine assegnatogli, dovrà farlo appena risulti che le sue condizioni di salute glielo permettano.

Nel frattempo però verrà esonerato dal comando.

Art. 276.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina ha diritto di conoscere i nomi dei due suoi colleghi designati a far parte del Consiglio, avendo facoltà, per una sola volta, di rifiutarne uno, senza addurre alcuna ragione.

Valendosi di tale facoltà egli deve indicare, per iscritto, al presidente, entro 48 ore dalla comunicazione ricevuta, il nome del collega rifiutato.

Art. 277.

Nei casi di assenza o di rifiuto dell'ufficiale di presentarsi al Consiglio, si procederà in contumacia, facendone menzione espressa nel verbale, ed allegando agli atti i documenti dimostrativi dell'assenza o del rifiuto.

Art. 278.

Le sedute del Consiglio si tengono a porte chiuse.

L'ufficiale giudicabile viene accompagnato dal luogo ove sta agli arresti di rigore alla sala del Consiglio e viceversa, da altro ufficiale, possibilmente di pari grado.

Dopo che è stata fatta da tutti i membri del Consiglio la dichiarazione di non appartenere a nessuna delle categorie di persone indicate nell'art. 273, il capo del personale di P. S. espone dettagliatamente le mancanze addebitate all'ufficiale e comunica gli atti ad esse relativi.

Quindi ordina che l'ufficiale entri nella sala del Consiglio e dal segretario gli fa dare lettura dei capi d'accusa risultanti contro di lui, nonchè delle sue discolpe e giustificazioni, se prodotte in iscritto, e poscia gli domanda se abbia altro da aggiungere.

I membri del Consiglio, dopo ciò, fanno, se lo credono, all'ufficiale quelle interrogazioni che stimano opportune.

Esaurite le interrogazioni, il presidente chiede ai membri del Consiglio se abbisognano di maggiori schiarimenti ed, in caso negativo, ordina all'ufficiale di ritirarsi.

Tutte le domande e risposte debbono essere inserite nel verbale.

Art. 279.

Qualora, durante la discussione, risultasse conveniente di esaminare nuovi documenti o di avere nuove deposizioni, il presidente, riconoscendone l'opportunità, provvederà, secondo il caso, avvalendosi delle sue facoltà discrezionali, e, all'occorrenza, potrà anche sospendere la seduta.

Art. 280.

Qualora, durante la discussione, vengano in luce fatti e circostanze, per i quali la mancanza commessa dall'ufficiale presenti caratteri di reato, il presidente, su conforme parere del Consiglio, sospende ogni deliberazione e fa iscrivere nel verbale la dichiarazione che il Consiglio, ritenendo che la mancanza dall'ufficiale commessa, rivesta i caratteri di reato, si astiene dall'emettere in proposito qualsiasi giudizio.

Gli atti relativi saranno poi rimessi al Ministero dell'interno — Ispettorato superiore — per la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 281.

Ritiratosi l'ufficiale e terminata la discussione, il presidente pone ai voti i quesiti formulati in seguito alle risultanze della seduta.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto in ordine inverso di grado e di anzianità e la maggioranza costituisce il parere del Consiglio.

Art. 282.

Il presidente, dopo che il Consiglio ha emesso il suo parere, rimette il verbale con tutti i documenti annessi al Ministero, per le sue determinazioni.

Il Ministero potrà approvare o modificare le deliberazioni del Consiglio, ma non potrà adottare un provvedimento più grave di quello deciso, salvo che la deliberazione in esame risulti non conforme alle tassative disposizioni regolamentari, nel qual caso si rinvieranno gli atti al Consiglio per una nuova deliberazione.

Art. 283.

Nel caso che il Consiglio non riconosca che le mancanze imputate all'ufficiale rientrino nelle categorie che sono contemplate dagli articoli 266-267 e punite con la revoca dal servizio o con la destituzione, il presidente rassegna gli atti al Ministero, il quale può infliggere all'ufficiale stesso gli arresti semplici o di rigore ovvero la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi.

Disposizioni d'indole generale.

Art. 284.

L'autorità che inizia un qualsiasi procedimento disciplinare a carico di un ufficiale dovrà, in ogni caso, darne immediata notizia al superiore gerarchico dal quale esso ufficiale dipende.

Art. 285.

Di ogni punizione deve esser data comunicazione per iscritto all'ufficiale, trascrivendone la motivazione.

I provvedimenti disciplinari adottati dai Prefetti e dal Ministero a carico di ufficiali vengono comunicati al comandante del reparto da cui dipende il punito, con l'esatta motivazione, perchè ne possa essere presa nota nei registri e nelle carte personali dell'ufficiale.

Contro qualsiasi punizione l'ufficiale ha facoltà di reclamare in via gerarchica solo dopo scontata la punizione stessa; se però il reclamo risulti infondato egli sarà, a seconda della circostanza, passibile di nuova punizione.

Art. 286.

Di ogni punizione inflitta agli ufficiali, i comandanti di reparto od i Prefetti daranno subito comunicazione al Ministero (Ispettorato superiore) indicando:

a) specie e durata della punizione;

b) autorità che l'ha inflitta;

c) testo integrale della motivazione della punizione.

Mancanze punibili secondo il Codice penale militare.

Art. 287.

Sono puniti secondo il Codice penale militare e giudicati dai tribunali militari i seguenti reati:

1° ammutinamento;

2° rivolta;

3° insubordinazione con vie di fatto verso i superiori del Corpo;

4° diserzione qualificata, cioè consumata in circostanze analoghe a quelle previste dagli articoli 149, 150 e 151 del Codice penale per l'esercito;

5° rifiuto d'obbedienza;

6° vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.

Art. 288.

L'ufficiale deferito al Tribunale militare viene tradotto alle carceri militari in attesa del dibattimento da due ufficiali del Corpo di grado pari o superiore.

Denunzia all'autorità giudiziaria.

Art. 289.

Le denunzie degli ufficiali ritenuti responsabili di reati vengono fatte alle autorità giudiziarie competenti:

a) dall'ispettore superiore per tutti gli ufficiali;

b) dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola e dai comandanti le divisioni per gli ufficiali alla loro diretta dipendenza;

c) dai Prefetti per i comandanti le divisioni e per gli ufficiali non indicati alla lettera *b*);

d) dal capo della polizia per l'ispettore superiore.

CAPO III. — Punizioni per gli agenti.

Specie delle punizioni.

Art. 290.

Le punizioni per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi sono:

1° il rimprovero semplice;

2° la consegna in caserma per gli allievi, le guardie, le guardie scelte, i vice brigadieri e i brigadieri;

3° la prigione semplice per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 1 a 30 giorni; la sala di disciplina semplice per i vice brigadieri ed i brigadieri, da 1 a 30 giorni; gli arresti semplici per i marescialli, da 1 a 30 giorni;

4° la prigione di rigore per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 3 a 15 giorni; la sala di disciplina di rigore per i vice brigadieri ed i brigadieri, da 3 a 15 giorni; gli arresti di rigore per i marescialli, da 3 a 15 giorni; la riduzione dello stipendio o della paga da 3 a 30 giorni;

5° il rimprovero solenne;

6° la retrocessione da guardia scelta a guardia;

7° la retrocessione temporanea dal grado per i sottufficiali, da 1 a 6 mesi;
8° il licenziamento;
9° l'espulsione dal Corpo;
10° l'incorporazione alla compagnia di disciplina.

Inscrizione nel foglio matricolare.

Art. 291.

Tutte le suddette punizioni, meno il rimprovero semplice e la consegna in caserma, sono iscritte sul foglio matricolare.

Rimprovero semplice.

Art. 292.

Il rimprovero semplice può essere inflitto da ogni superiore gerarchico e dai funzionari di P. S., per le omissioni o mancanze di lieve entità, e può essere sussidiario alle punizioni di maggiore gravità.

Consegna in caserma.

Art. 293.

La consegna in caserma, la cui durata varia da 1 a 30 giorni, può essere inflitta dai superiori gerarchici, dai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e funzionari capi degli uffici di P. S. distaccati, per negligenze o mancanze leggere, non abituali. La durata della consegna viene determinata con le norme di cui all'art. 301

Il consegnato non può uscire dalla caserma, altro che per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

Gli agenti ammogliati devono, per tutta la durata della punizione, alloggiare in caserma, ma possono farsi portare il vitto dalla famiglia.

La consegna può essere sussidiaria alla riduzione della paga, alla prigione e alla sala di disciplina.

Prigione, sala di disciplina, arresti e riduzione paga.

Art. 294.

La prigione semplice consiste nella detenzione del punito in apposito locale. L'agente vi viene ordinariamente accompagnato subito dopo la seconda mensa da un sottufficiale, il quale, sotto la sua personale responsabilità, dovrà accertare che il punito non ritenga oggetti atti ad offendere oppure oggetti con cui possa far fuoco, fumare, giocare, ecc.

L'agente, durante tale punizione, riceve il solo vitto della mensa in comune, escluso il vino; non può aver seco che gli oggetti necessari di biancheria e di vestiario.

Dorme sul tavolaccio, ed ha, durante la notte, quel numero di coperte che, a seconda della stagione, viene stabilito dal comandante il reparto. Egli non è escluso dai turni di servizio.

La sala di disciplina semplice si sconta con le stesse modalità, ma il sottufficiale punito viene sempre rinchiuso in locale separato da quello adibito per uso di prigione delle guardie scelte e delle guardie ed ha facoltà di leggere buoni libri di coltura e di tenere l'occorrente per scrivere. Durante la notte ha diritto al letto.

Gli arresti semplici sono scontati dai marescialli con le stesse modalità stabilite per gli arresti degli ufficiali.

La prigione semplice, la sala di disciplina semplice e gli arresti semplici possono essere sussidiari della prigione, della sala e degli arresti di rigore.

Art. 295.

Danno luogo alle punizioni di prigione semplice, di sala di disciplina semplice e di arresti semplici le seguenti mancanze:

1° la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze leggere;

2° la pigrizia, la negligenza, la disattenzione in servizio e l'annunziarsi ammalato, senza essere poi riconosciuto tale;

3° la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e nella conservazione del corredo e delle armi;

4° il commerciare e l'esercitare un mestiere qualunque e l'occuparsi del disbrigo degli altrui affari privati, senza ordini od autorizzazione del superiore;

5° il traffico in caserma di commestibili, di vino o di altri generi;

6° il giuocare alle carte in caserma senza interesse;

7° il ritardo non giustificato ad assumere un servizio comandato;

8° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'Amministrazione, per cose attinenti alla carriera o alla qualità di agente di pubblica sicurezza;

9° l'inosservanza delle disposizioni circa l'impiego dei fondi di economia di cui all'art. 82, salvo le maggiori punizioni comminate per i casi più gravi;

10° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che, a giudizio dei superiori, non si ritengano passibili di diversa punizione.

Art. 296.

La prigione di rigore e la sala di disciplina di rigore si scontano con le stesse modalità stabilite, rispettivamente, per la prigione semplice e per la sala di disciplina semplice, senonchè il punito è escluso da ogni servizio od esercitazione. A scopo igienico, gli sarà concesso di restare fuori del locale di punizione, una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto sorveglianza, e senza aver colloquio con chicchessia.

Gli arresti di rigore sono scontati dai marescialli con le stesse modalità stabilite per gli arresti di rigore degli ufficiali.

La riduzione di paga viene applicata con decreto del Prefetto e consiste nella trattenuta giornaliera di una quota non superiore ad un terzo della paga spettante al punito.

Quest'ultima punizione è da considerarsi, a tutti gli effetti, equivalente a quelle di prigione, sala od arresti di rigore. Essa, viene a preferenza applicata quando speciali ragioni, ed in particolar modo la natura del servizio cui l'agente è addetto, rendono consigliabile di non sottrarlo alle sue attribuzioni.

I decreti di riduzione della paga saranno inviati trimestralmente al Ministero, in triplice esemplare, per la registrazione alla Corte dei conti.

Art. 297.

Sono mancanze punite con la prigione di rigore, con la sala di disciplina di rigore, con gli arresti di rigore o con la riduzione della paga:

1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite con la prigione, sala od arresti semplici in conformità dell'articolo 295;

2° il presentare domande collettive;

3° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

4° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni una licenza ottenuta;

5° l'ubbriachezza;

6° le tresche scandalose;

7° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

8° il contrarre debiti occasionati da vizi e il contrarne in ogni modo con esercenti pubblici e con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione;

9° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

10° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo che ricorrano gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria;

11° la disubbidienza agli ordini superiori;

12° l'altercare con vie di fatto tra compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti con chicchessia;

13° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;

14° il turpiloquio abituale;

15° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio;

16° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giuocare, bere o gozzovigliare, o in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio;

17° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato;

18° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione, qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti;

19° il giuocare alle carte in caserma con interesse;

20° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che, a giudizio superiore, non si ritengono passibili di diversa punizione.

Art. 298.

Agli allievi della Scuola tecnica di polizia, rinchiusi in locale di punizione, può essere concesso di tener seco, a scopo di studio, libri inerenti alle materie d'insegnamento dei corsi che compiono.

Art. 299.

Il maresciallo che ricusa di costituirsi agli arresti quando gli viene ordinato si rende colpevole di insubordinazione. Nello stesso reato incorrono il sottufficiale, la guardia scelta, la guardia e l'allievo che rifiutano di entrare, rispettivamente, alla sala di disciplina o alla prigione.

Art. 300.

La prigione, la sala di disciplina, gli arresti vengono inflitti dai superiori gerarchici, escluse le guardie scelte e dai questori, sottoprefetti o commissari capi d'ufficio di P. S. distaccati.

La riduzione della paga viene inflitta dai Prefetti ai sensi dell'art. 296 su proposta dei superiori gerarchici aventi grado di ufficiale e delle altre autorità suddette.

Art. 301.

Hanno facoltà di stabilire la durata e la specie delle punizioni:

a) i comandanti di stazione, dove non risiedono ufficiali, fino a cinque giorni di consegna in caserma;

b) i comandanti di tenenza fino a 15 giorni di consegna ed a giorni 10 di prigione semplice, di sala di disciplina semplice o di arresti semplici;

c) i comandanti di compagnia ed i funzionari preposti agli uffici di pubblica sicurezza, nelle sedi ove mancano gli ufficiali, fino al massimo della consegna, della prigione semplice, della sala semplice e degli arresti semplici;

d) il comandante la divisione e l'ispettore superiore, il questore, il sottoprefetto ed il Prefetto fino al massimo di tutte le punizioni, ad eccezione della riduzione della paga che è di esclusiva competenza dei Prefetti.

L'ufficiale superiore addetto alla Scuola tecnica di polizia ha le stesse facoltà disciplinari devolute ai comandanti di divisione.

Rimprovero solenne.

Art. 302.

Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze e da abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Il rimprovero solenne può essere sussidiario alla prigione di rigore, alla sala di disciplina di rigore e agli arresti di rigore.

La punizione del rimprovero solenne è disposta dal Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto o dell'ispettore superiore.

Nelle sedi di comando di ufficiale, per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita una rappresentanza degli agenti di grado uguale e superiore al punito, a cura dell'ufficiale più elevato in grado presente nella sede, che darà lettura dell'ordinanza con la quale viene inflitto il rimprovero. Negli altri capoluoghi di Provincia o di circondario ove manchi l'ufficiale, il rimprovero solenne sarà pronunciato dal questore o dal sottoprefetto alla presenza degli agenti di cui sopra.

Questo mezzo morale serve per richiamare l'agente sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perchè abbia a mutare condotta.

Retrocessione delle guardie scelte.

Art. 303.

La retrocessione delle guardie scelte è ordinata dal Ministero dell'interno, in seguito a deliberazione della Commissione di disciplina.

Questa punizione è inflitta per gravissime mancanze e quando, essendo esauriti nei riguardi dell'agente tutti gli altri mezzi disciplinari, egli continua a tenere tale condotta che lo renda immeritevole di conservare la qualità e i distintivi di guardia scelta.

La retrocessione fa discendere il punito alla condizione di guardia semplice; egli può essere reintegrato nel grado dopo trascorso almeno un anno di ottima condotta.

La guardia scelta punita con la retrocessione viene condotta da un sottufficiale in una sala dove sono riuniti tutti gli agenti del reparto e, in forma solenne, le viene data, dall'ufficiale superiore in grado nella sede, comunicazione del provvedimento che la colpisce.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del Corpo, la retrocessione viene pronunciata, nello stesso modo, dal questore o dal sottoprefetto.

Retrocessione temporanea dei sottufficiali.

Art. 304.

La retrocessione temporanea dal grado pel sottufficiale consiste nella perdita dell'autorità di graduato e nel ritorno a semplice guardia, per tutta la durata della punizione.

Il sottufficiale punito è trasferito, nella qualità di guardia, in altro capoluogo di Provincia, sede di Comando di divisione, di compagnia o di tenenza.

Durante la punizione, il retrocesso percepisce la paga di guardia.

La retrocessione temporanea del sottufficiale viene, su l'esame degli atti e delle proposte del Prefetto e dell'ispettore superiore e previo parere della Commissione di cui all'art. 46, ordinata dal Ministero, il quale ne determina la durata. Il sottufficiale, in attesa della decisione, sarà custodito in sala di disciplina o agli arresti presso il capoluogo di Provincia.

Il posto in organico del sottufficiale retrocesso non è occupato da altri; però il tempo che costui passa in tale punizione non gli è computato nell'anzianità di grado, ma solo in quella di servizio.

Il punito con la retrocessione viene condotto da un graduato più elevato in grado o più anziano in un locale dove sono riuniti tutti i sottufficiali del reparto, e dove in forma solenne gli è data, dall'ufficiale superiore in grado, comunicazione del provvedimento che lo colpisce.

Nelle località dove non risiede un ufficiale del Corpo sarà provveduto nei modi indicati dall'art. 302.

Art. 305.

Sono punite colla retrocessione temporanea dal grado le seguenti mancanze:

1° abituale inesattezza o ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;

2° parzialità, ingiustizia palese, modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;

3° tollerare l'indebita introduzione in caserma, per traffico, di commestibili, vino o altri generi;

4° dare prova di grave o continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina;

5° incontrare debiti coi propri dipendenti;

6° irregolarità amministrative nelle gestioni di fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale;

7° altre gravi mancanze non specificate nel presente articolo, le quali, pur non ledendo il prestigio proprio di un sottufficiale, dimostrino che egli, malgrado precedenti punizioni e specialmente dopo il rimprovero solenne, non si sia ravveduto dalle mancanze e dalle cattive abitudini che avevano dato luogo agli accennati provvedimenti disciplinari.

Art. 306.

Il sottufficiale retrocesso, quando ha scontato la punizione, è reintegrato nel precedente grado.

Se durante la retrocessione il sottufficiale non abbia tenuto buona condotta, l'ispettore superiore o il Prefetto della Provincia ove espiò la punizione, ne riferisce al Ministero, il quale può eventualmente prolungare fino al massimo la retrocessione o disporre la convocazione della Commissione di disciplina, per stabilire se sia il caso di applicare l'espulsione dal Corpo.

Il sottufficiale precedentemente retrocesso dal grado, che, in prosieguo di tempo, incorra in mancanza per la quale dovrebbe applicarsi nuovamente la retrocessione, verrà deferito alla Commissione di disciplina, per l'espulsione.

Licenziamento.

Art. 307.

Il licenziamento consiste nel cancellare dai ruoli l'agente durante la ferma o la rafferma in corso.

E' punito col licenziamento dal Corpo l'agente che contrae matrimonio senza l'autorizzazione o che si leghi ad una donna col solo vincolo religioso, nonchè quello che dalla Commissione di disciplina venga, per gravi motivi, ritenuto immeritevole di rimanere nel Corpo, senza però che si riscontri la necessità di procedere alla espulsione.

Espulsione ed incorporazione nella compagnia di disciplina.

Art. 308.

Sono mancanze punite con l'espulsione dal Corpo, che potrà essere seguita dall'invio alla compagnia di disciplina:

1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le mancanze all'onore e al decoro, la pederastia, il tentativo di stupro, la camorra, la condotta immorale, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando sieno accompagnate da pubblicità, scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo, la simulazione di infermità per avere la riforma e simili;

4° l'appropriazione di qualunque somma, o la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato, salvo l'azione penale;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;

6° l'insubordinazione accompagnata da minacce o compiuta nel caso di cui all'art. 299 del presente regolamento;

7° il dar prova di viltà in servizio;

8° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;

9° la diserzione semplice;

10° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, anche quando non costituiscano reati perseguibili di ufficio;

11° la transazione sopra un verbale;

12° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale, ovvero la noncuranza, in ispecie da parte di comandanti di stazione, delle prescrizioni intese ad assicurare che i propri dipendenti ed i fornitori adempiano esattamente alle disposizioni regolamentari o agli obblighi assunti;

13° le tresche scandalose abituali, ed il mantenere relazioni senza necessità di servizio, con persone sospette;

14° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

15° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione.

L'incorporazione in una compagnia di disciplina ha sempre luogo quando l'agente espulso sia responsabile di diserzione semplice, oppure risulti che commise la mancanza allo scopo di ottenere il licenziamento dal Corpo.

Mancanze punibili secondo il Codice penale militare.

Art. 309.

Sono punite secondo il Codice penale per l'Esercito e dai Tribunali militari:

1° l'ammutinamento;

2° la rivolta;

3° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco appartenenti al Corpo;

4° l'insubordinazione con vie di fatto;

5° il rifiuto d'obbedienza;

6° la vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato

Trascorsi i cinque giorni di assenza arbitraria, nelle circostanze indicate al n. 3, l'agente viene dichiarato diser-

tore e denunziato dal comandante del reparto, se ufficiale, ed in caso diverso dal capo dell'ufficio di P. S., al Tribunale militare competente.

Le predette autorità cureranno la diramazione delle ricerche per l'arresto del disertore.

La condanna inflitta dai Tribunali militari porta di pieno diritto la espulsione dal Corpo.

Disposizioni d'indole generale.

Art. 310.

Le mancanze punibili con la riduzione della paga, con la prigione, sala di disciplina od arresti, sono verbalmente contestate agli agenti.

Quelle colpite dalle punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'art. 290 sono contestate agli agenti, raccogliendone a verbale le discolpe, da un ufficiale del Corpo ove esista, e, in caso diverso, da un funzionario di P. S. delegato dal Prefetto o dal sottoprefetto.

Art. 311.

Contro qualsiasi punizione è ammesso reclamo in via gerarchica, soltanto dopo che la punizione è stata scontata.

Se il reclamo risulti infondato, l'agente potrà essere, a seconda dei casi, passibile di una nuova punizione.

Art. 312.

Di qualunque mancanza od infrazione al servizio constatata da funzionari di P. S., questi devono tosto riferire al Prefetto, sottoprefetto, questore o commissario capo d'ufficio per i provvedimenti del caso, avvertendone nel contempo il comandante locale ad ogni effetto disciplinare.

Quando avvenga che una mancanza di un sottufficiale, guardia scelta o guardia venga rilevata, contemporaneamente, da un funzionario di P. S. e da un superiore ufficiale del Corpo, il punirlo è in ogni caso di competenza dell'ufficiale, come quegli che per suo istituto è in particolar modo adibito alla disciplina del Corpo.

Art. 313.

Il comandante di reparto, nel rapporto giornaliero al questore, o al funzionario capo di ufficio di P. S. distaccato, presenta lo specchio delle punizioni inflitte il giorno precedente agli agenti del reparto con l'integrale trascrizione delle dizioni delle mancanze.

Il questore od il funzionario predetto, riscontrando nelle dizioni in parola grave sproporzione fra la mancanza e la punizione, ha facoltà d'intervenire, per eventuali rettifiche, chiedendo, se del caso, in comunicazione la pratica relativa.

Art. 314.

I questori e i funzionari capi di ufficio di P. S. distaccati hanno facoltà di sospendere o dilazionare l'espiazione materiale dei castighi disciplinari che escludono gli agenti dal servizio, sempre che ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze e per il tempo strettamente necessario.

Quando tale dilazione si debba protrarre oltre i dieci giorni, ne informeranno il Ministero.

Art. 315.

Alla fine di ogni bimestre, i comandanti di reparto trasmetteranno all'Ispettorato superiore uno specchio delle punizioni subite dai propri dipendenti, indicando:

a) specie e durata della punizione;
b) autorità che l'ha inflitta;
c) integrale dizione della mancanza;
d) precedenti di condotta del punito;
e) data dell'espiazione del castigo;
f) eventuali rettifiche apportate da autorità superiori.

Commissione di disciplina.

Art. 316.

In ogni capoluogo di Provincia ha sede una Commissione di disciplina composta del Prefetto che la convoca e la presiede, con facoltà di delegarvi il vice prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a comandante di 1ª classe. Un funzionario di pubblica sicurezza funge da segretario.

La Commissione avente sede a Roma è competente a giudicare anche gli agenti addetti alla Scuola tecnica di polizia ed al reparto del Ministero dell'interno.

La Commissione di disciplina, salvo casi speciali, deve essere convocata entro 15 giorni dall'accertamento della mancanza.

Nei capoluoghi di Provincia, nei quali non esistono ufficiali del Corpo del grado richiesto, il Ministero (Ispettorato superiore) designa, di volta in volta, l'ufficiale che deve intervenire alle sedute della Commissione di disciplina.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Non possono far parte della Commissione gli autori dei rapporti che diedero luogo alla convocazione della Commissione stessa nè i congiunti e gli affini del giudicabile.

Dichiarata aperta dal presidente la discussione, il segretario dà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è sottoposto alla Commissione, nonchè delle carte personali dell'agente stesso e del risultato della visita medica militare cui egli sarà stato sottoposto per l'accertamento della sua attitudine al servizio militare.

Il presidente fa quindi introdurre nella sala l'imputato e, dopo di aver fatto ripetere la lettura degli atti concernenti i fatti sui quali deve rispondere, lo invita a discolparsi; i membri della Commissione possono successivamente, a mezzo del presidente, chiedere al giudicabile tutti quegli schiarimenti che ravvisino necessari. E' data facoltà al presidente di chiamare a deporre davanti alla Commissione quei testimoni che possano portare luce sul dibattito.

Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione e dà la parola ai membri della Commissione, perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi.

Se la Commissione ravvisasse necessarie nuove verifiche, il presidente rinvierà la deliberazione ad altra adunanza, che dovrà tenersi possibilmente nel termine di cinque giorni, e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura.

Gli allievi, le guardie, le guardie scelte saranno accompagnati dalla caserma alla sala della Commissione e viceversa da un sottufficiale, i sottufficiali da altro sottufficiale di grado superiore o, in mancanza, di grado uguale, ma possibilmente più anziano.

Art. 317.

Le deliberazioni della Commissione devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario.

Viene sempre citato l'articolo del regolamento sul quale la Commissione ha basato la sua deliberazione.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Art. 318.

Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi alla Commissione, si procederà come all'art. 277.

Art. 319.

Le deliberazioni della Commissione di disciplina saranno, a mezzo del Prefetto, inviate al Ministero dell'interno, con tutti gli atti relativi.

Il Ministero potrà approvare o modificare tali deliberazioni, ma non adottare una punizione più grave di quella deliberata dalla Commissione, salvo che la deliberazione di questa risulti non conforme alle tassative disposizioni del regolamento, nel qual caso, gli atti saranno rinviati al Prefetto, per una nuova deliberazione.

Art. 320.

Le proposte di deferimento degli agenti al giudizio di una Commissione di disciplina vengono fatte dai comandanti di divisione e di compagnia autonoma e, per gli altri reparti, dai capi degli uffici di P. S.

Esse devono essere sempre corredate dei seguenti documenti:

1° rapporto originale che dà luogo alla proposta;

2° verbale di contestazione degli addebiti con le giustificazioni del giudicabile;

3° verbali d'interrogatorio dei testimoni o parti interessate;

4° elenco, anche negativo, dei testimoni per i quali eventualmente il giudicabile domanda l'audizione diretta da parte della Commissione, firmato dal giudicabile stesso;

5° rapporto informativo sul giudicabile, redatto dal superiore alla dipendenza del quale l'agente è, da ultimo, rimasto per non meno di sei mesi;

6° certificato di visita medica sull'idoneità fisica al servizio militare del giudicabile;

7° copia del foglio matricolare caratteristico, nonchè per i sottufficiali, copia delle note informative.

Art. 321.

L'agente sottoposto alla Commissione di disciplina dovrà essere trattenuto in prigione, in sala di disciplina od agli arresti a seconda del grado, fino a che la deliberazione che lo riguarda sia stata approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 322.

L'incorporazione alla compagnia di disciplina porta, di pieno diritto, la contemporanea espulsione dal Corpo.

L'agente inviato alla compagnia di disciplina passa sotto la giurisdizione del Comando della medesima e sarà inviato, con la scorta di sottufficiali del Corpo, al luogo di pena.

Egli non porta seco la cassetta d'ordinanza. Degli oggetti di vestiario e biancheria di cui è provvisto viene redatto elenco, in duplice copia, che insieme con la copia del foglio matricolare sarà trasmesso al Comando della compagnia di punizione da cui va a dipendere.

L'agente assegnato alla compagnia di disciplina vi dovrà rimanere per un periodo di due anni, decorrenti dal giorno della espulsione, anche quando durante questo tempo, venga a scadere la ferma contratta.

Art. 323.

All'agente espulso saranno corrisposti gli assegni sino al giorno di decorrenza del decreto di espulsione, a meno che trattisi di agenti già sospesi dalle funzioni e dagli assegni.

Art. 324.

La retrocessione da guardia scelta a guardia, il licenziamento, l'espulsione dal Corpo e l'incorporazione alla compagnia di disciplina, sono disposti con decreto Ministeriale, preceduto, salvo i casi di cui al primo comma dell'art. 328, da deliberazione della Commissione di disciplina.

Procedimento a carico degli agenti che incorrano in reati.

Art. 325.

Il comandante di reparto che venga, comunque, a conoscenza di un reato commesso da un dipendente, ne informa immediatamente il Comando superiore ove esista in sede, ed il capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, procedendo, ove occorra, agli atti di polizia giudiziaria di improrogabile urgenza.

Il comandante locale del reparto, se ufficiale, provvede da sua parte al pronto accertamento dei fatti di intesa col competente capo dell'ufficio di P. S. e, quando del caso, alla relativa denunzia all'autorità giudiziaria ordinaria o militare. Mancando l'ufficiale, gli accertamenti e le denunzie verranno fatte dal capo dell'ufficio di P. S.

Qualora gli accertamenti o la denunzia vengano fatte direttamente da funzionari di P. S., questi ne informeranno senza indugio il competente comandante di reparto, per i conseguenti provvedimenti disciplinari ed amministrativi.

Quando la specie del reato importi l'arresto preventivo, l'agente sarà trattenuto in prigione, in sala di disciplina od agli arresti, a seconda del grado, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 326.

L'agente sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento.

Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso l'agente, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione.

Alla moglie ed ai figli dell'agente sospeso è concesso col decreto stesso di sospensione e per la durata della sospensione, un assegno alimentare nella proporzione e con le modalità stabilite per gli ufficiali che vengono a trovarsi nella stessa posizione. Tali decreti dovranno essere inviati subito al Ministero, per la registrazione alla Corte dei conti.

Art. 327.

All'agente trattenuto in locali di punizione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 325, indipendentemente dall'eventuale assegno alimentare per la moglie ed i figli, qualora sia stato sospeso dalle funzioni e dagli assegni a norma del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno giornaliero eguale alle quote vitto del reparto, aumentato di L. 0.50 per spese di pulizia personale e per altre necessità.

Art. 328.

L'agente condannato con sentenza passata in giudicato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale maggiore di cinque giorni per la reclusione, di dieci giorni per la detenzione e di un mese per il confino, viene di pieno diritto espulso dal Corpo senza che occorra sentire il parere della Commissione di disciplina.

In ogni altro caso l'agente che sia stato sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato e qualunque

sia il risultato del procedimento, eccettuato che la sentenza o ordinanza definitiva escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'agente vi abbia preso parte, viene successivamente sottoposto al giudizio della Commissione di disciplina, la quale, tenuti presenti tutti gli elementi accertati in sede giudiziaria, delibera se e quali provvedimenti debbano adottarsi in confronto dell'agente.

Qualora l'agente sia stato assolto dall'autorità giudiziaria e la Commissione di disciplina decida che egli sia mantenuto in servizio nel Corpo, la sospensione è revocata e l'agente riacquista il diritto all'anzianità e alle quote di assegno non percepite.

Il provvedimento dev'essere adottato con decreto del Prefetto da registrarsi alla Corte dei conti.

TITOLO XIV.

NOTE CARATTERISTICHE.

Norme generali.

Art. 329.

L'ufficiale ed il funzionario che compilano o rivedono le note caratteristiche sono responsabili, sul loro onore, di tutti i torti che commettessero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri non retti motivi, come pure del danno che ne risultasse al servizio.

E' perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere le attitudini e le buone e cattive qualità dei loro subordinati e di descriverle con la maggiore accuratezza possibile e con la più scrupolosa imparzialità.

Tutte le autorità di ogni grado devono inoltre scrupolosamente adoperarsi affinchè questa responsabilità abbia anche una sanzione effettiva; e perciò, nel pronunziarsi in merito ai propri dipendenti, devono tener stretto conto del modo come questi, alla loro volta, hanno giudicato i loro inferiori.

Ufficiali — Libretto personale.

Art. 330.

Per ogni ufficiale del Corpo è istituito un libretto personale il quale serve per tutta la carriera.

Tale libretto è conforme a quello in uso per gli ufficiali del Regio esercito e si compone di tre parti:

Parte 1ª: Contiene lo stato di servizio dell'ufficiale, l'indicazione degli studi compiuti, delle missioni disimpegnate, dei titoli accademici ed onorifici, degli encomi, delle inscrizioni od esclusioni dal quadro di avanzamento e tutte le altre annotazioni relative alla carriera, alle destinazioni ed agli incarichi speciali avuti. Esso viene redatto su uno specchio intitolato « Note matricolari ».

Parte 2ª: contiene tutti i giudizi emessi dai superiori sull'ufficiale. Si suddivide, a sua volta, in due parti:

a) « Note caratteristiche », ossia giudizi su tutte le qualità dell'ufficiale, espressi su appositi specchi, in date determinate, dalle autorità dalle quali esso, per motivi di servizio, direttamente dipende, ed integrati con una qualificazione;

b) « Rapporti personali », ossia giudizi espressi in circostanze speciali da qualsiasi autorità su servizi resi dall'ufficiale o su determinate sue qualità, non seguiti da alcuna qualificazione.

Parte 3ª: contiene le indicazioni delle punizioni inflitte all'ufficiale.

Art. 331.

Il comandante di divisione e quello di compagnia autonoma alle cui dipendenze l'ufficiale di nuova nomina viene assegnato effettivo provvedono a che sia subito istituito il libretto personale, in duplice originale, facendone redigere la prima parte. Uno degli esemplari del libretto stesso sarà subito inviato all'Ispettorato superiore.

I comandanti suddetti provvedono poi a che siano tenute al corrente la parte 1ª e la parte 3ª dei libretti personali.

Per gli ufficiali di nuova nomina destinati a tenenze autonome, il libretto verrà istituito dall'Ispettorato superiore ed inviato al questore competente, il quale rimarrà incaricato di tenerlo al corrente.

Di ogni annotazione che sarà inserita nella 1ª e 3ª parte del libretto personale dovrà darsi immediata partecipazione all'Ispettorato superiore, per l'aggiornamento del secondo esemplare del libretto.

Compilatori e revisori.

Art. 332.

Alla compilazione delle note caratteristiche provvedono:

1° i comandanti di compagnia per i subalterni alla loro dipendenza;

2° i comandanti di divisione per i comandanti di compagnia e per gli altri ufficiali alla loro diretta dipendenza;

3° i questori per i comandanti di divisione, di compagnia autonoma e di tenenza autonoma;

4° l'ispettore superiore per l'ufficiale superiore addetto alla Scuola, per gli ufficiali alla sua diretta dipendenza e per il comandante il reparto addetto al Ministero;

5° il capo della polizia per l'ispettore superiore.

Sono revisori delle note predette:

a) i comandanti di divisione per le note compilate dai dipendenti comandanti di compagnia;

b) i questori per le note compilate dai comandanti di divisione;

c) i Prefetti per quelle compilate dai questori;

d) il direttore della Scuola tecnica di polizia per quelle compilate dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola;

e) il capo della divisione del personale di P. S., per quelle compilate dall'ispettore superiore.

Le note compilate e rivedute dai questori e dai Prefetti saranno, per quanto riguarda le qualità attinenti alle funzioni di comando, integrate dal giudizio dell'ispettore superiore.

Art. 333.

Le note caratteristiche per ogni sottufficiale sono compilate, in duplice esemplare, alla fine di ogni anno, a partire da quello successivo alla sua nomina ad ufficiale od alla sua promozione al grado superiore.

Di massima le autorità incaricate della compilazione delle note non possono redigere o rivedere note caratteristiche di ufficiali che hanno prestato meno di sei mesi di servizio alla loro dipendenza.

I compilatori, appena redatte le note, le trasmettono con il libretto al revisore, il quale, dopo avere effettuato la revisione, restituisce direttamente tutti i documenti all'autorità che deve tenere in custodia il libretto, la quale invia un esemplare delle ripetute note all'ispettore superiore.

Norme e prescrizioni per la compilazione delle varie parti del libretto personale.

Art. 334.

Le note matricolari devono essere redatte basandosi sui dati forniti dallo stato di servizio, su quelli comunicati da

altre autorità militari e civili, su quelli che eventualmente l'ufficiale stesso può produrre, ed, infine, su quelli che le autorità incaricate della custodia del libretto siano riuscite a procurarsi in qualsiasi modo: nessuna annotazione deve, però, essere apposta se l'esattezza non ne risulti garantita da un serio accertamento.

Art. 335.

Le note caratteristiche devono riuscire una sintesi quanto più è possibile esatta e completa di tutte le qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, sì da far risaltare nel suo vero valore la figura dell'ufficiale.

In esse, oltre a quanto è richiesto dall'apposito specchio, devono essere posti in evidenza tutti gli altri pregi particolari ed i difetti che l'ufficiale dimostra in modo spiccato, nonchè l'attitudine a servizi speciali.

Il compilatore delle note caratteristiche riassume il proprio giudizio con una delle qualificazioni di *ottimo, distinto, buono, discreto, mediocre,* o *cattivo,* riferite alle funzioni inerenti al grado o alla carica di ufficiale.

Le note caratteristiche che rappresentano l'espressione di un giudizio personale devono essere redatte nei modi indicati ai commi precedenti da chiunque esprime per la prima volta il proprio giudizio su un ufficiale. Nelle compilazioni successive il superiore potrà riferirsi alle note che egli stesso ha antecedentemente redatte e segnare sullo specchio solo quelle varianti che ritenesse necessarie od apporre l'annotazione che nulla ha da variare.

Le autorità incaricate della revisione delle note possono apporre sullo specchio le annotazioni che ritengano opportune, richiedendo eventualmente schiarimenti al compilatore. Le stesse autorità devono riassumere il loro giudizio con una qualificazione, com'è detto al comma terzo.

Art. 336.

Per gli ufficiali che hanno sostenuto esami per la promozione al grado superiore, sarà indicato nelle note matricolari il risultato degli esami con la formula: « fu dichiarato vincitore od idoneo oppure non vincitore o non idoneo negli esami per la promozione al grado superiore, sostenuti nell'anno . . . . ».

Art. 337.

L'ufficiale che riporti la classifica di mediocre sarà subito trasferito ad altra sede; qualora nella nuova residenza, anche nell'anno successivo, riporti uguale classifica, sarà proposto per la dispensa dal servizio nell'interesse del servizio.

Comunicazione — Cancellatura delle punizioni.

Art. 338.

Deve essere comunicata all'interessato la qualificazione emessa dall'autorità di grado superiore fra quelle che concorsero alla compilazione delle note.

Tale comunicazione sarà fatta mediante apposito modulo, che dovrà essere sottoscritto dall'ufficiale per presa conoscenza, e successivamente incollato a tergo dello specchio relativo.

Quando le note caratteristiche contengono giudizi particolarmente sfavorevoli, riferentisi a deficenze che si ritengano suscettibili di emendamento, il superiore che provvede alla comunicazione di cui al comma precedente, rivolgerà all'ufficiale, a voce od in iscritto, gli opportuni eccitamenti e richiami.

Viene pure comunicata, qualora l'ufficiale lo richieda, la parte 1ª del libretto, e ciò, sia per opportuna conoscenza, sia perchè l'ufficiale stesso possa assicurarsi della regolarità delle note matricolari.

All'infuori di quanto sopra, per nessun motivo può darsi agli interessati comunicazione totale o parziale delle note caratteristiche e dei rapporti personali che li riguardano.

Art. 339.

Ogni punizione subita dall'ufficiale dev'essere cancellata nella parte 3ª del libretto personale, dopo trascorsi dieci anni dal giorno in cui venne inflitta.

Le autorità che hanno in custodia gli esemplari dei libretti provvedono alla cancellazione depennando accuratamente le punizioni, ed incollandovi sopra una striscia di carta non trasparente, in modo che di esse non rimanga traccia.

Custodia dei libretti personali.

Art. 340.

Un esemplare del libretto è conservato dal comandante della divisione o della compagnia autonoma.

Se però trattasi del comandante la divisione, del comandante la compagnia o tenenza autonoma, il libretto è tenuto dal questore.

Detto esemplare segue sempre l'ufficiale quando esso è trasferito. L'altro esemplare è conservato presso l'Ispettorato superiore.

Il libretto personale dell'ispettore superiore, in un unico esemplare, è tenuto dal capo della polizia.

Le autorità che hanno in custodia gli esemplari dei libretti incollano i rapporti e gli specchi contenenti le note caratteristiche nei libretti stessi, in ordine cronologico, segnando detti documenti nell'apposito indice, che va incollato al principio della parte seconda del libretto.

Fogli caratteristici dei sottufficiali.

Art. 341.

Alla fine di ogni anno devono essere compilate, in duplice esemplare, su apposito modulo che sarà provveduto dal Ministero, le note caratteristiche dei sottufficiali.

Alla compilazione di tali note provvedono innanzi tutto per la parte 3ª i funzionari di P. S. alla cui diretta dipendenza i sottufficiali prestano servizio.

Le parti 1ª, 2ª e 4ª verranno successivamente compilate:

dal comandante di compagnia o di tenenza per i sottufficiali dei rispettivi reparti;

dall'ufficiale addetto ai Comandi di divisione, al Comando del battaglione allievi della Scuola tecnica di polizia ed all'Ispettorato superiore, per i sottufficiali effettivi a detti Comandi:

dagli stessi funzionari di P. S. che hanno compilato la parte 3ª per i sottufficiali addetti a reparti non retti da ufficiali.

Sono revisori delle note predette:

l'ispettore superiore, i comandanti di divisione e l'ufficiale superiore addetto alla Scuola per le note redatte dagli ufficiali dipendenti;

i questori per le note compilate dai comandanti di tenenza o compagnie autonome e per quelle compilate dai funzionari di P. S.;

il capo della sezione personale agenti, per le note compilate dal comandante il reparto addetto al Ministero.

Art. 342.

I compilatori, appena redatte le note, le trasmettono al revisore, il quale, dopo di avere effettuata la revisione, ne restituisce un esemplare al compilatore perchè, sotto la sua diretta responsabilità, sia con la massima diligenza e riservatezza conservato, e trasmette l'altro all'Ispettorato superiore presso il Ministero dell'interno.

Il primo di detti esemplari segue il sottufficiale quando esso è trasferito.

Art. 343.

Le note predette saranno compilate e rivedute secondo i criteri enunciati nell'art. 329.

Foglio matricolare e caratteristico degli agenti.

Art. 344.

Per ogni allievo della Scuola dev'essere istituito in doppio esemplare ed a cura del comandante il battaglione allievi, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello che verrà fornito dal Ministero.

Le note caratteristiche vi saranno per la prima volta apposte al momento in cui l'allievo lascia la Scuola in seguito a nomina a guardia o guardia scelta.

Un esemplare del foglio caratteristico deve seguire sempre l'agente in ogni trasferimento e sarà tenuto al corrente di ogni variazione dai Comandi alla cui diretta dipendenza l'agente verrà a trovarsi.

L'altro esemplare verrà rimesso al Ministero.

Alla fine di ogni bimestre i Comandi di divisione, della Scuola e quelli delle compagnie, tenenze e stazioni autonome comunicheranno al Ministero tutte le variazioni apportate al foglio matricolare degli agenti dipendenti.

Alla fine di ogni anno gli esemplari tenuti dal Ministero verranno inviati ai Comandi competenti per l'apposizione delle note caratteristiche e per la conferma della regolarità delle variazioni.

Note caratteristiche per le guardie e le guardie scelte.

Art. 345.

Alla fine di ogni anno ed in occasione di ogni trasferimento, devono essere compilate, nell'apposito quadro del foglio matricolare ed in conformità delle annotazioni in esso esistenti, le note caratteristiche delle guardie e delle guardie scelte.

Alla compilazione di tali note provvede l'ufficiale o il comandante di stazione autonoma, alla cui dipendenza trovasi l'agente.

Le note redatte dai comandanti di stazione vengono sottoposte alla revisione dei funzionari capi di ufficio di P. S.

Alle note riferentisi ad agenti che prestano servizio investigativo, i funzionari, dai quali essi direttamente dipendono, aggiungeranno il loro giudizio sul comportamento e rendimento in servizio.

TITOLO XV.

Cessazione dal servizio.

Motivi della cessazione per gli ufficiali.

Art. 346.

Gli ispettori ed i comandanti cessano dal servizio per i seguenti motivi:

1° *Per motivi disciplinari*:

a) per revoca;

b) per destituzione.

2° *Per dispensa*:

a) per incapacità o inettitudine al servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione per i funzionari di P. S. se trattasi dell'ispettore superiore, e della Commissione di cui all'art. 54 se trattisi degli altri ufficiali;

b) per inabilità fisica accertata da un Collegio medico militare;

c) nell'interesse del servizio, con le norme di cui alla lettera a).

3° *Per collocamento in congedo provvisorio a termine dell'art.* 121.

4° *Per collocamento a riposo*:

a) a domanda dell'interessato;

b) per raggiunti limiti di età e di servizio.

5° *Per dimissione.*

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per motivi di servizio, e può altresì essere rifiutata quando l'ufficiale trovisi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Collocamento a riposo degli ufficiali.

Art. 347.

Gli ufficiali hanno diritto a conseguire il collocamento a riposo e l'annuo assegno di pensione:

a) su domanda, quando abbiano raggiunto 20 anni di servizio effettivo e 45 anni di età se ufficiali inferiori e 52 anni di età se ufficiali superiori;

b) quando, dopo 20 anni di servizio effettivo, siano divenuti inabili a continuare il servizio per infermità od altre cause, regolarmente accertate;

c) quando siano d'ufficio esonerati dal servizio ai termini del n. 1, lettere a) e b) e del n. 2, lettere a) e c) dell'articolo precedente.

Coloro che vengono collocati a riposo prima d'avere raggiunto il 20° anno di servizio, avranno diritto all'eventuale trattamento di quiescenza loro spettante secondo le leggi vigenti. Sono collocati a riposo d'ufficio quando abbiano raggiunto 25 anni di servizio e rispettivamente i seguenti limiti di età:

ispettore superiore, anni 62;
ispettori di 1ª classe, anni 60;
ispettori di 2ª classe, anni 56;
comandanti, anni 53.

Trattamento di quiescenza degli ufficiali.

Art. 348.

Per il trattamento di quiescenza ordinario o privilegiato degli ufficiali valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

Pertanto le aliquote di pensione normale da applicarsi per ciascun grado, in conformità dell'art. 8 del decreto 21 novembre 1923, n. 2480, della tabella *A* ad essa allegata, sono le seguenti:

GRADI	Sulle prime lire 4000	Sulle eccedenze
Sottotenente	1/30	1/44
Tenente	1/30	1/43
Capitano	1/31	1/46
Maggiore	1/33	1/50
Tenente Colonnello	1/35	1/54
Colonnello	1/40	1/60

Motivi della cessazione dal servizio degli agenti.

Art. 349.

Gli agenti di P. S. cessano dal servizio per i motivi seguenti:

1° *Motivi disciplinari*:

a) licenziamento (art. 307 del presente regolamento);

b) espulsione dal Corpo (art. 308 del presente regolamento);

2° *Termine di ferma o rafferma;*

3° *Rescissione di ferma o rafferma,* su domanda dell'interessato motivata da sopraggiunte gravi ed eccezionali circostanze, regolarmente comprovate e riconosciute dalla Commissione di cui all'art. 46;

4° *Riforma per inabilità fisica,* regolarmente accertata da un Collegio medico militare;

5° *Incapacità od inettitudine al servizio,* sentito il parere della Commissione di cui all'art. 46 per i graduati e le guardie, e del direttore della Scuola, se trattasi di allievi. Quando per costoro il motivo d'inettitudine od incapacità derivi da deficienze di requisiti fisici, occorrerà proposta o parere dell'ufficiale sanitario addetto alla Scuola.

Collocamento a riposo degli agenti.

Art. 350.

Gli agenti hanno diritto a conseguire il collocamento a riposo con l'assegno di pensione:

a) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e raggiunti 45 anni di età;

b) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità o per altra causa ovvero siano con provvedimento che non importi la perdita del diritto a pensione, licenziati di ufficio per motivi disciplinari, per riforma, per incapacità od inettitudine.

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo con provvedimento di autorità, gli agenti che abbiano compiuto venticinque anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

In ogni caso nessun agente potrà essere trattenuto oltre il trentacinquesimo anno di servizio.

Trattamento di quiescenza degli agenti.

Art. 351.

La pensione normale spettante agli agenti del Corpo sarà liquidata sulla base della media dell'importo complessivo dello stipendio o paga e relativa indennità speciale di P. S. goduti nell'ultimo triennio di servizio.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'importo complessivo risultante in base alle norme di cui sopra, aumentata di un quinto di tale metà.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di cinque anni successivamente compiuti, la pensione ottenuta come sopra sarà aumentata di un venticinquesimo dell'importo complessivo suindicato, goduto durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 352.

La pensione di riforma cui gli agenti hanno diritto dopo quindici anni di servizio è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo triennio, calcolato come nell'articolo precedente, quanti sono gli anni di servizio prestati. Eguale trattamento spetta agli agenti che cessano dal servizio a' termini dell'art. 11 lettera *b*) del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, prima di aver compiuto i 20 anni di servizio.

Art. 353.

Il riconoscimento della inabilità ha luogo, per coloro che abbiano diritto a pensione, secondo le norme stabilite dal testo unico della legge e dal regolamento sulle pensioni.

Per gli altri ha luogo in base al parere del Collegio medico militare, se trattasi di ufficiali, graduati e guardie: del medico della Scuola allievi o di un medico militare se trattasi di allievi.

Il licenziamento può aver luogo nel caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 125 e cioè quando, in seguito alla visita di rassegna, l'agente risulti non idoneo a riassumere il servizio; e non toglie l'eventuale diritto a pensione di riforma.

Trattamento di quiescenza per malattie contratte per cause di servizio.

Art. 354.

I diritti a pensione spettanti agli ufficiali, graduati e guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidati con le norme e nella misura stabilite dalle leggi vigenti per l'arma dei carabinieri Reali.

Art. 355.

Sono applicabili al Corpo degli agenti di P. S. le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, contenute nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non contrastino con le disposizioni in vigore per l'arma dei carabinieri Reali.

Accertamento infermità, lesioni o ferite riportate in servizio.

Art. 356.

In armonia alle norme contenute nel titolo II del regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, l'accertamento delle infermità, lesioni o ferite incontrate dagli agenti per cause di servizio viene eseguito mediante verbale del comandante del reparto, dal quale risultino tutte le circostanze di luogo, di tempo e di modo relative alla malattia, alle lesioni o alle ferite.

A detto verbale vanno uniti, oltre i relativi certificati medici, il rapporto o verbale del fatto e le dichiarazioni scritte e firmate dalle persone che possono testimoniare sui fatti che dettero luogo alla malattie, ferite o lesioni.

I documenti suddetti vengono, con dettagliata relazione, trasmessi alla Prefettura per essere sottoposti al giudizio di apposita Commissione composta: del vice prefetto, o di un suo delegato, di un funzionario di P. S. di grado non inferiore a commissario, di un ufficiale del Corpo e del medico provinciale. Avrà funzioni di segretario con voto un commissario aggiunto o un vice commissario di P. S. Qualora taluno dei membri sia comunque vincolato da testimonianze, dichiarazioni, o rapporto sul fatto sottoposto all'esame della Commissione, sarà sostituito da altro funzionario o ufficiale di pari grado.

La Commissione, fatte, ove occorrano, nuove indagini e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente, in apposito processo verbale, il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Art. 357.

Copia del verbale della Commissione verrà trasmessa al competente Comando per le annotazioni in matricola e per la comunicazione, nella sola parte conclusiva, all'interessato, il quale è tenuto a rilasciare immediatamente dichiarazione dell'avvenuta comunicazione, con l'indicazione della data.

Avverso la deliberazione negativa della Commissione, l'interessato avrà facoltà di presentare, nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data predetta, ricorso gerarchico al Ministero dell'interno, il quale provvederà in merito con motivata decisione, sentito il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 358.

Nei casi d'infermità non cagionate da violenze esterne (malattie speciali climatiche, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, tubercolosi, oftalmie, ecc.) ed anche nei casi di ernie, comunque sviluppatesi, la Commissione di cui all'articolo 356, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovrà chiedere il parere del competente direttore di sanità del corpo di armata.

Qualora le conclusioni della Commissione fossero contrarie al parere espresso dal detto direttore di sanità militare, ne sarà riferito al Ministero dell'interno, il quale, sentito il Collegio medico superiore presso il Ministero della guerra, deciderà se l'infermità sia o no da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

Art. 359.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni o ferite incontrate dagli ufficiali per cause di servizio, si osservano le norme stabilite negli articoli 356, 357, 358 del presente regolamento.

Nei casi riguardanti gli ufficiali comandanti di reparto, il verbale di accertamento sarà redatto dal capo dell'ufficio di P. S.

La Commissione che dovrà pronunciarsi in merito a tali accertamenti sarà composta in conformità di quella di cui all'art. 356, con avvertenza che l'ufficiale chiamato a farne parte dovrà essere di grado non inferiore a quello dell'ufficiale a cui l'esame della Commissione si riferisce.

Qualora tali accertamenti si riferiscano all'ispettore superiore, la Commissione sarà costituita, presso la Prefettura di Roma, dal Prefetto, da un ispettore generale di P. S. designato dal Ministero, e dal medico provinciale.

Un commissario di P. S. fungerà da segretario, senza diritto al voto.

Art. 360.

La ferita, lesione od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio dell'ufficiale o dell'agente.

Competenze per gli ufficiali ed agenti che cessano dal servizio.

Art. 361.

Gli ufficiali, i graduati e le guardie, che cessano dal servizio, e così pure le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle competenze stabilite dall'art. 168 del presente regolamento, purchè la partenza non si protragga oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio.

Agli ufficiali dimissionari, revocati, rimossi o destituiti non spettano indennità di viaggio per recarsi al domicilio eletto. Però agli ufficiali revocati sono rilasciati, all'atto in cui partono dalla loro residenza, gli scontrini per compiere il viaggio a tariffa militare nella classe corrispondente al grado. Gli ufficiali rimossi che, rispetto agli obblighi di leva ritornano soldati, hanno diritto alla indennità di viaggio da soldato.

Uguale trattamento sarà fatto agli allievi licenziati per qualsiasi motivo.

Spese funerarie.

Art. 362.

Nel caso di morte di un agente, il comandante del reparto ne avverte immediatamente i parenti, a mezzo del sindaco, e fa compilare, in doppio esemplare, l'inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei crediti e debiti che risultino pertinenti al defunto.

Le spese per i funerali sono fino alla concorrenza della somma di L. 300 a carico del Ministero, il quale vi farà fronte con i fondi risultanti dalle economie sul capitolo paghe del personale.

Decreti di cessazione e fogli di congedo.

Art. 363.

Per gli ufficiali e per gli agenti che per qualsiasi motivo cessano dal servizio, sarà emesso il relativo decreto con l'indicazione dei motivi della cessazione.

Agli ufficiali potrà essere consegnata copia di detto decreto. Agli agenti viene invece rilasciato il foglio di congedo.

TITOLO XVI.

CAPO I. — Disposizioni varie.

Istruzione nei reparti.

Art. 364.

L'istruzione non è soltanto il mezzo naturale e diretto per abilitare ciascuno ad adempiere nel miglior modo possibile gli incarichi che gli sono affidati, ma va pure considerata come importantissimo obbligo disciplinare: per essa l'autorità del superiore si impone con maggiore facilità e fermezza e l'ubbidienza dei subordinati diviene più pronta e più completa.

Inoltre, dall'essere ognuno perfettamente istruito nell'adempimento delle proprie attribuzioni, nasce la fiducia e la sicurezza di ciascuno in se medesimo e dell'inferiore nel superiore: ed è specialmente da questo sentimento che risulta la forza di coesione e la compattezza di un Corpo.

E' dovere perciò di tutti di accrescere assiduamente l'istruzione propria e dei dipendenti, non soltanto per quanto riguarda le particolari attribuzioni di ciascuno, ma per tutto ciò che può in qualunque modo, contribuire allo svol-

gimento sempre maggiore delle forze intellettuali e morali ed alla più perfetta cognizione dei propri doveri, non soltanto d'istituto, ma anche sociali.

Art. 365.

Gli agenti di P. S. nella loro residenza sono più specialmente istruiti nella conoscenza del Codice penale e del titolo 1° di quello di procedura, delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia municipale, nonchè dell'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare del Regno; nel redigere verbali e rapporti, nel maneggio delle armi e nelle esercitazioni di tiro al bersaglio.

Art. 366.

Le istruzioni di cui all'articolo precedente sono impartite dagli ufficiali e, dove questi mancano, da un funzionario di pubblica sicurezza, incaricato dal questore, lasciando in questo caso ai graduati del Corpo l'istruzione sul maneggio delle armi e le esercitazioni di tiro al bersaglio.

CAPO II. — Ispezioni.

Art. 367.

Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei reparti autonomi e la necessaria uniformità di indirizzo, presso il Ministero ed alla diretta dipendenza dell'ispettore superiore, avranno sede un ispettore di 1ª o 2ª classe ed uno o due comandanti di 1ª classe destinati ad eseguire, in ausilio dell'ispettore superiore, frequenti ispezioni ai reparti stessi.

Tali ispezioni che avranno per oggetto principalmente la disciplina, l'amministrazione, l'alloggiamento e l'igiene saranno disposte dall'ispettore superiore almeno una volta ogni semestre per i reparti autonomi comandati da ufficiali e almeno una volta ogni trimestre per i reparti autonomi comandati da sottufficiali.

L'ispettore superiore e gli ufficiali addetti all'Ispettorato dovranno poi eseguire tutte quelle ispezioni che il Ministero crederà di disporre.

Art. 368.

I comandanti di divisione ispezioneranno almeno una volta ogni quadrimestre i dipendenti reparti di compagnia e almeno una volta ogni semestre le dipendenti stazioni, comprese quelle dislocate nella Provincia.

I comandanti di compagnia e di tenenza ispezioneranno almeno una volta ogni bimestre le dipendenti stazioni, comprese pure quelle dislocate nella provincia.

CAPO III. — Viaggi in ferrovia e sui piroscafi.

Art. 369.

Gli appartenenti al Corpo e le loro famiglie che viaggiano per conto del Governo o per conto loro particolare, sulle Ferrovie dello Stato e su quelle di società private, nonchè su piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, hanno diritto alle riduzioni di cui godono i militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Alle stesse riduzioni hanno diritto per il trasporto delle loro masserizie e dei loro bagagli.

Nei viaggi per ragioni di servizio, l'ispettore superiore e gli ispettori di 1ª e di 2ª classe hanno diritto di usufruire della 1ª classe ed i comandanti della 2ª classe. I marescialli, in servizio isolato viaggiano pure in 2ª classe.

Nei viaggi per via di mare il diritto alla 1ª classe è esteso anche ai comandanti.

Gli allievi chiamati al corso di istruzione presso la Scuola tecnica di polizia fruiranno, nei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi suindicati, delle riduzioni stabilite per gli agenti effettivi. Essi saranno muniti del foglio di viaggio e delle richieste per le riduzioni, dai Comandi locali del Corpo ove esistono ed in caso diverso dai sindaci.

Art. 370.

Gli ufficiali ed i marescialli delle tre classi hanno diritto alla concessione dei libretti mod. *A* e mod. *A-bis*, per i viaggi in ferrovia e sui piroscafi, per sè e per le loro famiglie.

Uguale diritto hanno i brigadieri ed i vice brigadieri che abbiano compiuti nove anni di effettivo servizio.

Hanno diritto ad usufruire del libretto mod. *A-bis* le mogli degli ufficiali e degli agenti, i loro figli di età non superiore a 25 anni compiuti e tutti gli altri parenti indicati nel paragrafo 19 del regolamento per i trasporti militari, che si trovino nelle condizioni ivi stabilite. Le parenti domestiche, cioè quelle persone che non hanno il grado di parentela contemplato nel suddetto art. 19, possono essere inscritte nei libretti *A-bis*, sempre che attendano effettivamente a mansioni di servizio domestico presso le famiglie dei titolari e che presso queste non vi sia altra domestica.

Le guardie scelte, dopo compiuti dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto per loro uso personale al solo libretto mod. *A*.

Tutti gli agenti del Corpo, che non hanno diritto ai libretti ferroviari suaccennati, fruiscono delle prescritte riduzioni, mediante l'uso delle richieste mod. *B* verde (nei viaggi per ragioni di servizio) mod. *B* giallo (nei viaggi per proprio conto) mod. *D* marrone chiaro (nei viaggi per le famiglie).

Gli agenti e le persone di loro famiglia, che viaggiano con le richieste predette, dovranno sempre portare seco la prescritta tessera ferroviaria di riconoscimento.

Per il trasporto delle masserizie si farà uso delle richieste mod. *C*, parte 3ª, bianco. Per il trasporto bagagli, a coloro che non sono muniti dell'apposito « quaderno scontrino bagaglio », vengono rilasciate le richieste mod. *C*, parte 2ª, bianco.

Obblighi degli agenti in viaggio.

Art. 371.

L'agente in viaggio, sostando in località ove trovasi un reparto del Corpo, deve presentarsi al Comando del medesimo, il quale è tenuto a vidimare il documento di viaggio e a procurare, occorrendo, che egli possa consumare le refezioni in caserma.

L'agente in tali circostanze ha l'obbligo, qualora la sosta si prolunghi, di alloggiare in caserma. Sono esenti da tali obblighi gli agenti che si trovino in servizio isolato indipendente.

Sono, altresì, esentati dai ripetuti obblighi gli agenti ammogliati che viaggiano con le rispettive famiglie; essi devono però farsi vidimare i documenti di viaggio.

Libero transito sulle linee tranviarie e automobilistiche.

Art. 372.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S., muniti della tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane: gli ispettori ed i comandanti senza limitazione di numero, gli agenti limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

TITOLO XVII.

CASERME E CASERMAGGIO.

Accasermamento.

Art. 373.

All'accasermamento degli agenti di P. S. provvedono le Amministrazioni provinciali in conformità delle norme di cui al R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, ad eccezione degli ammogliati e vedovi con prole, sono accasermati.

In ciascuna località dove risiedono reparti di guardie, deve esservi quella disponibilità di caserme che, a giudizio del Prefetto, è ritenuta indispensabile ai bisogni del servizio.

Il Prefetto, il Sottoprefetto, il questore o il comandante locale possono, per esigenze di servizio e di disciplina, far pernottare, a turno, in caserma anche gli ammogliati.

Il comandante la divisione, la compagnia o la tenenza, previo nulla osta del questore, possono autorizzare gli agenti celibi, in seguito a loro domanda, ad alloggiare temporaneamente fuori caserma, ma tale provvedimento deve trovare giustificazione in specialissime circostanze, e cioè quando il dichiedente sia unico sostegno di genitori in avanzata età o di fratelli minorenni, domiciliati nella stessa sua sede ed abbisognevoli di assistenza.

Caserme.

Art. 374.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e agevolmente sorvegliabili; dovranno essere fornite di luce, di acqua potabile in quantità sufficiente, e possibilmente provviste di due uscite. In questo caso la chiave dell'ingresso secondario sarà sempre custodita personalmente dal comandante la caserma.

Sarà preferibile che le caserme siano stabilite in fabbricati isolati o prossimi, se non attigui, agli uffici di pubblica sicurezza: in nessun caso esse potranno essere collocate in stabili, ove esistano osterie o altri luoghi di pubblico convegno, nè essere in comunicazione con private abitazioni.

In ciascuna caserma, oltre i locali per il corpo di guardia e per l'alloggiamento degli agenti, ed eventualmente delle famiglie di cui all'art. 378, dovranno esservi anche i seguenti ambienti:

a) almeno una camera per le esigenze complementari di servizio;

b) una sala detta di riunione, con stufa od altro mezzo di riscaldamento, per la mensa, istruzioni e ritrovo del personale della stazione, e, possibilmente, altra di convegno per i sottufficiali, in quei capoluoghi dove per il numero di essi, si rendesse opportuno;

c) una cucina in relazione ai bisogni degli agenti che possono essere alloggiati in caserma;

d) nelle sedi dei reparti comandati da ufficiali, una camera per i marescialli agli arresti, una o più camere ad uso di sala di disciplina per i brigadieri e i vice brigadieri, una o più prigioni per le guardie scelte e per le guardie;

e) nelle stazioni distaccate una prigione e possibilmente una sala di disciplina.

Le caserme annesse o attigue agli uffici di P. S. dovranno altresì avere due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne. Le camere di sicurezza devono avere le finestre piccole, alte dal suolo quanto più è possibile e munite di solide inferriate, ben infisse nel muro, con bussole e reticelle a filo di ferro, ed una porta rivestita di lamiera di ferro, e munita di forte catenaccio e finestrino con campanello d'allarme.

Art. 375.

La scelta delle caserme è subordinata all'approvazione del Ministero.

Le proposte relative saranno inoltrate dai Prefetti e dovranno essere accompagnate da una relazione dell'ufficiale comandante il reparto, ove esiste, ed, in caso diverso, del capo dell'ufficio di P. S.

Per tutti i lavori di riparazione e di adattamento che occorressero alle caserme, il comandante della stazione ne riferisce al suo ufficiale, superiore diretto, ed, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio di P. S., cui spetta, dopo opportuni accertamenti, richiederne l'esecuzione all'Amministrazione provinciale.

In caso di difficoltà o d'ingiustificato ritardo, si chiederà l'intervento del Prefetto, a mezzo del questore.

Art. 376.

Sulla porta di ogni caserma dovrà essere apposto lo stemma Reale, il quale porterà, nella parte superiore, la leggenda: « *Corpo degli agenti di P. S.* » e nella parte inferiore l'indicazionedel reparto o Comando che nella caserma stessa ha sede.

Gli stemmi dovranno essere conformi al modello di cui all'allegato n. 7.

Nel punto più conveniente della facciata della caserma sede di Comando fornito della bandiera nazionale dovranno essere apposti i sostegni necessari per l'esposizione della bandiera stessa.

Art. 377.

Nelle caserme del Corpo è vietato l'ingresso a tutti gli estranei, ad eccezione degli ufficiali dell'Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in servizio attivo e dei militari dell'arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza.

Però vi possono essere ammesse le persone che si recano ai Comandi, agli uffici o presso le famiglie che alloggiano in caserma, ma le stesse saranno accompagnate sino agli ingressi dei Comandi, uffici od alloggi.

Gli ufficiali comandanti di reparto ed, in loro mancanza, i capi degli uffici di P. S. potranno concedere, di volta in volta e quando ne ravvisino la opportunità, permessi di ingresso nelle caserme ai venditori ambulanti, ai quali sarà fatto obbligo di trattenersi nei pressi del corpo di guardia.

Art. 378.

Gli ufficiali comandanti di reparto ed i sottufficiali cocandanti di stazione devono alloggiare, possibilmente, nella caserma occupata dal loro reparto.

Quando siano ammogliati, i loro alloggi debbono essere composti, se possibile, dello stesso numero di ambienti stabiliti per gli alloggi dei pari grado dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 379.

La concessione degli alloggi che si rendano disponibili nelle caserme viene fatta con disposizione del Prefetto, sentito il questore ed il comandante locale, se ufficiale, e, qualora questi manchi, il funzionario di P. S. da cui l'agente dipende direttamente.

Le concessioni di alloggi in natura e le relative cessazioni debbono essere subito segnalate al Ministero per i provvedimenti di competenza, a norma degli articoli 427 e seguenti del presente regolamento.

Art. 380.

Agli ufficiali, siano ammogliati o celibi, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie ammogliate o vedovi con prole, che non usufruiscano di alloggio in caserma, viene corrisposta l'indennità di alloggio stabilita per i pari grado dell'arma dei carabinieri Reali; agli agenti celibi o vedovi senza prole che risiedono in luoghi dove non esistono caserme e che siano, perciò, costretti ad alloggiare in locali privati, un'indennità giornaliera di L. 3.20.

Tale indennità è ridotta alla metà quando gli agenti stessi possono essere alloggiati in locali in uso dell'Amministrazione, senza poter fruire degli effetti di casermaggio.

Art. 381.

Le caserme sono prese in consegna dal comandante il reparto che le occupa.

La designazione dell'uso dei vari locali della caserma spetta al comandante di reparto, se ufficiale, ed, in caso diverso, al capo dell'ufficio di P. S.

Qualora in una medesima caserma vi fossero più reparti, ciascun comandante prende in consegna la parte dei locali destinati al suo reparto o ai suoi uffici.

Alla pulizia delle caserme sarà provveduto con inservienti; la relativa spesa sarà divisa in parti uguali fra gli agenti accasermati.

L'assunzione degl'inservienti, per i quali dovranno essere accertati i requisiti di buona condotta e di moralità, verrà autorizzata dal comandante il reparto, se ufficiale, o, in caso diverso, dal capo dell'ufficio di P. S.

Casermaggio.

Art. 382.

La fornitura e manutenzione dei letti, dei mobili per gli uffici, dei materiali di cucina, delle stoviglie per le mense, dei mobili per le sale di convegno dei sottufficiali, per la stanza delle visite mediche, pei posti di guardia, per le sale di disciplina, per le camere di sicurezza e prigioni sono appaltate ad imprese private e vengono regolate da appositi capitolati d'oneri.

Art. 383.

Ogni comandante, che ha in consegna oggetti di casermaggio, deve tenere al corrente apposito inventario, sul quale debbono essere inscritti tutti gli oggetti di proprietà dell'appaltatore esistenti nel rispettivo ufficio o caserma.

In caso di cambiamento di consegnatari, l'inventario previ i necessari accertamenti, dovrà essere vistato dal consegnatario cessante e da quello subentrante, il quale ultimo assume, con ciò, la consegna e la responsabilità degli oggetti inventariati.

Art. 384.

In occasione di visite o di ispezioni, chi esegue la visita o la ispezione ha il dovere di accertarsi che gli inventari siano tenuti al corrente e che il materiale di casermaggio esistente corrisponda al carico risultante dall'inventario stesso.

Art. 385.

Tutte le richieste di somministrazione, di cambio e di manutenzione o di altri servizi posti a carico dell'impresa casermaggio saranno fatte per iscritto e firmate dal comandante il reparto.

L'impresa ha il diritto che le sia rilasciata la ricevuta dal Comando richiedente di tutte le somministrazioni fatte ed ha l'obbligo di rilasciare ricevuta di tutti gli effetti che ritira dalla caserma, sia provvisoriamente, sia definitivamente.

Art. 386.

Trimestralmente, a cura del comandante del reparto, sarà provveduto alla compilazione dei conti delle competenze dovute all'appaltatore.

I conti anzidetti devono essere corredati, secondo le prescrizioni del capitolato d'appalto, degli stati delle giornate di presenza degli agenti e delle persone di loro famiglia accasermati durante il trimestre, con dichiarazione che l'impresa ha soddisfatto interamente ai suoi doveri, e debbono essere trasmessi alla locale prefettura non oltre il limite di tempo stabilito dal capitolato anzidetto.

Art. 387.

Le spese di riscaldamento dei locali e quelle di illuminazione esterna delle caserme nelle ricorrenze solenni, quando non vi sia provveduto nei contratti di casermaggio, sono a carico del Ministero.

Art. 388.

I comandanti di divisione, di compagnia o tenenza debbono comunicare ai dipendenti ufficiali e comandanti di stazione i capitolati d'appalto, stipulati per la fornitura di quanto occorre per gli uffici e per le caserme, affinchè prendano conoscenza degli obblighi dei fornitori, per esigerne l'adempimento.

Uguale comunicazione allo stesso scopo deve essere fatta ai comandanti di stazione autonoma, dai rispettivi capi di ufficio di P. S. Detti ufficiali e comandanti di stazione, qualora i fornitori non corrispondano alle richieste loro fatte, giusta gli impegni contratti, debbono riferirne subito, per iscritto, al comandante il reparto.

I comandanti di stazione autonoma debbono invece riferirne sempre per iscritto, al capo dell'ufficio di P. S. distaccato.

Non esime gli ufficiali e i comandanti di stazione dai provvedimenti disciplinari stabiliti dagli articoli 266 e 308 del regolamento, l'asserire di avere informato verbalmente i rispettivi superiori delle inadempienze dei fornitori.

Essi, quindi, andranno esenti da responsabilità, solo quando risulti dagli atti d'ufficio, in modo non dubbio, che effettivamente fecero il prescritto rapporto.

Art. 389.

L'imbiancatura e la ripulitura dei locali, la disinfezione, le riparazioni di piccola manutenzione, l'espurgo dei pozzi, delle latrine, delle fogne sono a carico dell'impresa casermaggio, a norma dei rispettivi capitolati di appalto.

TITOLO XVIII.

Amministrazione.

Ruoli.

Art. 390.

A norma dell'art. 493 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, i Comandi di compagnia, di tenenza e di stazione autonoma, al principio dell'esercizio finanziario,

compileranno, in quadruplice esemplare, il ruolo del personale dipendente, con la indicazione delle competenze lorde spettanti a ciascuno.

Tre esemplari di detto ruolo saranno inviati al Prefetto che, previo controllo, ne invierà due al Ministero, il quale dopo avere, a sua volta, proceduto al definitivo controllo, ne trasmetterà uno alla Corte dei conti.

Gli stampati necessari saranno forniti dal Ministero.

Art. 391.

I ruoli predetti dovranno pervenire alla Prefettura:

da parte dei Comandi di stazione autonoma, non oltre il 10 luglio;

da parte dei Comandi di tenenza, non oltre il 15 luglio;

da parte dei Comandi di compagnia non oltre il 20 luglio.

Le Prefetture trasmetteranno al Ministero detti ruoli non oltre il 31 luglio.

Art. 392.

Sull'esemplare del ruolo che rimane presso i Comandi di compagnia, di tenenza e di stazione autonoma dovranno registrarsi, nelle apposite colonne, tutti i pagamenti fatti per assegni fissi, in modo da poter sempre riscontrare l'esattezza delle somme pagate, il periodo di tempo al quale si riferiscono ed il mese in cui avvenne il pagamento.

Qualora trattisi di competenze corrisposte in un mese diverso da quello cui si riferiscono, il pagamento dovrà registrarsi nella colonna del mese nel quale si effettua, con annotazione del periodo relativo.

Identico procedimento seguiranno le Prefetture.

Il Ministero, invece, pel controllo sulle spese fisse, si servirà dei ruoli oppure di altro sistema.

Somministrazione di fondi.

Art. 393.

Il Ministero dell'interno, per tutti i bisogni del Corpo degli agenti di P. S., provvede alla somministrazione delle somme occorrenti alle Prefetture del Regno, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 394.

I Prefetti, in seguito a richiesta dei Comandi di compagnia, di tenenza e di stazione autonoma, somministrano i fondi necessari per i bisogni dei reparti.

I Prefetti dovranno assicurarsi che le richieste corrispondano ai reali bisogni e che, per quanto hanno attinenza agli assegni continuativi, siano in equo rapporto con la forza, quale appare dai ruoli aggiornati.

Art. 395.

Le richieste di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire alle Prefetture non oltre il 20 di ogni mese, distinguendole come appresso:

a) stipendio ed altri assegni fissi agli ufficiali ed ai marescialli;

b) caro-viveri per gli ufficiali e per i marescialli;

c) paghe ed altri assegni fissi ai brigadieri e vice brigadieri, alle guardie scelte, alle guardie e agli allievi;

d) caro-viveri per i brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte e guardie;

e) indennità eventuali, ad eccezione di quelle di trasferimento, di missione e di servizio temporaneo in altra sede.

Art. 396.

La somministrazione dei fondi per gli stipendi e per gli altri assegni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo viene disposta dai Prefetti in tempo utile ed in modo che le somme siano esigibili presso le sezioni di tesoreria o, per i reparti distaccati, presso gli uffici incaricati, il giorno 26 di ogni mese; la somministrazione dei fondi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), il penultimo giorno del mese.

Art. 397.

Nella mattina dei giorni stabiliti per i diversi pagamenti come dall'art. 416, i comandanti di compagnia e di tenenza somministreranno ai dipendenti comandanti di stazione i fondi da distribuirsi al personale.

Art. 398.

Per porre in grado i singoli comandanti di reparto di far fronte durante il mese ad eventuali indilazionabili bisogni del reparto stesso, è data loro facoltà di chiedere ai Prefetti, al principio di ogni esercizio finanziario, sui fondi delle paghe, un'anticipazione nella seguente misura:

per ogni compagnia L. 2500; per ogni tenenza L. 1000 e per ogni stazione autonoma L. 300.

Tali anticipazioni saranno contabilizzate dai Comandi dei reparti alla fine di ogni esercizio finaziario, coi rendiconti del mese di giugno.

Al principio di ogni esercizio finanziario, al comandante del battaglione allievi presso la Scuola tecnica di polizia sarà, per le spese inerenti al magazzino, concessa un'anticipazione di L. 3000 sui fondi all'uopo messi a disposizione del Prefetto. Di detta anticipazione sarà dato conto trimestralmente.

Enti amministrativi ed amministrazione di reparto.

Art. 399.

Le compagnie, le tenenze e le stazioni autonome aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia costituiscono le unità amministrative del Corpo.

I comandanti di detti reparti sono, quindi, responsabili della gestione dei fondi e dell'andamento amministrativo dei reparti stessi, ed hanno pertanto l'obbligo di tenere e presentare i conti del proprio reparto, di rendere ragione e rispondere di quanto ricevono, sia per il mantenimento, sia per l'equipaggiamento ed armamento degli agenti affidati al loro Comando.

I reparti distaccati nel territorio della provincia sono amministrati da quello sedente nel capoluogo e, se questo è Comando di divisione, essi sono amministrati dalla seconda compagnia.

Il direttore della Scuola tecnica di polizia, il comandante del battaglione allievi ed i comandanti di divisione, per le somme e per i materiali che eventualmente si trovassero ad avere in consegna, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, sono considerati come contabili di fatto e consegnatari e pertanto è ad essi applicabile quanto è disposto al secondo comma.

Art. 400.

Gli ufficiali ed il personale addetto all'Ispettorato superiore sono amministrati dal Comando della compagnia autonoma presso il Ministero dell'interno.

Gli ufficiali ed il personale addetto al Comando di ciascuna divisione sono amministrati dalla dipendente 1ª compagnia.

Gli ufficiali ed il personale addetto alla Scuola tecnica di polizia vengono parimenti amministrati dalla dipendente 1ª compagnia.

Custodia del denaro.

Art. 401.

I fondi in danaro vengono custoditi in apposita cassa-forte provveduta dai fornitori di casermaggio.

I comandanti, sotto la loro personale responsabilità, adotteranno tutte le misure che ravviseranno opportune per la sicurezza dei valori custoditi.

Art. 402.

I comandanti di reparto, in occasione di riscossione di fondi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, si fanno accompagnare da altri ufficiali o sottufficiali e prenderanno inoltre tutte le precauzioni atte a garantirsi contro qualsiasi accidente o violenza.

Registro di cassa.

Art. 403.

Presso ciascuna unità amministrativa deve essere tenuto un libro di cassa, nel quale devono essere registrate giornalmente tutte le operazioni di entrata e di uscita. Detto libro dovrà essere conforme al modello allegato n. 8 e sarà tenuto senza abrasioni o cancellature: le correzioni che si rendessero eventualmente necessarie saranno eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.

Verifiche di cassa.

Art. 404.

Gli ufficiali del Corpo, ogni qualvolta eseguiscono ispezioni di qualunque natura ai reparti, hanno l'obbligo di procedere alla verifica di cassa.

I Prefetti, a mezzo di un proprio incaricato, eseguiranno verifiche di cassa, almeno una volta ogni quadrimestre, ai Comandi dei reparti locali.

Art. 405.

Se, nel corso delle verifiche, vengono riscontrati nei conti di cassa soltanto irregolarità o divari di pura forma, l'ufficiale o il funzionario incaricato provvede, senz'altro, a fare emendare gli errori od appianare le differenze riscontrate.

Quando però si riscontrassero abusi, irregolarità od infrazioni dolose alle vigenti prescrizioni, oppure deficienze nei fondi di cassa, ne deve subito informare il Prefetto ed il Ministero, prendendo contemporaneamente i provvedimenti di urgenza che ritiene necessari.

Competenze.

Art. 406.

Salvo le eccezioni contenute nel presente regolamento, ai componenti il Corpo degli agenti di P. S. spettano, in ogni tempo ed in ciascuna delle posizioni in cui essi possono trovarsi, le competenze continuative ed eventuali di cui godono di fatto i pari grado dell'arma dei carabinieri Reali, comunque concesse, anche se per particolare disposizione del Ministero della guerra o del Comando generale dell'arma.

Agli ufficiali non spettano, però, le indennità cavalli e stalliere.

Per gli ufficiali provenienti dal Regio esercito o dai soppressi Corpi di polizia, il servizio precedentemente prestato sarà, agli effetti dell'assegnazione dello stipendio, computato a termine delle disposizioni di legge vigenti per l'Esercito.

Art. 407.

Agli ufficiali in licenza straordinaria e in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio spettano tutte le competenze continuative.

Agli ufficiali in licenza straordinaria ed in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio spetta:

a) stipendio ridotto a 3/5;

b) indennità speciale di P. S. ridotta a 3/5 oltre l'intero supplemento fisso per la famiglia (già indennità militare);

c) indennità caroviveri;

d) indennità alloggio ridotta a 3/5.

Agli ufficiali in licenza straordinaria ed in aspettativa per motivi privati sono sospese tutte le competenze.

Questi ultimi, nel caso che fruiscano di alloggio in natura e che questo sia loro conservato, sono tenuti a corrispondere allo Stato il canone attribuito o da attribuirsi agli ambienti occupati.

Art. 408.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi in licenza straordinaria per malattie provenienti da cause di servizio, spettano tutte le competenze di carattere continuativo.

A quelli in licenza straordinaria per malattie non provenienti da cause di servizio spettano:

a) stipendio o paga ridotta a 3/5;

b) indennità speciale di P. S. ridotta a 3/5 oltre l'intiero supplemento fisso per le famiglie (già indennità militare);

c) indennità alloggio ridotta a 3/5.

Agli agenti in licenza straordinaria per ragioni private ed a quelli assenti senza giustificati motivi, sono sospese tutte le competenze.

Gli agenti in licenza straordinaria per ragioni private che fruiscono di alloggio in natura sono tenuti a versare allo Stato il canone attribuito o da attribuirsi agli ambienti occupati.

Art. 409.

Il decreto di concessione dell'assegno alimentare alle famiglie dei componenti il Corpo sospesi dalle funzioni e dagli assegni ai sensi degli articoli 162 e 326, sarà emesso dal Ministero e sarà registrato dalla Corte dei conti.

Art. 410.

I riammessi in servizio godono le competenze inerenti al grado col quale sono riammessi ad alla anzianità di servizio che avevano all'atto del congedamento.

Soprassoldi di medaglie.

Art. 411.

Ai componenti il Corpo fregiati di medaglie al valore militare sono dovuti i soprassoldi stabiliti nel decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, nella seguente misura:

per la medaglia d'oro L. 800 annue lorde;

per la medaglia d'argento L. 250 annue lorde;

per la medaglia di bronzo L. 100 annue lorde.

Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre.

I libretti di concessione saranno ritirati e conservati dagli Enti amministrativi e riconsegnati agl'interessati alla cessazione del servizio.

In caso di trasferimento, i libretti saranno trasmessi ai nuovi Enti amministrativi.

Per ogni pagamento i Comandi eseguiranno le prescritte annotazioni sui predetti libretti.

Soprassoldo pei trombettieri.

Art. 412.

Ai graduati ed alle guardie che disimpegnano il servizio di trombettieri sarà corrisposto il seguente soprassoldo:

sottufficiale istruttore presso la Scuola tecnica di polizia, L. 50 mensili;

sottufficiali, L. 25 mensili;

guardie scelte e guardie, L. 0.50 giornaliere.

Il numero dei trombettieri non potrà eccedere quello di trentacinque per la Scuola, quello di due per le stazioni superiori a quaranta uomini e quello di uno per le altre stazioni.

Tale soprassoldo sarà pagato mensilmente a carico del capitolo delle competenze continuative.

Assegni degli ufficiali ed agenti trasferiti.

Art. 413.

Quando un ufficiale o un agente sia trasferito, il Comando di provenienza invia a quello di destinazione la situazione del conto stipendio o paga al lordo, con la indicazione di tutti gli assegni fissi e di tutte le ritenute da eseguire per conto dello Stato o per conto cessione di stipendio.

Tale situazione viene unita allo stato nominativo del primo pagamento fatto dal Comando del reparto ricevente.

Di tali adempimenti i Comandi dovranno dare subito assicurazione alle rispettive Prefetture.

Decorrenza delle competenze.

Art. 414.

Lo stipendio, la paga e tutte le altre competenze di carattere continuativo agli ufficiali, ai graduati e alle guardie decorrono:

a) in caso di promozione o di aumenti, per lo stipendio, per la paga e le indennità continuative, dalla data indicata nel relativo decreto di promozione o di concessione: per le altre competenze di carattere continuativo, da quella indicata nel Bollettino ufficiale del Ministero;

b) in caso di prima nomina o di riammissione, dalla data di effettiva assunzione in servizio, per lo stipendio, paga e indennità speciale militare: da quella indicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per le altre competenze continuative.

La paga agli allievi avrà la decorrenza fissata nel decreto di nomina.

Determinazione degli assegni di natura continuativa.

Art. 415.

Nei decreti Reali o Ministeriali di prima nomina o di promozione dovranno sempre essere indicati gli stipendi o le paghe degli ufficiali od agenti, nonchè tutti gli assegni validi agli effetti della pensione.

Gli aumenti di stipendi, di paghe o di qualsiasi altro assegno valido agli effetti della pensione saranno concessi con decreto Ministeriale.

Tutti i decreti predetti verranno, previa registrazione alla Corte dei conti, inseriti nel Bollettino ufficiale del Ministero: nel Bollettino stesso dovrà essere altresì inserita ogni assegnazione di altre competenze fisse.

Giorno del pagamento delle competenze.

Art. 416.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi agli ufficiali ed ai marescialli vengono corrisposti il 27 di ogni mese.

Le paghe e le altre competenze fisse ai brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte, guardie ed allievi vengono corrisposte l'ultimo giorno di ogni mese.

Le indennità eventuali, ad eccezione di quelle per trasferimento, per missione e per trasferta fuori residenza, vengono corrisposte l'ultimo giorno del mese.

Pagamento assegni di carattere continuativo.

Art. 417.

Gli assegni fissi di qualsiasi specie non potranno essere pagati prima della pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Però nei casi di prima nomina o di promozione ed in attesa della pubblicazione predetta, è data facoltà agli Enti amministrativi di corrispondere agl'interessati il minimo degli assegni stabiliti per il grado al quale sono stati nominati.

Norme per i pagamenti.

Art. 418.

Per il pagamento degli assegni di natura continuativa verrà redatto dagli Enti amministrativi un unico stato nominativo, come al modulo allegato n. 9.

Gli assegni saranno indicati al netto; le ritenute verranno calcolate sul frontespizio.

Art. 419.

All'atto del pagamento deve essere apposta regolare quietanza sull'ordine di pagamento o sul titolo equipollente.

Ove ciò non sia possibile per assenza dell'interessato dalla residenza, è concesso l'uso del bianco-segno, che dovrà essere vistato dal comandante del reparto.

Invio di somme.

Art. 420.

Pei pagamenti da effettuarsi mediante vaglia è obbligatorio l'uso di vaglia del Tesoro. Solo nelle località ove ciò sia impossibile può farsi uso di vaglia cambiari di uno dei tre istituti di emissione.

In questi casi e fino all'arrivo della regolare ricevuta dell'interessato serve provvisoriamente come titolo giustificativo della operazione di cassa la ricevuta della lettera raccomandata spedita, con l'annotazione della data e del numero del vaglia cambiario.

Pagamento indennità trasferimento.

Art. 421.

Le indennità di trasferimento vengono pagate a trasferimento compiuto dal Comando di reparto cui l'agente è destinato.

All'agente trasferito può essere concesso, a sua richiesta, un anticipo non superiore ai due terzi delle indennità spettantigli.

Di tale anticipo il Comando di provenienza darà notizia a quello di destinazione, perchè ne tenga conto nella liquidazione di saldo e provveda ad eseguirne il rimborso.

Il rimborso delle spese di viaggio anticipate dagli arruolandi e la corresponsione delle indennità giornaliere di trasferta ad essi spettanti, in ragione di L. 8, saranno effettuate dal Comando della compagnia del battaglione allievi che li assume in forza.

Le spese di viaggio e relative indennità per gli aspiranti che vengono rimpatriati perchè non riconosciuti fisicamente idonei nella visita passata presso la Scuola tecnica di polizia saranno egualmente corrisposte dallo stesso Comando.

Le somme per far fronte ai predetti pagamenti saranno richieste di volta in volta al Prefetto.

Art. 422.

Il pagamento delle predette indennità viene effettuato su presentazione della relativa tabella a corredo della quale saranno uniti:

Per i celibi: i prescritti documenti di viaggio.

Per gli ammogliati:

a) i prescritti documenti di viaggio per l'agente e per i componenti la famiglia;

b) una dichiarazione con la quale il comandante del reparto attesta quali dei componenti la famiglia, con diritto ad indennità, abbiano raggiunta la residenza.

Art. 423.

Qualora l'agente ammogliato non sia stato seguito dalla famiglia, o da parte di essa, e l'anticipazione ricevuta superi l'ammontare delle indennità spettantigli, l'eccedenza dovrà essere subito restituita oppure recuperata con unica trattenuta sugli assegni del mese in corso.

L'agente perde il diritto alla indennità di trasferimento spettantegli per la famiglia, qualora la stessa non raggiunga la nuova sede entro il termine di due anni.

Pagamento indennità missione e trasferta.

Art. 424.

Le indennità di missione e di trasferta fuori residenza vengono pagate, dai Comandi da cui gli interessati dipendono, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, su presentazione di regolare tabella vistata dall'autorità che ha ordinato il servizio.

Per tali servizi potrà essere concessa congrua anticipazione, quando i servizi stessi abbiano una durata presumibilmente superiore a dieci giorni.

Indennità di missione all'estero.

Art. 425.

Per le missioni all'estero tanto agli ufficiali, quanto ai graduati e alle guardie saranno corrisposte le indennità speciali che, di volta in volta, saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno da emanarsi d'accordo con quello delle finanze.

Indennità in caso di testimonianza.

Art. 426.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo chiamati avanti all'autorità giudiziaria, per cause civili o penali, quali testimoni per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sono considerati in missione o in trasferta, con diritto alle relative indennità, dedotte le somme loro liquidate in base alle tariffe giudiziarie.

L'autorità competente, ai sensi delle norme stabilite per gli impiegati civili, rilascerà all'interessato il certificato delle somme corrisposte come testimone ordinario, con la dichiarazione che esso fu escusso su fatti relativi alle sue funzioni.

Tale certificato sarà unito alla relativa tabella di liquidazione.

Indennità di alloggio.

Art. 427.

La indennità di alloggio spettante agli agenti ammogliati o vedovi con prole e agli ufficiali decorre dal giorno in cui comincia a decorrere lo stipendio o la paga, oppure dal giorno in cui gli agenti contraggono matrimonio.

Essa viene assegnata dal Ministero con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

La concessione e la cessazione dell'indennità di alloggio viene fatta constare con inserzione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Analogamente si provvederà per l'indennità giornaliera di cui all'art. 380.

Art. 428.

Quando un componente del Corpo abbandona l'alloggio in natura che precedentemente godeva, l'indennità d'alloggio decorre dal giorno stesso in cui l'alloggio viene lasciato libero.

Quando invece gode già l'indennità di alloggio ed ottiene un alloggio in natura, la indennità cessa dal giorno stesso in cui l'alloggio viene messo a sua disposizione.

Art. 429.

Agli ufficiali ed agli agenti trasferiti da una ad altra residenza, la indennità d'alloggio è corrisposta nella misura dovuta per la residenza che lasciano, sino al giorno di partenza per la nuova sede.

Dal giorno successivo compete quella stabilita per la nuova residenza.

Art. 430.

All'agente ammogliato, provvisto di indennità di alloggio, cui sia concesso, non per ragioni di servizio, di alloggiare temporaneamente in caserma, durante l'eventuale assenza della famiglia, è ritenuta sulle predette indennità la somma di L. 1 giornaliera.

Art. 431.

Mensilmente, a corredo del rendiconto di spese a carico del capitolo sul quale l'indennità di alloggio è pagata, dovrà essere allegato un elenco degli ufficiali ed agenti ammogliati che fruiscono di alloggio in natura. Detto elenco sarà compilato sotto la personale responsabilità dei comandanti.

Art. 432.

Anche quando, per la deficienza di locali, non possono essere assegnati, come alloggio, gli ambienti nel numero prescritto o non possono essere date dall'Amministrazione le altre comodità stabilite, l'alloggio in natura, qualunque esso sia, purchè goduto, toglie il diritto alla indennità di alloggio.

In tali casi, l'ufficiale o l'agente avrà facoltà di optare per l'alloggio in natura, così com'è disponibile, ovvero per la indennità mensile di alloggio.

Indennità di pubblica sicurezza.

Art. 433.

Le indennità per servizi di P. S. ai componenti il Corpo sono quelle indicate nella tabella allegato n. 10.

Art. 434.

Agli ufficiali destinati in servizio di pubblica sicurezza, al comando di reparti di agenti, spetta:

a) l'indennità di prima categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria;

b) l'indennità di seconda categoria pei servizi di pubblica sicurezza che richiedono trasferimento fuori della residenza ordinaria col ritorno in questa nel giorno medesimo;

c) l'indennità di terza categoria pei servizi di pubblica sicurezza compiuti nella stessa residenza ordinaria.

Art. 435.

La indennità di pubblica sicurezza di prima categoria spetta ai sottufficiali, guardie scelte e guardie per tutta la durata del servizio:

a) quando sono comandati fuori dell'ordinaria residenza in servizio di pubblica sicurezza in reparti mobili, ovvero sono chiamati a concorrervi con truppa del Regio esercito;

b) quando, in concorso con truppa del Regio esercito, sono comandati nella loro ordinaria residenza in servizio d'ordine pubblico, nel caso in cui si impegnino in azioni repressive, dovendosi intendere per azione repressiva l'effettivo servizio in piazza prestato allo scopo di tutelare e ristabilire l'ordine pubblico minacciato o turbato, come sarebbero gli sbarramenti di strade, lo scioglimento di assembramenti, gli arresti e le perquisizioni effettuate in dette circostanze.

Detta indennità è limitata ai primi 30 giorni (esclusi quelli di viaggio):

1° quando, per richiesta dell'autorità politica, sono destinati a prestare servizio di pubblica sicurezza fuori della propria residenza;

2° quando, per richiesta dell'autorità politica, sono destinati a formare fuori della propria residenza reparti temporanei in località nelle quali non possono essere accasermati;

3° quando, per richiesta dell'autorità politica, sono destinati a rinforzare temporaneamente reparti, dai quali, per deficenza di mezzi, non possono essere provveduti di alloggio e di vitto.

Art. 436.

La indennità di seconda categoria spetta per i primi 30 giorni (esclusi quelli di viaggio) agli agenti destinati per richiesta dell'autorità politica:

a) a formare reparti provvisori in località ove possono essere accasermati;

b) ad aumentare temporaneamente la forza organica di reparti dai quali possono essere provveduti di alloggio e di vitto.

Art. 437.

La indennità di terza categoria agli agenti di P. S. spetta, dopo la cessazione delle indennità di prima e di seconda categoria, quando la durata del servizio oltrepassi i trenta giorni (esclusi quelli di viaggio) nei medesimi casi preveduti nei due articoli precedenti.

Vitto agli allievi.

Art. 438.

In sostituzione del vitto in natura stabilito per gli allievi carabinieri Reali, è concessa agli allievi del Corpo un'indennità vitto di L. 5 giornaliere, che viene amministrata dai comandanti di compagnia e conteggiata unitamente alla paga e sul capitolo delle paghe, stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Tale quota potrà essere variata con decreto del Ministero dell'interno, sentito quello delle finanze.

L'indennità vitto non viene corrisposta agli allievi in licenza per motivi privati o per malattie non dipendenti da cause di servizio.

Art. 439.

A richiesta dei comandanti le compagnie della Scuola, il Prefetto anticiperà loro mensilmente una congrua somma per provvedere alle spese giornaliere pel vitto degli allievi.

La richiesta dev'essere accompagnata dalla situazione del presunto numero degli allievi per il mese cui la richiesta stessa si riferisce, situazione che deve essere vistata dal Comandante il battaglione allievi.

Tali anticipazioni saranno contabilizzate, mensilmente assieme alle paghe.

Premi di ingaggio.

Art. 440.

I premi d'ingaggio sono pagati su regolare stato nominativo debitamente quietanzato degl'interessati. A corredo di tale stato, sarà unita una dichiarazione dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola, dalla quale risulti che gli interessati stessi hanno conseguito l'approvazione negli esami finali per la nomina a guardia.

I comandanti di compagnia della Scuola richiederanno, mensilmente ed in tempo utile, al Prefetto i fondi necessari per il pagamento dei premi e ne renderanno conto non oltre il giorno 6 del mese successivo.

Il Prefetto, a sua volta, renderà tali conti, trimestralmente, al Ministero, non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono.

Art. 441.

Il premio di ingaggio, depurato dalle imposte erariali, deve essere corrisposto prima che la guardia di nuova nomina parta per raggiungere la sede assegnatale.

Su di esso dev'essere, nel caso di cui all'art. 78, prelevata la somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, che, a cura del comandante di compagnia, verrà consegnato all'agente agli effetti e con le modalità di cui all'art. 159, n. 3.

Rafferme.

Art. 442.

Il Ministero, nel fare luogo alla concessione di rafferme o a licenziamenti, autorizza contemporaneamente il pagamento del premio al quale gli interessati avessero eventualmente diritto.

Art. 443.

Il pagamento del premio agli agenti raffermati viene effettuato dai comandanti dei reparti.

I comandanti, non oltre il giorno 5 del mese, indicheranno ai Prefetti la somma che complessivamente dovrà erogarsi alla fine del mese stesso.

I Prefetti, riassunte, se del caso, tutte le richieste avute, ne comunicheranno, non oltre il giorno 10, l'importo al Ministero, che provvederà alla somministrazione dei fondi.

Art. 444.

I Prefetti somministreranno a loro volta i fondi ai comandanti dei reparti, che provvederanno al pagamento con stati nominativi, che dovranno essere regolarmente quietanzati dagli interessati.

I conti devono essere presentati al Prefetto non oltre il giorno 6 del mese successivo ed, a corredo di ogni stato, deve essere unito l'estratto del foglio matricolare per quanto si riferisce al servizio compiuto.

Il Prefetto trasmetterà i conti al Ministero trimestralmente e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre.

Liquidazione dei conti degli agenti morti.

Art. 445.

Avvenendo la morte di un agente, il comandante del reparto, assistito da due testimoni, procede alla compilazione dell'inventario di cui all'art. 362 del presente regolamento. Gli oggetti e le somme lasciate dal defunto, dopo detratto dalle somme stesse, in quanto è possibile, l'importo degli eventuali debiti del defunto verso l'Amministrazione, saranno inviati, con una copia dell'inventario, al sindaco, il quale, sotto la sua personale responsabilità, ne eseguirà la consegna agli eredi legittimi, ritirando e trasmettendo al Comando mittente regolare ricevuta munita del di lui visto.

Le eventuali trattenute contemplate nel comma precedente dovranno essere dettagliatamente annotate nell'inventario.

Art. 446.

Il comandante del reparto trasmetterà al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, la nota dei debiti rimasti insoluti dal defunto e gli stati delle competenze spettanti allo stesso.

Resa dei conti.

Art. 447.

I Comandi di compagnia, di tenenza e di stazione autonoma rendono conto distintamente per capitoli di bilancio, delle somministrazioni in denaro ricevute e delle spese fatte. Tali conti saranno resi trimestralmente, ad eccezione di quelli per assegni continuativi che saranno resi mensilmente.

Art. 448.

Gli stati o gli altri titoli equipollenti relativi ai pagamenti, tanto delle competenze fisse, quanto delle eventuali, quanto di ogni altra spesa, dovranno essere presentati alle Prefetture, non oltre il giorno 7 del mese successivo al periodo di tempo a cui si riferiscono.

Qualora gli stati o titoli predetti, per l'assenza degli interessati, non abbiano potuto essere quietanzati in tempo utile, saranno egualmente presentati alle Prefetture nel termine suindicato, con riserva di trasmettere i biancosegni.

I predetti stati o titoli, a garanzia della regolarità dei pagamenti, dovranno essere muniti del bollo di ufficio e vistati dal comandante.

Art. 449.

Le Prefetture, ricevuti gli stati o i titoli equipollenti, ne eseguono il controllo, li riassumono nel modello 39 C. G. distintamente per capitolo di bilancio, provvedono al versamento delle ritenute erariali e delle altre ritenute prescritte e li trasmettono al Ministero non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo di tempo cui si riferiscono, come è prescritto dall'art. 333 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Acquisto e manutenzione di trombe a squillo e di tamburi.

Art. 450.

All'acquisto delle trombe a squillo e dei tamburi che si renderanno di volta in volta necessari, sia per la Scuola, sia per i reparti territoriali, provvederà l'ufficiale superiore addetto alla Scuola tecnica di polizia, previa autorizzazione del Ministero, da richiedersi pel tramite dell'Ispettorato superiore.

La richiesta per la autorizzazione dovrà essere accompagnata da preventivi di almeno tre ditte, sui quali dovrà essere sentito il parere dell'ufficio tecnico di finanza.

Il pagamento sarà fatto dal Ministero direttamente ai fornitori, su regolare fattura munita di dichiarazione dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola tecnica di polizia attestante che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Art. 451.

Quando per speciali contingenze si renda necessario l'urgente acquisto di trombe per un reparto che ne sia rimasto privo, potrà provvedervi il comandante locale, previa autorizzazione del Prefetto o sottoprefetto.

Art. 452.

Alla manutenzione delle trombe a squillo e dei tamburi sarà provveduto a cura dei rispettivi comandanti dei reparti a seconda del bisogno, con le norme stabilite per la riparazione delle armi.

Riparazione armi.

Art. 453.

Alle riparazioni delle armi si provvede, ove è possibile, a mezzo di armaiuoli reggimentali in base alla tariffa in vigore presso l'Esercito.

In caso diverso, sarà provveduto a mezzo di armaiuoli privati in base a prezzi da convenirsi.

Art. 454.

Il pagamento delle spese di riparazione delle armi verrà fatto dal comandante del reparto, che trimestralmente ne chiederà rimborso al Prefetto, mediante prospetto riepilogativo corredato delle relative fatture regolarmente liquidate, con dichiarazione che il danno riparato non era derivante da incuria del consegnatario.

Il Prefetto provvederà al rimborso delle spese di ripazione e di manutenzione delle armi con i fondi all'uopo somministratigli, trasmettendo al Ministero semestralmente il rendiconto relativo.

Le riparazioni dei danni derivanti da colpa o incuria dei consegnatari sono a loro carico.

Art. 455.

Alla provvista della vaselina, del petrolio e di quanto altro è necessario per la manutenzione delle armi in consegna agli agenti e in deposito nei magazzini, si provvederà dai

comandanti di reparto con acquisto diretto sul mercato, richiedendone poi il rimborso con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 456.

L'agente che per qualsiasi ragione cessa dal servizio è tenuto al pagamento della spesa occorrente per la pulitura delle armi che versa.

Indennità vestiario.

Art. 457.

Per la sostituzione, riparazione e manutenzione degli oggetti di corredo e di vestiario, si corrisponderà una indennità giornaliera di vestiario pagabile mensilmente nella misura seguente:

L. 2 ai sottufficiali;

L. 1.75 alle guardie scelte e alle guardie.

Agli agenti di mare è inoltre concesso un supplemento di L. 0.80 al giorno a risarcimento delle spese derivanti dal maggior logorio di vestiario e di corredo.

Spese travestimenti.

Art. 458.

Quando esigenze di servizio richiedono speciali travestimenti, le relative spese sono a carico del Ministero dell'interno.

Spese di ufficio.

Art. 459.

Per le spese di ufficio è stabilito un assegno annuo fisso da corrispondersi ai comandanti di reparto titolari degli uffici a rate mensili anticipate con ruoli di spesa fissa emessi dal Ministero.

Art. 460.

Sull'assegno fisso devono gravare tutte le spese per cancelleria, per carta, per registri, per rubriche, per copertine, per buste, per bolli di ufficio, per manutenzione e acquisto nastri per macchine da scrivere, ecc.

Art. 461.

In caso di sostituzione dei comandanti, il cessante consegna al subentrante la somma residua e gli oggetti acquistati in precedenza e tuttora esistenti.

Art. 462.

Dell'assegno per spese di ufficio non vi ha obbligo di render conto. Però i comandanti devono tenere particolareggiata nota delle spese fatte e conservare i documenti relativi, per esibirli, occorrendo, agli ispettori e trasmetterli, se richiesti, all'Ispettorato superiore o al Ministero.

Art. 463.

Per i fogli, registri e cartellini matricolari, per le note caratteristiche dei sottufficiali, per i libretti personali e le tessere di riconoscimento per ufficiali ed agenti, per i rapporti-situazione della forza, per il giornale di cassa, per le contabilità mensili degli assegni fissi, per i documenti di viaggio per trasferimenti, per gli stralci registri pignoramento, ecc., per i quaderni di biglietti entrata negli ospedali, per i fogli e le lettere di licenza, per i fogli di congedo, per gli avvisi ai distretti dell'ammissione dei militari al Corpo, per i fogli di partecipazione ai distretti circa la dispensa degli agenti dalla chiamata alle armi, per registri, inventari, buoni di carico e scarico del materiale di armamento e di corredo, per i quaderni fondo vitto, ecc., provvederà il Ministero delle finanze a mezzo del Provveditorato Generale.

Sono, altresì, a carico dello stesso Ministero delle finanze le spese per il funzionamento degli uffici dell'Ispettorato superiore.

Magazzino.

Art. 464.

Per la custodia e conservazione dei materiali è stabilito apposito magazzino, presso la Scuola tecnica di polizia.

La gestione del magazzino sarà affidata ad un comandante di 1ª o di 2ª classe.

Servizio del magazzino.

Art. 465.

Il servizio interno del magazzino è affidato all'ufficiale di magazzino sotto la vigilanza dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola.

L'ufficiale di magazzino è responsabile della conservazione dei materiali ricevuti in custodia.

L'ufficiale superiore addetto alla Scuola ha l'obbligo della sorveglianza su tutte le operazioni compiute dall'ufficiale di magazzino ed in conseguenza egli risponde in solido con l'ufficiale medesimo delle mancanze e dei danni che possono essere attribuiti alla sua deficiente vigilanza.

Consegnatario dei materiali.

Art. 466.

I materiali sono dati in carico all'ufficiale di magazzino che ne rende il conto giudiziale alla fine di ogni esercizio o ad ogni cambiamento di gestione. All'ufficiale di magazzino sono anche dati in carico le derrate ed altri generi di consumo, dei quali si ritenesse opportuno costituire depositi.

Art. 467.

Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di ufficiale di magazzino, l'ufficiale superiore addetto alla Scuola dispone che l'ufficiale cessante proceda alla consegna del magazzino all'ufficiale subentrante.

A questo scopo, si chiudono le scritture dei registri per dimostrare ciò che deve esistere nel magazzino al momento della consegna, e si procede alla ricognizione del materiale con l'intervento dell'ufficiale superiore o di altro ufficiale della Scuola da lui delegato.

Il risultato della ricognizione si fa quindi constare con apposita dichiarazione sui registri stessi firmata dall'ufficiale cessante, da quello subentrante e dall'ufficiale intervenuto alla ricognizione nonchè con regolare verbale, in quadruplice esemplare, firmato dagli stessi ufficiali.

Un esemplare di detto verbale sarà trasmesso al Ministero, un altro sarà conservato agli atti della Scuola e gli altri due saranno ritirati dalle parti interessate.

Art. 468.

Nel caso che l'ufficiale di magazzino debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino resta interinalmente affidata ad un ufficiale subalterno.

La responsabilità continua però a rimanere all'ufficiale di magazzino: è perciò suo obbligo ed interesse, quando ripren-

de servizio, di rendersi conto del modo con cui la gestione fu condotta.

Qualora egli avesse a riscontrare irregolarità od ammanchi, dovrà entro il periodo di giorni 15 dalla riassunzione della gestione, riferirne all'ufficiale superiore addetto alla Scuola per l'esonero della propria responsabilità e il contemporaneo accertamento di quella dell'ufficiale che lo ha sostituito.

Quando si tratti di malattia o di misure disciplinari, che lascino supporre un'assenza maggiore di giorni trenta, l'ufficiale di magazzino ha il diritto di chiedere all'ufficiale superiore addetto alla Scuola che si proceda alla consegna regolare del magazzino all'ufficiale che lo deve sostituire con facoltà di farsi rappresentare, per le operazioni della consegna, da persona di sua fiducia, la quale deve firmare il relativo verbale, redatto con le norme di cui all'articolo precedente.

La delegazione deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale di magazzino, da allegarsi al verbale.

Art. 469.

Nel caso di morte dell'ufficiale di magazzino, che non sia già altrimenti rappresentato, l'ufficiale superiore addetto alla Scuola dispone immediatamente perchè sia provveduto alla chiusura dei registri e perchè, alla presenza sua e di altra persona che rappresenti il defunto, si proceda in conformità agli articoli precedenti alla regolare consegna del magazzino ad altro ufficiale.

Fabbisogno del materiale.

Art. 470.

Al termine di ogni semestre l'ufficiale superiore addetto alla Scuola deve inviare al Ministero uno specchio indicante la situazione dei materiali in carico. Dal detto specchio dovrà risultare la consistenza dei materiali esistenti, il fabbisogno che si prevede necessario per il semestre successivo e le conseguenti eccedenze od esuberanze.

Il Ministero provvederà per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti.

Responsabilità dei comandanti di reparto.

Art. 471.

I comandanti di compagnia, di tenenza e di stazione autonoma rispondono dei danni ai materiali in distribuzione agli agenti posti sotto i loro ordini, quando i danni stessi derivino da loro negligenza o mancata vigilanza.

Provvista di oggetti di corredo.

Art. 472.

Gli oggetti di corredo vengono provvisti dal Ministero mediante contratti redatti con le norme della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Collaudo.

Art. 473.

Gli oggetti di corredo dovranno essere collaudati da una Commissione composta di un funzionario del Ministero dell'interno, dell'ufficiale superiore addetto alla Scuola o di un suo delegato e dell'ufficiale di Magazzino.

Al collaudo potrà sempre assistere il fornitore o un suo rappresentante.

Art. 474.

Del collaudo deve essere redatto apposito processo verbale, in triplice originale, dal quale risulti che gli oggetti rispondono strettamente per forma e dimensioni ai campioni e che presentano, in ogni loro parte, la finitezza di lavoro voluta e dal quale si rilevi se sono stati rifiutati oggetti non diligentemente finiti o non conformi ai campioni.

Art. 475.

Eseguito il collaudo ed accettati gli oggetti confezionati, l'ufficiale di magazzino li assume in carico.

Un originale del verbale di collaudo viene trasmesso al Ministero per i provvedimenti di competenza.

Spese per la conservazione del materiale.

Art. 476.

Per l'acquisto, di spago, chiodi, oggetti d'imballaggio, sostanze insetticide e per la manutenzione dei materiali ed altre piccole spese pei magazzini provvede, salvo rimborso, l'ufficiale superiore addetto alla Scuola, con il fondo anticipatogli per le spese inerenti al magazzino.

Distinzione del materiale.

Art. 477.

Rispetto alla gestione amministrativa-contabile e secondo la loro natura, i materiali che vengono dati in carico si distinguono nei seguenti gruppi:

Gruppo *A* (Corredo): che comprende gli effetti per il corredo personale degli agenti.

Gruppo *B* (Armamento): che comprende le armi, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori, gli strumenti per la verificazione e riparazione delle armi, gli autoveicoli, le biciclette, le buffetterie, le munizioni, ecc.

Art. 478.

Tutti i materiali dello Stato, meno gli oggetti di corredo, indipendentemente dal loro stato d'uso, debbono essere sempre inventariati al prezzo di costo, sino a quando non sono regolarmente scaricati.

Norme per la tenuta dei conti.

Art. 479.

Del materiale dello Stato si tiene e si rende conto separatamente per i gruppi *A* e *B*.

Art. 480.

In tutti gli atti, i materiali debbono sempre essere designati colla precisa denominazione e valore indicati nella tabella, senza aggiunte, abbreviazioni o modificazioni di sorta.

Eccedenza e mancanza di materiali.

Art. 481.

Le eccedenze di materiali che eventualmente si constatassero in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte in carico nei conti dello Stato.

Le deficienze non possono compensarsi con le eccedenze eventualmente constatate.

Art. 482.

Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di materiali, avvenute per cause di forza maggiore o di naturale deperimento, sono ammesse a discarico del consegnatario solo quando venga comprovato che il danno non sia in alcun modo attribuibile a fatto, omissione o negligenza del consegnatario dei materiali o dei preposti alla vigilanza e riscontro.

Art. 483.

Sono considerati casi di forza maggiore, agli effetti dell'articolo precedente, i seguenti:

a) gli incendi, la rovina degli edifici, le bufere, le inondazioni, i sinistri ferroviari o di mare e, in genere, qualunque altro sinistro o disastro;

b) le epidemie;

c) gli scoppi d'armi, le cadute dei materiali in precipizi od altri consimili infortuni;

d) i reati contro la proprietà.

I casi di forza maggiore devono essere comprovati:

1° quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) con una dichiarazione dell'autorità di P. S. o dell'autorità municipale, tranne i sinistri ferroviari o di mare, per i quali deve essere prodotto certificato dell'Amministrazione competente, dal quale risulti che il convoglio o piroscafo che subì il sinistro conteneva i materiali di cui si vuol giustificare l'avaria e la perdita;

2° quelli di cui alla lettera *c*) con una dichiarazione dell'agente più elevato in grado presente al fatto o in condizioni di averne migliore conoscenza;

3° quelli di cui alla lettera *d*) con una copia autentica del provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di avarie o distruzioni derivanti da malattie epidemiche e contagiose dovrà essere prodotto pure un certificato rilasciato da un medico del Corpo, dal quale risulti che le avarie o distruzioni furono una conseguenza della necessità di impedire la diffusione del morbo.

Art. 484.

Ogni qualvolta avvengono perdite nel magazzino, chi è tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione all'ufficiale superiore addetto alla Scuola, dandogli le informazioni più atte ad accertare le circostanze e la natura dell'accaduto.

Detto ufficiale, in seguito a tali relazioni, o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, deve adottare gli opportuni provvedimenti urgenti contro gli eventuali presunti responsabili. Se la presunta entità del danno superi le L. 1000 nomina una Commissione, composta di due ufficiali almeno e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie sieno o non avvenute per causa di forza maggiore.

Per i danni il cui importo si presume non superiore a L. 1000 l'accertamento è fatto dall'ufficiale superiore predetto nella maniera che meglio riterrà adatta. In ogni caso al detto ufficiale incombe l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero.

Per le perdite di materiali comunque esistenti presso gli altri reparti provvede all'accertamento delle responsabilità e dell'entità del danno l'ufficiale comandante o, in mancanza, il capo dell'ufficio di P. S. locale.

Art. 485.

Nei casi di reati contro la proprietà e in tutti gli altri nei quali siavi fondato sospetto di dolo, l'ufficiale superiore addetto alla Scuola, oltre a quanto è stabilito all'articolo precedente, deve farne subito denunzia all'autorità giudiziaria, riferendone contemporaneamente al Ministero.

Art. 486.

La Commissione o l'ufficiale superiore addetto alla Scuola, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo, e se ed in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore, e compila poscia una particolareggiata relazione del suo operato e delle sue conclusioni.

Le relazioni sono distinte secondo che trattasi di oggetti di corredo o di oggetti di armamento.

Art. 487.

Copia delle relazioni, corredata dai documenti giustificativi, sarà dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola inviata al Ministero dell'interno, il quale, in caso riconosca dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico.

In caso contrario procede all'addebito ai responsabili, autorizzando contemporaneamente la riduzione del carico.

Art. 488.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico dei materiali si effettuano per mezzo di richieste di carico e di richieste di scarico compilate dall'ufficiale di magazzino e vistate dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola.

Art. 489.

Tutte le volte che per qualsiasi motivo debbono essere compilate richieste di carico o di scarico deve contemporaneamente essere compilato corrispondente buono di introduzione o di estrazione sul libro bollettario.

I buoni di introduzione o di estrazione constano della contromatrice, che rimane attaccata al bollettario, del buono che va unito alla richiesta di carico o di scarico e dello scontrino che correda le fatture dei fornitori.

Nessuna richiesta di carico o di scarico dovrà essere compilata, senza il corrispondente buono di introduzione o di estrazione, e tanto sui buoni, quanto sugli scontrini, andrà segnato, con annotazione in calce, il numero della relativa richiesta di carico e di scarico.

Art. 490.

Le richieste debbono recare un numero d'ordine progressivo annuale per l'esercizio finanziario, distinguendo però le serie dei numeri per le operazioni di carico da quelle per le operazioni di scarico.

Art. 491.

Quando si tratti di materiali spediti ad altri reparti, la richiesta di scarico è compilata all'atto della spedizione, ma lo scarico è eseguito solo dopo che ne sia pervenuta la ricevuta da parte del reparto richiedente. Tale ricevuta deve essere unita alla richiesta di scarico.

Registro dei conti giudiziali.

Art. 492.

I conti del materiale sono tenuti in evidenza con registri analitici riassuntivi che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno d'ogni anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nell'esercizio, e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno dell'esercizio medesimo (1).

I registri di ogni nuovo esercizio sono iniziati riportandovi le risultanze della gestione precedente.

Si dovrà tenere un registro per ciascuno dei due gruppi in cui il materiale si distingue.

(1) Si possono adoperare i modelli 1022-A e 1022-B del catalogo degli stampati in uso nelle Amministrazioni del Regio esercito.

Art. 493.

Il conto giudiziale sarà reso annualmente alla Corte dei conti, pel tramite del Ministero, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, e, nel caso di cessazione di un ufficiale di magazzino, entro due mesi dal termine della sua gestione.

Il conto giudiziale riassume la consistenza di ogni specie dei materiali del magazzino, porta a corredo le richieste e buoni di carico e scarico ed è costituito dagli stessi registri di carico, cui debbonsi apporre, dopo l'assestamento delle scritture, le seguenti dichiarazioni firmate dal consegnatario e vistate dall'ufficiale superiore addetto alla Scuola:

Nella prima facciata: « Il consegnatario qui sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . (giorno del principio dell'esercizio finanziario o della gestione), gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso della sua personale gestione, ed il conseguente carico risultante al . . . (giorno del principio dell'esercizio finanziario successivo o del termine della gestione) sono della precisa quantità e valore dimostrati nel presente registro ».

Nell'ultima facciata: « firmato il presente conto giudiziale per la gestione del decorso esercizio finanziario 19 . . . 19 (ovvero dal . . . al . . .) ».

Art. 494.

I conti giudiziali, chiusi e sottoscritti come è indicato nell'articolo precedente, sono corredati di tutte le richieste di carico e scarico, e ciascuna richiesta avrà a corredo i relativi documenti giustificativi. Sono poscia dall'ufficiale di magazzino rimessi all'ufficiale superiore addetto alla Scuola che li invia al Ministero (ragioneria) per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 495.

Con visite al magazzino, l'ufficiale superiore addetto alla Scuola deve assicurarsi che siano opportunamente osservate le cautele suggerite per la buona conservazione dei materiali e inoltre accertarsi, mediante ricognizioni saltuarie, dell'accordo delle scritture colla reale esistenza degli oggetti.

Riscontrando irregolarità od abusi, l'ufficiale predetto provvede nella stessa maniera che è prescritta per le irregolarità emergenti nel riscontro delle operazioni di cassa all'art. 405.

Trombe.

Art. 496.

Per i segnali di caserma alla Scuola tecnica di polizia e per quelli nei servizi di ordine pubblico i reparti saranno forniti del necessario numero di trombe a squillo.

Per l'addestramento militare degli allievi la Scuola sarà anche fornita di una batteria di tamburi.

Automezzi.

Art. 497.

I Comandi di reparto, quando debbono provvedere alla distribuzione del vitto a contingenti numerosi di agenti dislocati per ragioni di ordine pubblico od al trasporto di materiali (equipaggiamento, armamento, provvista viveri, ecc.) potranno ottenere dalle locali questure i necessari automezzi.

La Scuola tecnica di polizia sarà munita, per i suoi bisogni, di propri automezzi.

Servizio ciclistico.

Art. 498.

Per il servizio ciclistico il Ministero darà in carico alle questure le macchine che riterrà necessarie.

Art. 499.

Le questure, pel tramite del locale comandante di reparto, daranno in consegna a ciascuno degli agenti incaricati di servizi ciclistici di carattere continuativo una delle biciclette ad esse date in carico.

L'agente ha l'obbligo di usarla solo per ragioni di servizio e di curarne, sotto la propria responsabilità, la buona conservazione.

Art. 500.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette sono a carico del Ministero al quale i Prefetti dovranno chiedere preventiva autorizzazione ogni qualvolta le spese stesse siano di importo superiore alle L. 300.

Al pagamento verrà provveduto dal Prefetto stesso con i fondi che verranno all'uopo anticipati dal Ministero.

A fine di ogni trimestre e non oltre il giorno dieci del mese successivo il Prefetto presenterà il rendiconto delle spese sostenute.

Ogni qualvolta si verifichino alle macchine danni derivanti da incuria o colpa dell'agente, i comandi di reparto o le questure cureranno che le riparazioni facciano carico all'agente che ha causato il danno.

Art. 501.

Le spese per compensi agl'inservienti, di cui all'art. 381 del presente regolamento, dovranno essere trattenute alla fine di ogni mese sugli assegni degli agenti accasermati e risultare dai registri paghe del reparto.

TITOLO XIX.

Disposizioni transitorie.

Passaggio del personale del ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 502.

Dal 1° luglio 1925, data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, i comandanti, sottufficiali e militari di truppa componenti il soppresso ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali entrano di pieno diritto a far parte del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ai comandanti che, al momento della soppressione del Corpo della Regia guardia per la P. S. rivestivano in detto Corpo i gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, vengono, nel nuovo Corpo, rispettivamente, confermati i corrispondenti gradi di comandante di 3ª classe, comandante di 2ª classe, comandante di 1ª classe, ispettore di 2ª classe e ispettore di 1ª classe.

Il tempo trascorso dai predetti ufficiali nel ruolo specializzato sarà, a qualsiasi effetto, computato in aggiunta alla anzianità di grado e di servizio precedentemente conseguita nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S.

Con la stessa data, ai sottufficiali del ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali vengono conferiti, nel nuovo Corpo, gradi eguali a quelli rivestiti nel predetto ruolo. Agli appuntati ed ai carabinieri del ruolo stesso vengono conferiti, rispettivamente, i corrispondenti gradi di guardia scelta e di guardia.

L'anzianità dei predetti agenti sarà determinata con apposito ruolo che sarà compilato dal Ministero dell'interno in conformità alle norme del presente regolamento.

Nomina dell'ispettore superiore.

Art. 503.

Per la prima formazione dei quadri degli ufficiali, il Ministero provvederà alla nomina dell'ispettore superiore, scegliendolo tra i comandanti del soppresso ruolo specializzato

che nel Corpo della Regia guardia avevano grado di tenente colonnello, su designazione del Consiglio di amministrazione per il personale di P. S., in conformità a quanto è disposto all'art. 52.

Norme per la prima formazione dei quadri degli ufficiali.

Art. 504.

Per la prima formazione dei quadri degli ufficiali, i posti vacanti nei vari gradi saranno coperti come segue:

I posti vacanti di ispettore di 1ª classe saranno conferiti ai comandanti di 1ª classe del soppresso ruolo specializzato, che coprivano grado di maggiore nel disciolto Corpo della Regia guardia per la P. S., in conformità delle norme contenute negli articoli 50, 51 e 54 del presente regolamento.

I posti di ispettore di 2ª classe che al 1° luglio 1925 risulteranno vacanti, saranno conferiti ai comandanti di 1ª classe del soppresso ruolo specializzato, che nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. rivestivano grado di capitano; dei detti posti, un terzo potrà essere conferito per merito e i rimanenti due terzi in seguito ad esame di concorso, tenuto presente il disposto di cui al terzo comma dell'art. 50 e l'art. 51.

Il Ministero però potrà, con provvedimento insindacabile, non ammettere all'esame di concorso predetto quei comandanti di 1ª classe che ne risultassero immeritevoli per i loro precedenti di servizio e di condotta.

Gli esami si svolgeranno innanzi ad una Commissione, che sarà nominata dal Ministero, e verteranno sul programma di cui all'allegato n. 1, limitandosi però alle nozioni generali le prove sulle materie di cui ai numeri 1 e 3.

La Commissione per lo scrutinio dei promovibili al grado di ispettore di 2ª classe a titolo di merito sarà, nella prima attuazione del presente regolamento, composta: del capo della Divisione del personale di P. S., presidente, dell'ispettore superiore e di un ispettore generale di P. S. o questore, membri.

Un impiegato del Ministero dell'interno avrà le funzioni di segretario, senza diritto al voto.

I posti vacanti di comandante di 1ª classe e quelli di comandante di 2ª classe saranno conferiti, rispettivamente, agli attuali comandanti di 2ª classe e comandanti di 3ª classe del ruolo specializzato, con i criteri stabiliti al quarto e quinto comma dell'art. 50 ed agli articoli 51 e 54.

Art. 505.

I posti che, in seguito alle promozioni di cui all'articolo precedente, si renderanno vacanti nel grado di comandante di 3ª classe saranno coperti come segue:

a) per un terzo, mediante esame di concorso riservato ai sottufficiali del soppresso ruolo specializzato dei carabinieri Reali che nel Corpo della Regia guardia per la P. S. rivestivano grado di ufficiale, senza limite di età;

b) i rimanenti posti, compresi quelli eventualmente non coperti col concorso di cui sopra, saranno conferiti, metà agli ex ufficiali ed ufficiali del Regio esercito e l'altra metà ai marescialli e brigadieri del soppresso ruolo specializzato, con le norme stabilite nell'art. 55 e seguenti, salva l'eccezione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Gli esami di concorso per i sottufficiali di cui alla lettera *a*) del presente articolo e quelli per gli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito di cui alla lettera *b*) avranno luogo innanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Ministero, e verteranno su programmi che saranno formulati dal Ministero stesso ed inclusi nei relativi bandi di concorso, da emanarsi almeno sessanta giorni prima degli esami.

Gli esami preliminari per l'avanzamento a comandante di 3ª classe dei sottufficiali di cui alla lettera *b*) del presente articolo, il relativo corso di abilitazione e gli esami finali si svolgeranno secondo le norme sancite negli articoli 60 e seguenti, salvo che la durata del corso sarà limitata a mesi sei e che, conseguentemente, il programma di ciascuna materia sarà, dal direttore della Scuola opportunamente ridotto. I relativi bandi di concorso dovranno essere emanati almeno sessanta giorni prima degli esami preliminari di ammissione al corso.

Art. 506.

Sempre per la prima formazione dei quadri degli ufficiali, il Ministero bandirà due distinti concorsi per titoli, per il conferimento dei posti di ispettore di 2ª classe e di comandante di 1ª classe che eventualmente rimanessero disponibili dopo effettuate le promozioni di cui agli articoli 503 e 504.

A tali concorsi potranno prendere parte, rispettivamente, ex maggiori del soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S., aventi, alla data del bando di concorso, età non superiore ad anni 45 ed ex capitani dello stesso soppresso Corpo aventi alla stessa data età non superiore ad anni 42.

L'esame dei titoli e le conseguenti designazioni pei concorsi di cui al presente articolo saranno fatti dalla stessa Commissione di cui all'art. 504.

Allievi ufficiali presso l'Accademia militare di Modena.

Art. 507.

Ai sottufficiali del soppresso ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali, che frequentano, come allievi, il corso speciale presso l'Accademia militare di Modena per l'abilitazione al grado di ufficiale in servizio attivo permanente del Regio esercito, è concesso di optare per l'arma dei carabinieri Reali o per il Corpo degli agenti di P. S.

Norme per il collocamento dei sottufficiali in quadro e fuori quadro.

Art. 508.

Nella prima compilazione dei ruoli del Corpo e indipendentemente dal completamento dei quadri attualmente deficienti nel grado di maresciallo di 1ª classe, un decimo dei posti di organico per ogni altro grado di sottufficiale potrà essere conferito, a scelta del Ministero, ai componenti il soppresso ruolo specializzato di pari grado, previo parere della Commissione di cui all'art. 46.

Per coprire i posti rimanenti saranno banditi quattro distinti concorsi fra i marescialli di 2ª classe, i marescialli di 3ª classe, i brigadieri e i vice-brigadieri.

Il Ministero potrà — con provvedimento insindacabile adottato su proposta della Commissione di cui al 2° comma dell'art. 513 — non ammettere a detti concorsi quei sottufficiali che ne risultassero immeritevoli per cattivi precedenti di servizio o di condotta.

Coloro che non risultassero vincitori dei predetti concorsi saranno collocati nella posizione di « fuori quadro », in conformità dell'art. 20 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383.

Art. 509.

I concorsi di cui all'articolo precedente saranno per esame, e ciascun esame consisterà nello svolgimento di un tema di carattere prevalentemente pratico, in materia di polizia giudiziaria.

Sedi di esame saranno i capoluoghi di Provincia designati dal Ministero. Per ogni sede sarà nominata una Commissione di vigilanza presieduta da un funzionario residente a Roma e che appartenga all'Amministrazione dell'interno, il quale porterà seco, in busta sigillata, il tema formulato dal Ministero.

Saranno membri della Commissione un funzionario di P. S. della questura locale ed un ufficiale del Corpo, possibilmente della sede.

Art. 510.

Qualora nelle singole prove, per ragioni di forza maggiore regolarmente riconosciute, si verificassero casi di assenza, il Ministero stabilirà la data e le sedi per una nuova sessione di esami.

Art. 511.

Per lo svolgimento dei temi dei singoli concorsi è assegnato un termine massimo di sei ore, trascorso il quale i lavori saranno ritirati, anche se incompleti.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità: dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono, sulla busta stessa, la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Art. 512.

I temi svolti saranno riuniti in buste, che, sigillate e firmate da due membri della Commissione, verranno trasmesse al Ministero dell'interno, insieme con il verbale delle operazioni di esame.

Art. 513.

I lavori dei singoli concorsi saranno esaminati da quattro separate Commissioni nominate dal Ministero e composte di tre membri oltre il segretario, che non avrà voto.

Ciascuno dei membri delle Commissioni graduerà il suo giudizio con punti da zero a dieci. Al numero di trentesimi che risulterà dalla votazione verranno aggiunti gli eventuali punti di merito che altra Commissione, pure nominata dal Ministero, avrà in base ai precedenti di carriera, attribuiti ai concorrenti con le norme seguenti:

Due punti per la promozione a vice-brigadiere conseguita nel ruolo generale dell'arma dei carabinieri Reali, nella Regia guardia di finanza, nei soppressi Corpi delle guardie di città e della Regia guardia per la P. S.; un punto per ogni altra successiva promozione nell'Arma e nei Corpi predetti; da uno a tre punti per servizi di istituto che dettero luogo a ricompense.

Art. 514.

Il totale del punto di esame e dei punti di merito costituisce la classifica finale, in base alla quale si procederà alla iscrizione « in quadro » dei sottufficiali meglio classificati e perciò vincitori dei concorsi, ed alla iscrizione di « fuori quadro » degli altri sottufficiali.

Determinata così la posizione dei sottufficiali « in quadro » e « fuori quadro », il Ministero procederà alla formazione dei rispettivi due ruoli in base al criterio di anzianità di grado, salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente. A parità di anzianità saranno, successivamente, titoli di preferenza:

1° la migliore classifica nei detti concorsi;

2° la maggiore anzianità di servizio nei soppressi Corpi di polizia, nel Regio esercito e nella Regia guardia di finanza;

3° la qualità di ex combattente, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 13;

4° l'anzianità di età.

Art. 515.

Nella prima compilazione dei ruoli del Corpo, i sottufficiali del soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S., che furono ammessi nel ruolo carabinieri Reali specializzati con grado inferiore a quello che avevano rivestito nel Corpo di provenienza, avranno la precedenza sui pari grado.

Riduzione del numero dei sottufficiali fuori quadro.

Art. 516.

Per la graduale riduzione del numero dei sottufficiali di ogni grado collocati, in tal modo, fuori quadro, si procederà, innanzi tutto, al collocamento a riposo di ufficio di coloro che abbiano compiuto venticinque anni di servizio.

Degli altri sottufficiali collocati fuori quadro, coloro che, nella classifica di cui all'art. 513, avranno riportato nella prova di esame, indipendentemente quindi dagli eventuali punti di merito ottenuti, una classifica inferiore a quindici trentesimi o che abbiano rinunziato a prendere parte agli esami o che ne siano stati esclusi ai sensi del terzo comma dell'articolo 508, saranno singolarmente invitati ad optare, nel termine di un mese e con dichiarazione scritta, fra il collocamento a riposo, se ne abbiano acquisito il diritto in conformità dell'art. 11 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, il proscioglimento della ferma di servizio in corso, o la continuazione nel servizio col grado di appuntato, conservando, però, a titolo personale, gli assegni raggiunti.

Posti vacanti nei quadri dei sottufficiali.

Art. 517.

Avvenute tali eliminazioni ed assicurate così le vacanze nei vari gradi dei sottufficiali fuori quadro richieste dal 2° comma dell'art. 20 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, i posti che si renderanno vacanti nei vari gradi dei sottufficiali in quadro saranno coperti, per un quinto mediante trasferimento in ordine di ruolo dai sottufficiali fuori quadro di pari grado, purchè abbiano riportato, negli ultimi due anni, almeno la classifica di « buono », e per quattro quinti per promozione dai sottufficiali in quadro. Ciascun sottufficiale, così trasferito nei quadri, precederà, nella graduatoria, i quattro sottufficiali provenienti dal grado inferiore.

Impiego dei marescialli nei servizi di pattuglia e di piantone.

Art. 518.

Fino a quando non sarà eliminata l'attuale eccedenza negli organici dei sottufficiali, i marescialli potranno essere adibiti ai servizi di pattuglia e di piantone.

Quando, però, sarà avvenuta la formazione dei quadri nei gradi di sottufficiale, ai servizi di cui sopra potranno essere adibiti soltanto i marescialli fuori quadro.

Riesame della posizione di alcuni ex militari della Regia guardia.

Art. 519.

Gli ex militari della Regia guardia per la P. S., che potranno dimostrare di aver presentato, entro il 31 marzo 1923, istanza per ottenere l'ammissione in servizio nel ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali senza che siano stati giudicati dalla competente Commissione, saranno ammessi ad ottenere, agli effetti dell'art. 21 del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, il riesame della loro posizione, semprechè forniscano la dimostrazione predetta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Accertamento idoneità degli agenti tecnici.

Art. 520.

Nella prima attuazione del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, il Ministero potrà sottoporre gli agenti tecnici del ruolo specializzato appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5 ad opportuno esperimento teorico-pratico per l'accertamento

della speciale idoneità necessaria per il disimpegno delle loro particolari attribuzioni tecniche.

Il Ministero fisserà le norme e la sede per i detti esperimenti.

Coloro che non risultassero idonei, saranno passati al servizio ordinario d'istituto.

Qualifiche.

Art. 521.

Alle qualifiche di « Ottimo » - « Distinto » - « Buono » - « Discreto » - « Mediocre » e « Cattivo », adottate col presente regolamento, corrispondono, rispettivamente, a tutti gli effetti, quelle di « Ottimo » « Buono con coefficiente tre » - « Buono con coefficiente due » - « Buono con coefficiente uno » « Mediocre » e « Cattivo » in uso nel Regio esercito, nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S., nella Regia guardia di finanza, ecc.

Personale dell'ex regime austro-ungarico e dell'Amministrazione statale di Fiume.

Art. 522.

Il personale dei cessati Corpi di polizia dell'ex regime austro-ungarico, già parificato al personale del ruolo specializzato dei carabinieri Reali ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 2014, e quello proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume da sistemare a termini dell'art. 21 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sono di diritto parificati al personale del Corpo degli agenti di P. S. e formeranno un elenco distinto dall'organico del Corpo stesso, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo le norme particolari che saranno per essi stabilite.

Sottufficiale istruttore per i trombettieri.

Art. 523.

Nella prima attuazione del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, il Ministero bandirà un concorso per titoli, eventualmente da integrarsi con esame, per la nomina di un sottufficiale istruttore per i trombettieri.

Potranno essere ammessi a tale concorso i sottufficiali del Corpo, i sottufficiali musicanti in servizio nel Regio esercito o in congedo, nonchè gli ex sottufficiali musicanti del soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S.

I concorrenti dovranno avere età non superiore a 40 anni alla data del bando di concorso e potranno anche essere ammogliati.

Il vincitore del concorso stesso entrerà a far parte della forza organica del Corpo degli agenti di P. S. col grado corrispondente a quello precedentemente raggiunto nell'Arma o nel Corpo di provenienza.

Autorizzazioni a contrarre matrimonio.

Art. 524.

Le concessioni di autorizzazione a contrarre matrimonio sono sospese sino a quando la percentuale degli ammogliati non sia ridotta nei limiti fissati dall'art. 143, eccezione fatta per i marescialli di 1ª classe e per i vedovi con prole di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Si riterranno però valide sino alla loro scadenza le autorizzazioni già concesse dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, nella sua competenza, ai militari del ruolo specializzato.

Incarichi del servizio sanitario.

Art. 525.

Per la prima attuazione del R. decreto 2 aprile 1925, numero 383, i Prefetti potranno dare, nelle proposte per l'incarico del servizio sanitario di cui all'art. 84, la preferenza, oltrechè agli ufficiali medici che abbiano prestato servizio nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. o nel Regio esercito, anche ai medici civili attualmente addetti alle questure.

Sempre per la prima attuazione del decreto, per tali sanitari potrà derogarsi dal limite di età di cui al 3° comma dell'articolo surrichiamato, ma in ogni caso l'età non deve superare gli anni 55.

Rescissione di ferme e rafferme all'atto della costituzione del Corpo.

Art. 526.

I militari di truppa del ruolo specializzato che non intendessero di far parte del nuovo Corpo dovranno presentare al proprio comandante di reparto, entro il 15 luglio 1925, regolare domanda per la rescissione della ferma o rafferma in corso.

Le domande dovranno, pel tramite delle Prefetture, essere immediatamente trasmesse al Ministero dell'interno, al quale è data facoltà di decidere sul loro accoglimento.

Qualora la domanda venga accolta, all'interessato non spetterà alcun compenso od indennità, eccetto la pensione cui eventualmente avesse diritto. e le quote dei premi di rafferma in conformità all'art. 17 del presente regolamento.

Passaggio locali e materiali al Ministero dell'interno.

Art. 527.

Col 1° luglio 1925, passeranno in consegna al Ministero dell'interno per l'alloggiamento degli agenti del Corpo tutte le caserme annesse agli uffici di P. S. del Regno, nonchè tutte le altre occupate, completamente od in parte, dai carabinieri del ruolo specializzato, sempre che le stesse abbiano appartenuto ai soppressi Corpi di polizia.

Con la stessa data passeranno egualmente in consegna al predetto Ministero i locali comunque adibiti ad uso degli specializzati e tutti quelli della Scuola tecnica di polizia. L'arredamento di pertinenza dello Stato, che si trovi in tutti i locali suindicati, passerà egualmente in uso del Corpo degli agenti di P. S. e così pure tutti i materiali a disposizione della Scuola suddetta.

All'accasermamento degli agenti di P. S. provvederanno le Amministrazioni provinciali, in conformità delle norme di cui al R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773.

Tutto il materiale di armamento in consegna al ruolo specializzato sarà assunto pure in carico dal Ministero dell'interno, e per esso dai competenti Comandi di reparto.

Servizio casermaggio.

Art. 528.

Sino a quando il servizio di casermaggio per il Corpo degli agenti di P. S. non venga sistemato a mezzo di appositi appalti, le imprese che abbiano assunto, mediante regolari contratti, il servizio di casermaggio dei carabinieri Reali specializzati, continueranno a provvedere, alle medesime condizioni contrattuali e per le località stabilite nei contratti stessi, alla fornitura di casermaggio agli agenti di P. S.

Analogamente continueranno a provvedere al casermaggio per il Corpo degli agenti di P. S. quelle imprese, già vincolate con la Regia guardia per la P. S., le quali eventualmente disimpegnassero ancora il servizio provvisorio per i carabinieri Reali specializzati e per i nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili, in virtù del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2737.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

ALLEGATO N. 1.

Materie di esame per la promozione ad ispettori di 2ª classe.

1. Diritto costituzionale;
2. Ordinamento amministrativo, giudiziario e militare del Regno;
3. Codice penale;
4. Codice procedura penale. Nozioni sulla procedura penale per quanto possano avere rapporto con l'azione degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Atti processuali: libro 1º, titolo IV, capo I: Dei rapporti e processi verbali.

Atti iniziali d'istruzione: libro 2º, titolo I, capi I, II e III. Delle denunzie, delle querele e degli atti di polizia giudiziaria.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo II: Delle ispezioni ed esperimenti giudiziari.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo IV: delle perquisizioni.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo V: Del sequestro.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VI: Dei testimoni.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VII: Delle ricognizioni e dei confronti.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VIII: Dell'interrogatorio degli imputati.

Della libertà personale dell'imputato: libro 2º, titolo VI, capo I, sezione 1ª: Dell'arresto.

Della libertà personale dell'imputato: libro 2º, titolo VI, capo I, sezione 2ª: Della presentazione spontanea e dei mandati.

Della libertà personale dell'imputato: libro 2º, titolo VI, capo II: Della custodia preventiva.

Della esecuzione delle condanne penali: titolo II, capo I: Articoli 561 a 568-573.

Della esecuzione delle condanne penali: titolo II, capo V: Dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

Della esecuzione delle condanne penali: titolo II, capo III: Della estradizione.

5. Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento.
6. Testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali e agenti di P. S.
7. Legge recante provvedimenti contro l'alcoolismo 19 giugno 1913, n. 632, e relativo regolamento 22 ottobre 1914, n. 1238, con le modificazioni di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208.
8. Regolamento sul meretricio 27 ottobre 1891, n. 605. Regolamento 25 marzo 1923, n. 846, sulla profilassi delle malattie veneree e sifilitiche. R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.
9. Regolamento sulla polizia urbana.
10. Legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi e relativo regolamento 10 gennaio 1915, n. 68. R. decreto 21 febbraio 1915, n. 172.
11. Testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e relativo regolamento 14 giugno 1909, n. 442.
12. Legge 7 giugno 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo e R. decreto-legge 26 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese di giornali e relativo regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393.
13. R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulle limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai e impiegati delle aziende agricole industriali e commerciali e relativi regolamenti approvati con Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956 e 1957.
14. Regolamento per gli istituti di vigilanza privata 5 giugno 1914, n. 563.
15. Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
16. Codice penale per l'Esercito in relazione al decreto d'istituzione del Corpo ed al relativo regolamento.
17. Attribuzioni degli ufficiali superiori del Corpo.
18. Leggi e regolamenti del Corpo.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema su materie attinenti alle funzioni di ispettore del Corpo.

Prove orali.

Su tutte le materie.

Prova pratica.

Esercitazioni di comando di battaglione.

ALLEGATO N. 2.

Programma per l'esame di concorso ai posti di comandante di 3ª classe riservati agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito.

1. **Lingua e nozioni di letteratura italiana.**
2. **Lingua francese.**
3. **Geografia: Italia in particolare. Europa in generale. Le altre parti del mondo, limitatamente alle principali caratteristiche fisiche e politiche.**
4. **Storia d'Italia, con particolare riguardo al periodo dalla Rivoluzione francese ad oggi.**
5. **Principi di diritto costituzionale.**
6. **Ordinamento giudiziario, amministrativo e militare del Regno.**
7. **Codice civile: Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi. Libro 1º: tutto; Libro 2º: nozioni sulla proprietà, usufrutto, uso e abitazione; sulle principali specie di servitù, sul possesso. Libro 3º: modi di acquisto e di trasmissione della proprietà.**
8. **Codice penale.**
9. **Codice di procedura penale: Nozioni sulla procedura penale per quanto possano avere rapporto con l'azione degli ufficiali di polizia giudiziaria.**

Atti processuali: libro 1º, titolo IV, capo I.

Atti iniziali di istruzione: libro 2º, titolo I, capo I, II e III.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo II: Delle ispezioni ed esperimenti giudiziarii.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo IV: Delle perquisizioni.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo V: Del sequestro.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VI: Dei testimoni.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VII: Delle ricognizioni, dei confronti.

Istruzione formale: libro 2º, titolo II, capo VIII: Dell'interrogatorio degli imputati.

Della libertà personale dell'imputato: libro 2º, titolo VI, capo I, sezione 1ª: Dell'arresto.

10. Leggi di polizia: Legge e regolamento di P. S. - **Nozioni sul fondamento giuridico delle leggi e dei regolamenti per l'impiego dei fanciulli in mestieri e professioni girovaghi; per i reati commessi con materie esplodenti; per i reati commessi con armi; per la detenzione di armi; contro l'alcoolismo; per il lavoro delle donne e dei fanciulli; per gli infortuni sul lavoro; sul riposo settimanale e festivo; sulla emigrazione e sui passaporti; sulla caccia e sulla pesca; sul meretricio.**
11. Regolamenti sulla polizia urbana.
12. Nozioni di economia politica.
13. Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
14. Codice penale per l'Esercito, in relazione al decreto d'istituzione del Corpo e al relativo regolamento
15. Topografia.
16. Esercitazioni di comando di plotone isolato e inquadrato con la compagnia e della compagnia isolata.
17. Leggi e regolamenti del corpo.

Prove scritte.

1º Sui principi di diritto costituzionale.
2º Sul Codice penale.

Prove orali.

Su tutte le materie.

ALLEGATO N. 3.

ELENCO DEGLI OGGETTI DI CORREDO.

1.	Farsetti a maglia	N. 2
2.	Ventriere di lana	» 2
3.	Mutande di tela e di cotone a maglia	» 3
4.	Camicie di tela	» 4
5.	Colletti	» 6
6.	Calze di cotone - paia	» 6
7.	Fazzoletti	» 6
8.	Asciugamani	» 2
9.	Spazzole per scarpe	» 1
10.	Spazzolino per scarpe	» 1
11.	Spazzole per panni	» 1
12.	Cassetta d'ordinanza	» 1
13.	Piastrino di riconoscimento	» 1

Modello 28. ALLEGATO N. 4.

MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO DEGLI AGENTI DI P. S.

Comando (1) . . . .

FOGLIO DI LICENZA

È concessa al . . . .
della . . . . del . . . .
al N. . . . . . . di matricola, figlio di . . . . e di . . . .
nato a . . . . una licenza . . . .
. . . .
di giorni . . . . con decorrenza da domani, per recarsi
a . . . . provincia di . . . .
A . . . . addì . . . .

IL COMANDANTE

Il latore del presente deve rientrare al reparto la sera del . . . .
. . . .

Visto per l'arrivo al . . . . luogo di licenza . . . . . . A . . . addì. . . . . 192. . (2) Il	Presentatosi allo scadere della licenza (indicare eventualmente i casi di malattie infettive o contagiose verificatisi nel comune) . . . . A . . . addì. . . . . . 192. . (2) Il	Ritornato al Corpo il . . . . 192 . . Il Comandante del . . . .

AVVERTENZE

(a) L'agente, giunto al luogo in cui fruisce la licenza, deve, entro 24 ore, presentarsi al locale Comando degli agenti di P. S. se vi ha sede - o in caso diverso all'ufficio di P. S. od in mancanza al Comando locale dei CC. RR. od in mancanza di questo al Sindaco, pel visto. Tale formalità egli deve osservare nelle 24 ore precedenti alla partenza pel ritorno al Reparto.

(b) Detto foglio dovrà essere presentato agli agenti della forza pubblica ogni qualvolta venga da essi richiesto.

L'agente che, allo scadere della licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il reparto, se trovisi in città o vicino a città ove sia un ospedale militare, vi si presenta per esservi ricevuto, dandone avviso al Comando da cui dipende; in caso diverso domanda al sindaco locale di essere ammesso in un ospedale civile. Quando però la gravità del male non gli consentisse di essere trasportato fuori della sua abitazione, deve fare pervenire al Comando da cui dipende una fede medica, che dovrà poi rinnovare di 10 in 10 giorni dalla data della prima fede medica prodotta.

(c) Quando nel ritorno al reparto l'agente sia costretto a ritardare il viaggio da circostanze di forza maggiore, deve fare constatare tali circostanze sul biglietto di licenza da qualche autorità.

(d) L'agente che, terminando la licenza, non rientra al reparto entro i cinque giorni, nè ha sufficienti motivi per giustificare l'arbitraria assenza, viene considerato disertore (art. 139 Codice penale per l'esercito).

(1) Indicazione del reparto.
(2) Autorità che appone il visto.

Segue ALLEGATO N. 4.

ITINERARIO DA PERCORRERE
ANNOTAZIONI DEI BIGLIETTARI E DEI CAPI STAZIONI
EVENTUALI INDICAZIONI SPECIALI
Dichiarazioni di proroghe concesse - o di ordini superiori comunicati allo agente, o di nuovi scontrini rilasciati o di ritardi per causa di forza maggiore.

ALLEGATO N. 5.

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO

ALLEGATO N. 6.

MINISTERO DELL' INTERNO

Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N..........

Fotografia

Firma del Titolare

Bollo a secco

Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N..........

rilasciato al (grado) ....

....

Roma, ... *192*

L'Ispettore Superiore
Comandante del Corpo

....

Firma del Titolare

....

GENERALITÀ DEL TITOLARE

figlio di...................... *e di* ....

....

nato il .... *a* ....

Comune di ....

Circond. di............... *Prov. di* ....

Distretto di leva di........................

Località presso la quale il titolare trovasi in servizio all'atto del rilascio della tessera	
Comune	Provincia

* **Indicazione del Reparto.**

Mod. 20. ALLEGATO N. 8.

Corpo degli Agenti di P. S.

....

GIORNALE DI CASSA

N. d'ordine	DATA della operazione	OPERAZIONE	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5

Mod. [illegible] ALLEGATO N. 9.

Corpo degli agenti di P. S.

Stato nominativo degli assegni dovuti ai componenti il Corpo degli Agenti di P. S. per il mese di ____________

____________ *li* ____________

Il ____________

Comandante la ____________

Da compilare separatamente: a) *per ufficiali*, b) *per marescialli*, c) *per brigadieri e vicebrigadieri*, d) *per guardie scelte, guardie ed allievi.*

Mod. 35-*bis*.

Numero del Ruolo	Cognome e nome	Grado	ASSEGNI: Stipendio o paga mensile	Indennità servizio attivo	Supplemento indennità servizio attivo (aumento 10 per cento)	Indennità servizio speciale p. s. (valida pensione)	Supplemento alla indennità servizio speciale p. s.	Indennità speciale p. s. (personale)	Indennità speciale p. s. (per famiglia)	Indennità alloggio	Indennità vestiario	Indennità trombettiere	Soprassoldo medaglia al valor militare	DOVUTI: Assegno personale	Indennità vitto allievi	Totale colonne 4 a 16	Indennità caro viveri	Totale assegni (Colonna 17 + 18)	RITENUTE: Imposta complementare	Prestito di guerra	Cessione quinto	Somma netta pagata	FIRMA per quietanza	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ALLEGATO N. 10.

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI P. S.

GRADI	INDENNITÀ DI P. S.			ANNOTAZIONI
	di 1ª categoria	di 2ª categoria	di 3ª categoria	
1° UFFICIALI				
Ispettore Superiore	12 —	6 —	5 —	
Ispettori di 1ª e 2ª classe	10 —	5.50	4 —	
Comandanti di 1ª classe	9 —	4.50	3.50	
Comandanti di 2ª e 3ª classe	8 —	4 —	3 —	
2° AGENTI				
Marescialli	3 —	2 —	1.50	
Brigadieri e vice-brigadieri	2.50	1.75	1.25	
Guardie scelte e guardie	2 —	1.50	1 —	
Allievi	0.20	—	—	

ALLEGATO N. 11.

TABELLA degli assegni vari continuativi spettanti agli Ispettori e Comandanti

Ordine del grado	STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici	Indennità servizio attivo	Indennità speciale di p. s. annua (già indennità milit.)	Riduzione per coloro che godono di alloggio in natura	Somma restante da corrispondere col. 9—10
	Iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6°	17,800 —	19,000 —	20,500 —	—	—	4	5,500 —	3,840 —	1,050 —	2,790 —
7°	16,000 —	16,800 —	17,800 —	—	—	4	4,200 —	3,480 —	910 —	2,570 —
8°	13,700 —	14,300 —	15,100 —	16,000 —	—	4	3,500 —	3,240 —	770 —	2,470 —
9°	11,600 —	12,200 —	12,900 —	13,700 —	—	4	2,800 —	2,520 —	620 —	1,900 —
10°	9,500 —	10,100 —	10,800 —	11,600 —	—	3-3-4	2,100 —	1,800 — (10° e 11°)	430 — (10° e 11°)	1,370 — (10° e 11°)
11°	7,000 —	7,600 —	8,200 —	8,800 —	9,500 —	2-2-3-3	1,700 —			

Gradi	Indennità di servizio speciale di p. s. computabile agli effetti della pensione (già indennità militare speciale).	Indennità giornaliera di missione	*Annotazioni*
6°	2,800 —	70 —	L'indennità di missione ha la durata massima di sei mesi (giorni 180): compete quella di 1ª categoria per i primi 30 giorni, quella di 2ª categoria (2/3) pei successivi 60 giorni e quella di 3ª categoria (metà di quella di 1ª categoria) per gli ultimi 90 giorni.
7°	2,400 —	60 — (7° e 8°)	
8°	2,200 —		
9°	1,800 —	50 —	
10°	1,500 —	40 — (10° e 11°)	
11°	1,200 —		

Agli ufficiali (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, spetta inoltre una indennità speciale supplementare di L. 1440 annue (già indennità militare supplementare) nonchè l'indennità caroviveri stabilita dal R. D. 5 aprile 1923 n. 853, e successive modificazioni, compresa quella dell'art. 188 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395.

All'Ispettore Superiore spettano L. 900 annue quale indennità di rappresentanza (Legge 11 novembre 1923, n. 2395).

Indennità alloggio annua per gli ufficiali di cui all'art. 178 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395.

	GRADO			
	6°	7° e 8°	9°	10° e 11°
Nelle città con popolazione di 250,000 abitanti in poi	3,000 —	2,400 —	1,800 —	1,440 —
Nei centri minori	2,400 —	1,800 —	1,440 —	1,080 —

ALLEGATO N. 12.

TABELLA DEGLI ASSEGNI VARI SPETTANTI AGLI AGENTI DI P. S.

GRADO	Anni di servizio	Stipendio annuo	Indennità servizio attivo	Supplemento indennità servizio attivo. Aumento 10 %	Indennità servizio speciale di P. S. già indennità militare speciale	Indennità speciale di P. S.	Suppl. indennità servizio speciale di P. S. già suppl. indenn. militare speciale
1	2	3	4	5	6	7	8
Marescialli di 1ª classe	0	8,000 —	700 —	870 —	1,100 —	420 —	1,450 —
	16	8,700 —	700 —	940 —	1,100 —	420 —	1,450 —
	20	9,500 —	700 —	1,020 —	1,100 —	420 —	1,450 —
	23	10,300 —	700 —	1,100 —	1,100 —	420 —	1,450 —
	26	11,100 —	700 —	1,180 —	1,100 —	420 —	1,450 —
Marescialli di 2ª classe	0	7,100 —	600 —	770 —	1,050 —	420 —	1,450 —
	13	7,500 —	600 —	810 —	1,050 —	420 —	1,450 —
	16	8,000 —	600 —	860 —	1,050 —	420 —	1,450 —
	19	8,500 —	600 —	910 —	1,050 —	420 —	1,450 —
	22	9,000 —	600 —	960 —	1,050 —	420 —	1,450 —
Marescialli di 3ª classe	0	6,400 —	500 —	600 —	950 —	420 —	1,450 —
	9	6,700 —	500 —	720 —	950 —	420 —	1,450 —
	12	7,000 —	500 —	750 —	950 —	420 —	1,450 —
	15	7,300 —	500 —	780 —	950 —	420 —	1,450 —
	18	7,600 —	500 —	810 —	950 —	420 —	1,450 —
	21	7,900 —	500 —	840 —	950 —	420 —	1,450 —

GRADO		Paga giornaliera a seconda degli anni di servizio: 0	3	6	9	12	15	18	Indennità servizio speciale di P. S. già indennità militare speciale	Indennità speciale di P. S.	Suppl. indenn. serv. speciale di P. S. già suppl. indenn. militare speciale
Brigadieri		14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —	820 — (annua)	360 — (annua)	1250 — (annua)
	Aumento del 10 % sulla paga . . .	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	1.90			
Vice-Brigadieri		13.50	14 —	15 —	15.50	16.50	17 —	—	730 — (annua)	240 — (annua)	1100 — (annua)
	Aumento del 10 % sulla paga . . .	1.35	1.40	1.50	1.55	1.65	1.70	—			
Guardie scelte		9.45	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50	—	1.50 (giornaliera)	—	2 — (giornaliera)
	Aumento del 10 % sulla paga . . .	0.94	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	—			
Guardie		8.50	9.65	10.40	11.20	11.90	12.50	—	1 — (giornaliera)	—	2 — (giornaliera)
	Aumento del 10 % sulla paga . . .	0.85	0.96	1.04	1.12	1.19	1.25	—			
Allievi.		5 —	—	—	—	—	—	—			

PREMI DI RAFFERMA:
- 1ª rafferma di anni 3 L. 3000
- 2ª » » » 3 » 2000
- 3ª » » » 3 » 1000

1° Ai sottufficiali ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico spetta altresì un aumento di indennità speciale di P. S. di L. 1200 annue e tutti gli agenti compresi i sottufficiali e i celibi hanno diritto all'indennità caro viveri stabilita dal R. D. 5 aprile 1923, n. 853 e successive modificazioni compresa quella dell'art. 188 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità di alloggio è stabilita in L. 115 mensili per le città con 250,000 abitanti e più, e in L. 95 mensili per le altre.

2° L'indennità di trasferta nei servizi isolati o speciali, di cui all'art. 17 del R. D. L. 2 aprile 1925, n. 383, è di L. 20 al giorno per i marescialli, di L. 14 per i brigadieri e vice-brigadieri, e di L. 8, per le guardie scelte e guardie.

ALLEGATO N. 13.

Tabella delle indennità e rimborso spese viaggio spettanti agli agenti e loro famiglie nei trasferimenti.

1. Indennità per i giorni di viaggio	Marescialli	L. 20 —
	Brigadieri e Vice-Brigadieri	» 14 —
	Guardie scelte e Guardie	» 8 —
2. Indennità fissa una volta tanto per le persone di famiglia e per ogni viaggio	Sottufficiali	» 9 —
	Guardie scelte e Guardie	» 6 —
3. Compenso per gli agenti trasferiti di qualsiasi grado e per le persone di loro famiglia, quando compiono tratti di via ordinaria per ogni chilometro e per ogni persona		» 0,50

4. Rimborso di spese per viaggi in ferrovia, sui piroscafi e sulle linee regolari automobilistiche, per gli agenti e per le persone di loro famiglia, aumentato del doppio decimo calcolato per i viaggi in ferrovia, in base alla tariffa differenziale C quando non vi è trasporto bagaglio. Nei viaggi sui piroscafi la spesa pel vitto non deve includersi nel computo per l'aumento del doppio decimo.

5. Rimborso a tariffa militare spese trasporto mobilia e masserizie a piccola velocità fino a quintali 25 (produrre documenti spese effettive).

6. Compenso di L. 12,60 a quintale e frazione di quintale per spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio fino a 25 quintali. — Qualora il trasporto della mobilia e masserizie avvenga per via ordinaria gli agenti trasferiti hanno diritto al compenso di L. 0.90 per quintale e per chilometro.

7. Hanno altresì diritto al rimborso trasporto bagaglio in ragione di Kg. 80 i marescialli e di Kg. 50 tutti gli altri agenti e Kg. 50 in genere per ogni persona di famiglia a carico, aumentato del doppio decimo.

I compensi di cui ai numeri 3 e 6 vengono corrisposti al netto di tasse erariali.

I marescialli hanno diritto al viaggio in 2ª classe con le rispettive famiglie; tutti gli altri agenti e loro famiglie in 3ª classe.

L'aumento del doppio decimo sulle spese di viaggio personale e trasporto bagaglio effettivamente pagate è soggetto alle tasse erariali e viene effettuato su presentazione di documenti giustificativi.

Numero di pubblicazione 1178.

REGIO DECRETO 18 marzo 1926, n. 625.

Approvazione del regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma e varianti al regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla emanazione di norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, sulla istituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, composto di n. 87 articoli, per la Divisione speciale di polizia di Roma con le varianti in esso incluse al regolamento generale del Corpo degli agenti di P. S., visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 98. — COOP.

Regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma.

TITOLO I.

ORDINAMENTO.

Art. 1.

Finalità della Divisione.

E' istituito in Roma un Corpo speciale di polizia. Esso costituisce una Divisione del Corpo degli agenti di P. S.

I componenti di detta Divisione, oltre i servizi di P. S. dovranno disimpegnare i vari servizi di polizia urbana e vigilare che siano osservati i regolamenti e le ordinanze municipali.

Art. 2.

Organico.

L'organico della Divisione avrà i seguenti quadri:

Ufficiali:

Ispettore di 1ª classe	1
Ispettori di 2ª classe	4
Comandanti di 1ª classe	16
Comandandi di 2ª e 3ª classe	36
Totale n.	57

Sottufficiali, guardie scelte e guardie:

Marescialli di 1ª classe	110
Marescialli di 2ª e 3ª classe	200
Brigadieri	300
Vicebrigadieri	360
Guardie scelte	500
Guardie	3530
Totale n.	5000

Il personale addetto alla Divisione speciale di Roma fa parte, a tutti gli effetti, dei quadri generali del Corpo degli agenti di P. S. e ad esso vanno applicate tutte le norme contenute nel regolamento generale del Corpo degli agenti di P. S. in quanto non contrastino col presente regolamento.

Art. 3.

La Divisione è ripartita in quattro nuclei comprendenti ciascuno quattro compagnie.

A ciascun nucleo è preposto un ispettore di 2ª classe, il quale, alla dipendenza e con il controllo del comandante la Divisione, curerà il regolare andamento del reparto affidatogli, principalmente per quanto concerne l'amministrazione, il servizio e la disciplina.

Art. 4.

Reclutamento.

In dipendenza delle disposizioni contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, restano abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento generale del Corpo e sono sostituiti come segue:

« Gli agenti di P. S. sono reclutati:

1° per arruolamento diretto fra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;

2° per passaggio di militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

« Tutti saranno ammessi nel Corpo quali allievi, ad eccezione di quelli provenienti dai soppressi corpi di polizia, i quali saranno nominati guardie effettive e inviati alla Scuola tecnica di polizia per compiervi un tirocinio di istruzione della durata di due mesi.

« Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici;

2° non aver superato l'età di anni 28. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N., per i provenienti dai soppressi corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al Corpo della Regia guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3° essere di costituzione fisica sana e robusta ed esenti da imperfezioni e da difetti;

4° essere celibi o vedovi senza prole;

5° avere la statura non inferiore a m. 1,64;

6° saper leggere e scrivere correttamente;

7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da altri corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione;

8° non aver subìto condanne penali per delitti dolosi;

9° non essere stati riformati nel Regio esercito, nè rimandati da altri corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

« Per il reclutamento degli agenti tecnici a norma del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, il Ministero potrà prescindere dai requisiti indicati ai numeri 2, 4 e 5 ».

Art. 5.

Le domande di arruolamento degli aspiranti dovranno essere corredate, oltrechè dei documenti indicati all'art. 9 del regolamento generale del Corpo, di un saggio di scrittura consistente in un dettato di almeno dieci righe di stampa eseguito alla presenza di un funzionario di P. S. o di un comandante di reparto di agenti o di stazione di carabinieri Reali o, qualora nel Comune non esistano nè uffici di P. S. nè Comandi, del sindaco.

Art. 6.

Disposizioni varie.

L'art. 13 del regolamento generale del Corpo è modificato come segue:

« Alla fine del corso si provvederà con decreto Ministeriale alle nomine di coloro che saranno risultati idonei. I provenienti per passaggio dal Regio esercito, dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, i quali non siano risultati idonei saranno restituiti al reparto di provenienza se hanno obblighi di servizio in corso; in caso diverso saranno licenziati.

« Durante il corso i comandanti dei reparti osserveranno il carattere, il contegno, le attitudini in genere, i pregi e i difetti di ciascun allievo e ne prenderanno nota, compilando uno speciale foglio informativo riservato, che dovrà essere vistato dal comandante del battaglione allievi e dal direttore della Scuola ed allegato poi al foglio matricolare e caratteristico di coloro che otterranno la nomina a guardia.

« Al termine del corso e prima dell'esame finale una Commissione composta del direttore della Scuola, del comandante il battaglione allievi e di un insegnante prescelto dal direttore della Scuola, tenendo conto del foglio informativo predetto, attribuisce a ciascun allievo un punto di attitudine graduato da zero a dieci. Se tale punto è inferiore a cinque decimi l'allievo viene escluso dall'esame finale.

« Tale esame si svolgerà mediante una prova scritta consistente nella compilazione di un verbale su operazioni di polizia giudiziaria o di un rapporto di servizio, e mediante prove orali su tutte le materie di insegnamento.

« Gli esami saranno dati innanzi ad una Commissione di tre insegnanti nominata, di volta in volta, dal direttore della Scuola. La Commissione dopo ciascuna prova di esame assegnerà una classificazione per la quale ogni commissario disporrà di dieci punti. Tale classificazione viene sommata con la media dei punti di profitto riportati dall'allievo nella stessa materia durante il corso. La somma risultante viene divisa per due e il quoziente rappresenta il punto finale della materia stessa, tenendosi presente che non potrà conseguire la nomina a guardia chi abbia riportato un punto finale di materia inferiore a cinque decimi.

« La media globale dei punti così determinati per tutte le materie, che non deve essere inferiore a sei decimi, sommata col punto di attitudine, costituisce la base per la graduatoria dei promossi.

« A parità di classifica avranno la precedenza:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati o invalidi di guerra;

c) i feriti in combattimento;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637;

g) i provenienti: 1° dall'arma dei carabinieri Reali; 2° dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 3° dalla Regia guardia di finanza; 4° dagli agenti di custodia delle carceri e, fra i provenienti dallo stesso corpo, i più anziani di servizio;

h) coloro che abbiano prestato servizio militare;

i) i più anziani di età ».

Art. 7.

I provenienti dai soppressi Corpi di polizia saranno nominati guardie effettive.

L'anzianità relativa fra tali guardie sarà determinata dall'anzianità complessiva di servizio prestato nei soppressi Corpi di polizia; a parità di anzianità si procederà come al 7° comma del precedente articolo.

Tali guardie saranno inviate alla Scuola tecnica di polizia per compiervi un corso di istruzione della durata di mesi due su programmi che saranno fissati dalla direzione della Scuola con particolare riguardo ai servizi di polizia urbana.

La prova del profitto sarà data dalla media complessiva di sei decimi con un minimo di cinque decimi per ciascuna delle materie di insegnamento, media da calcolarsi su tutti i punti riportati durante lo svolgimento del corso. Le medie saranno compilate dalla direzione della Scuola. Le guardie che riportassero media complessiva inferiore a 6 decimi potranno essere trattenute alla Scuola per altri due mesi e, ove nemmeno al termine di questo secondo periodo non conseguissero le classificazioni minime predette, saranno licenziate per incapacità o inettitudine al servizio.

Art. 8.

All'art. 30 del regolamento generale è aggiunto il seguente comma:

« Per le guardie fornite di licenza liceale o di istituto tecnico superiore o di altro titolo equipollente il periodo minimo di servizio è ridotto ad un anno ».

Art. 9.

L'art. 50 del regolamento generale è così modificato:

« L'ispettore superiore è scelto fra gli ispettori di 1ª classe.

« I posti di ispettore di 1ª classe sono conferiti a scelta fra gli ispettori di 2ª classe, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, o quanto meno, quella di distinto.

« I posti di ispettore di 2ª classe sono conferiti ai comandanti di 1ª classe in seguito a concorso per esame, cui potranno essere ammessi soltanto coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a quella di buono.

« I posti di comandante di 1ª classe sono conferiti ai comandanti di 2ª classe in ragione di tre quinti per merito e di due quinti per anzianità. Potranno essere promossi per merito coloro che nel complesso dei servizi prestati siano dalla Commissione di cui all'art. 54 giudicati meritevoli della promozione a tale titolo e semprechè abbiano riportato nell'ultimo triennio almeno due classifiche di ottimo ed una di distinto. Per la promozione a titolo di anzianità tali classifiche sono ridotte a quelle di distinto riportate almeno due volte nel triennio. Qualora non sia possibile mantenere la proporzione suddetta per mancanza di promovibili per merito, i posti vacanti saranno conferiti per anzianità, tenendosi però presente nelle promozioni immediatamente successive che, se vi saranno promovibili per merito in maggior numero, questi dovranno essere promossi anche in eccedenza al limite dei tre quinti fino al ristabilimento della proporzione normale.

« I posti di comandante di 2ª classe sono conferiti ai comandanti di 3ª classe dopo tre anni di anzianità di grado, purchè abbiano sempre riportato classifica non inferiore a buono. I comandanti di 3ª classe che, per deficiente classifica, non siano stati promossi alla scadenza del triennio, potranno successivamente conseguire la promozione quando per tre anni consecutivi abbiano riportato classifiche non inferiori a buono. Essi saranno inscritti nel ruolo in relazione alle classifiche ottenute nel triennio, tenendo presente che, a parità di classifiche, sarà mantenuta l'anzianità di grado ».

Art. 10.

L'art. 60 del regolamento generale viene modificato come segue:

« L'esame di concorso per i posti di comandante di 3ª classe riservati ai sottufficiali del Corpo verrà indetto, di volta in volta, dal Ministero, in relazione al numero dei posti vacanti, e sarà preceduto da un corso di istruzione consistente in due periodi della durata ciascuno di sei mesi che si svolgerà presso la Scuola tecnica di polizia.

« L'ammissione a tale corso ha luogo per esame di idoneità al quale possono aspirare i marescialli, i brigadieri ed i vicebrigadieri in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano superato i 36 anni di età;

b) siansi distinti per attitudine al servizio, per capacità ed ottima condotta;

c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, punizioni più gravi di quelle degli arresti semplici e della sala di disciplina semplice;

d) i brigadieri contino almeno due anni compiuti di anzianità di grado alla data in cui viene indetto il concorso, ed abbiano da almeno due anni la qualifica di ottimo. Tale anzianità è ridotta ad un anno pei brigadieri forniti di licenza liceale, di licenza o diploma di istituto tecnico, di diploma di maturità (classica o scientifica) di diploma di abilitazione tecnica (in commercio o ragioneria o agrimensura), o di altro titolo equipollente e per coloro che, eventualmente, abbiano rivestito il grado di ufficiale per almeno sei mesi nel Regio esercito o nei soppressi corpi di polizia, oppure siano stati ammessi all'ultimo corso allievi ufficiali nel soppresso corpo della Regia guardia;

e) i vicebrigadieri contino almeno due anni compiuti di anzianità di grado alla data in cui viene indetto il concorso, abbiano da due anni almeno la qualifica di ottimo e inoltre siano forniti di licenza liceale, di licenza o diploma di istituto tecnico, di diploma di maturità (classica o scientifica), di diploma di abilitazione tecnica (in commercio o ragioneria o agrimensura), o di altro titolo equipollente oppure abbiano rivestito il grado di ufficiale per almeno sei mesi nel Regio esercito o nei soppressi corpi di polizia, oppure siano stati ammessi all'ultimo corso allievi ufficiali nel soppresso Corpo della Regia guardia.

« Tutte le domande di ammissione agli esami saranno sottoposte alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 46 e questa potrà con giudizio insindacabile respingere quelle di coloro che, per precedenti di carriera e per qualsiasi altro motivo, ritenesse immeritevoli del grado di ufficiale.

« L'ammissione però sarà in ogni caso subordinata all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, mediante visita sanitaria presso la Scuola ».

Art. 11.

L'ultimo capoverso dell'art. 125 del regolamento generale viene modificato come segue:

« In deroga a quanto stabilisce l'art. 22, l'agente che, dopo aver fruito, per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio, del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, sia giudicato temporaneamente inabile a riprendere servizio, e conseguentemente licenziato potrà ottenere in seguito la riammissione, quando, da una nuova visita collegiale militare, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo a riassumere servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, eccezione fatta per il requisito dell'età — che, comunque, non potrà essere superiore agli anni 45 — e, nel caso che l'agente fosse ammogliato prima del licenziamento, per quello del celibato. Tali riammissioni potranno essere fatte dal Ministero, senza che occorra il preventivo parere della Commissione di cui all'articolo 46.

« Gli agenti riammessi a norma del precedente comma riacquisteranno il grado già rivestito e saranno inscritti nel ruolo in coda ai pari grado in servizio all'atto della loro riammissione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento ».

Art. 12.

L'art. 420 del regolamento generale è così modificato:

« Pei pagamenti da effettuarsi mediante vaglia è obbligatorio l'uso dei vaglia del Tesoro, da spedirsi in piego assicurato. Solo nella località ove ciò sia impossibile, può farsi uso di vaglia cambiario di uno dei tre Istituti di emissione.

« In questi casi e fino all'arrivo della regolare ricevuta dell'interessato, serve provvisoriamente come titolo giustificativo della operazione di cassa la ricevuta del piego assicurato spedito, con l'annotazione della data e del numero del vaglia cambiario ».

Art. 13.

L'art. 424 resta modificato come segue:

« Le indennità di missione e di trasferta fuori residenza vengono corrisposte:

a) dalle Prefetture cui gli ufficiali e gli agenti appartengono organicamente se i servizi vengono compiuti nella Provincia o debbono considerarsi isolati o speciali;

b) dalle Prefetture nelle cui giurisdizioni e nel cui interesse vengono compiuti negli altri casi.

« Per tali servizi potrà essere concessa, da parte dei Comandi a cui gli ufficiali ed agenti sono effettivi, una congrua anticipazione quando se ne ravvisi la necessità.

« Degli anticipi corrisposti dovrà essere data immediata comunicazione al Comando presso il quale l'ufficiale o l'agente si reca a prestar servizio ».

Art. 14.

L'art. 434 del regolamento generale del Corpo è modificato come segue:

« Agli ufficiali destinati in servizio di pubblica sicurezza, al comando di reparti di agenti, spetta:

a) l'indennità di prima categoria per i servizi di pubblica sicurezza che richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria;

b) l'indennità di seconda categoria pei servizi di pubblica sicurezza che richiedono trasferimento fuori della residenza ordinaria col ritorno in questa nel giorno medesimo;

c) l'indennità di 3ª categoria pei servizi di P. S. compiuti nella loro ordinaria residenza soltanto però nei casi in cui vengano impegnati in azioni repressive, per tali intendendosi gli effettivi servizi di piazza prestati allo scopo di tutelare e ristabilire l'ordine pubblico minacciato o turbato ».

Art. 15.

L'art. 435 del regolamento generale è soppresso e sostituito come segue:

« Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie spettano le indennità di P. S. distinte nelle tre categorie di cui all'articolo precedente, quando sono comandati in servizio collettivo d'ordine pubblico anche se in concorso della truppa ».

Art. 16.

Gli articoli 436 e 437 del regolamento generale sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

« L'indennità di P. S. di 1ª e 2ª categoria di cui ai precedenti articoli è limitata ai primi 30 giorni, esclusi quelli di viaggio.

« Perdurando il servizio oltre tale termine verrà corrisposta l'indennità di 3ª categoria ».

Art. 17.

Divisa.

I componenti la Divisione speciale prestano servizio in divisa e soltanto un quinto di essi, scelti fra gli agenti che contino almeno due anni di servizio nel Corpo, che siano di condotta irreprensibile, e diano affidamento di attitudine per serietà, istruzione ed educazione, potrà essere adibito ai servizi investigativi in abito civile.

Non possono essere adibiti al servizio in borghese i comandanti le stazioni, se non in casi affatto eccezionali e limitatamente al periodo necessario per l'espletamento dello speciale servizio.

Art. 18.

Quando un agente, per ripetute mancanze al servizio ed alla disciplina, non è più ritenuto meritevole di continuare nel servizio in borghese, viene, su proposta del commissario di P. S. da cui dipende o del comandante il reparto, restituito, con disposizione del Prefetto o del questore, al servizio ordinario e non può essere in seguito addetto a quello in borghese, se non dopo trascorso almeno un anno.

Art. 19.

Gli ufficiali del Corpo, ad eccezione dell'ispettore superiore, non possono vestire in borghese che per ragioni di servizio e, in casi eccezionali, previa autorizzazione del comandante la Divisione.

Ogni infrazione a tale disposizione sarà punita, a seconda dei casi, con gli arresti semplici o di rigore.

Gli ufficiali, anche quando vestono in borghese, hanno facoltà di portare armi, senza bisogno di speciale licenza.

Art. 20.

Le disposizioni concernenti la foggia della divisa, i vari effetti che la compongono, nonchè quelli di corredo, l'uso e la durata di essi saranno emanate con decreto del Ministero dell'interno.

Sarà cura delle competenti autorità di non destinare al servizio in divisa quegli agenti provenienti dal soppresso ruolo specializzato dei carabinieri Reali e dai tecnici i quali per la loro deficiente statura o per altre ragioni fisiche, non possono portare con sufficiente prestigio la divisa. Essi saranno assegnati al servizio in abito borghese, se in possesso dei necessari requisiti; in caso contrario saranno destinati ad altra sede.

Per i servizi di ordine pubblico gli agenti a cavallo saranno muniti della sciabola di cavalleria mod. 1891.

Art. 21.

Gli ufficiali si provvedono a proprie spese degli oggetti di divisa e di armamento che devono però essere conformi alle disposizioni Ministeriali.

Art. 22.

La divisa deve essere sempre in istato tale da potersi indossare decorosamente.

Qualora il comandante del reparto, o altro superiore gerarchico constati che la divisa di un agente non è conforme alle prescrizioni regolamentari e alla dignità del Corpo, a prescindere da qualsiasi punizione disciplinare, disporrà di autorità per la sostituzione, provvedendo ai conseguenti addebiti.

Art. 23.

Rinnovazioni e riparazioni.

Le rinnovazioni e le riparazioni del vestiario sono a carico dagli agenti i quali sono obbligati a provvedersi degli effetti di divisa dai magazzini dell'Amministrazione al prezzo che per ogni capo sarà stabilito.

Il pagamento degli effetti così prelevati, sarà eseguito mediante ritenute mensili, pari all'indennità vestiario che viene corrisposta agli agenti.

Art. 24.

Divieto di alterare la divisa.

E' vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa; le spese per ridurla nuovamente alle prescrizioni regolamentari sono a carico dell'agente, salva l'applicazione delle punizioni disciplinari in confronto di esso ed eventualmente anche dei superiori che abbiano trascurato di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza.

Art. 25.

Divieto di fumare.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, che vestono l'uniforme, è vietato di fumare quando sono in servizio.

Art. 26.

Segni di lutto.

E' data facoltà agli agenti di portare il segno di lutto al braccio per la morte di un prossimo congiunto, previa notificazione al comandante del reparto.

Art. 27.

Divisa e corredo degli agenti che cessano dal servizio.

L'agente, cessando dal servizio, potrà portare con sè gli oggetti di divisa solo quando sia trascorso il termine massimo di durata, se trattisi di oggetti di prima vestizione o quando ne abbia estinto l'importo, se trattisi di oggetti rinnovati.

Prima però di abbandonare il Corpo dovrà toglierne i distintivi, le filettature e i fregi.

Dell'esecuzione di tali disposizioni sono responsabili i comandanti di reparto.

Art. 28.

Libretto personale.

Ogni agente è fornito di un libretto personale sul quale, a cura del comandante il reparto, oltre i dati matricolari, vengono indicati gli effetti di divisa e corredo con la data di distribuzione e gli oggetti di armamento in consegna con la specificazione dei contrassegni.

Art. 29.

Il libretto personale deve sempre rimanere presso l'agente, e può essergli ritirato soltanto momentaneamente per aggiornarlo.

Le registrazioni relative agli oggetti consegnati o distribuiti debbono essere eseguite, possibilmente, alla presenza dell'agente, il quale dovrà apporre la propria firma per ricevuta.

Art. 30.

Requisiti per l'assegnazione alla Divisione.

Alla Divisione speciale possono prestare servizio soltanto gli ufficiali che almeno nell'ultimo triennio abbiano riportate classifiche non inferiori a quella di distinto.

Per gli agenti tale classifica non deve essere inferiore a quella di buono.

Le guardie di nuova nomina da assegnarsi alla Divisione di Roma, al termine del corso di istruzione presso la Scuola tecnica di polizia, dovranno essere scelte tra quelle che abbiano riportato le più alte classifiche negli esami finali e che abbiano dimostrato di essere in possesso di speciali requisiti di capacità e di condotta.

Art. 31.

Istruzioni speciali.

Agli agenti della Divisione di Roma, oltre le istruzioni di cui all'art. 365 del regolamento generale del Corpo, saranno impartite speciali istruzioni sulle leggi e sui regolamenti di polizia urbana, e particolarmente sui compiti ad essi demandati per quanto riflette i seguenti servizi: igiene e farmacie notturne, politica fiscale, occupazione di suolo pubblico, vigilanza sui mercati e sulle rivendite, sulla circolazione, sui tassametri, ecc.

Art. 32.

Trasferimenti.

Agli agenti provenienti dai soppressi corpi municipali sarà conservata la residenza di Roma salvo che non occorra allontanarli per motivi disciplinari o di incompatibilità.

Coloro che vengono ammessi con grado di sottufficiale e che conseguano successivamente grado di ufficiale, avranno, compatibilmente con le esigenze del servizio, titolo di preferenza per l'assegnazione alla Divisione di Roma.

Art. 33.

Obbligo del saluto.

I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono il saluto:

1° alle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre;

2° al Sommo Pontefice;

3° ai Capi di Stati Esteri;

4° ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;

5° ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine;

6° ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni;

7° alle bandiere del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M. V. S. N. ed a quelle dei municipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore, decorate della medaglia d'oro al valor militare;

8° al Governatore, al capo della polizia, al Prefetto, al questore, agli ispettori generali di P. S. e ai funzionari di P. S. che siano conosciuti e che rivestano grado a loro superiore;

9° ai superiori gerarchici del Corpo.

Vi è inoltre l'obbligo reciproco del saluto fra i componenti del Corpo e:

a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria sicurezza nazionale;

b) il personale del corpo della Regia guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, delle guardie forestali e degli agenti di custodia;

c) il personale del Sovrano Ordine Militare di Malta e della Croce Rossa, allorquando vestano l'uniforme.

Tra i componenti il Corpo degli agenti di P. S. e le altre forze armate dello Stato viene altresì stabilito nei riguardi dei reparti inquadrati, delle sentinelle e delle guardie, l'obbligo reciproco degli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del Regio esercito.

Art. 34.

Servizio sanitario.

Uno dei medici addetti al servizio sanitario per gli agenti di P. S. della Capitale sarà incaricato delle funzioni direttive e di coordinamento del servizio stesso con la qualifica di ispettore sanitario del Corpo speciale di polizia.

All'ispettore sanitario sono affidate le seguenti attribuzioni:

a) coordinare, disciplinare e controllare in linea tecnica, nel modo più razionale e corrispondente alla particolare organizzazione del Corpo, tutti i servizi affidati ai singoli sanitari dei reparti della Capitale;

b) esercitare un controllo diretto sullo stato e la conservazione del materiale sanitario delle sale mediche e dar parere sulle richieste di speciali forniture di cui all'art. 89 del regolamento generale;

c) eseguire le visite mediche di controllo richieste dai sanitari dei reparti o dai comandanti od invocate, con plausibile motivazione e attraverso le regolari vie gerarchiche, dagli agenti;

d) disciplinare l'invio degli agenti bisognosi di cure specialistiche ai singoli dispensari in conformità del disposto dell'art. 86 del ripetuto regolamento;

e) promuovere d'intesa col comandante della Divisione speciale, l'istruzione di primo soccorso da impartirsi agli agenti da parte dei sanitari del Corpo, nonchè una speciale istruzione per quegli agenti che saranno adibiti ai servizi relativi alla pubblica igiene;

f) adempiere, infine, a tutti gli altri incarichi che per il miglior funzionamento dei servizi sanitari del Corpo della Capitale il Ministero ritenesse di dovergli affidare.

TITOLO II.

SERVIZIO.

Art. 35.

Uffici della Questura.

La Questura centrale è costituita da cinque divisioni, e cioè:

1ª Divisione: Personale, servizi di ordine pubblico, affari generali e riservati;

2ª Divisione: Polizia giudiziaria;

3ª Divisione: Polizia amministrativa;

4ª Divisione: Polizia urbana;

5ª Divisione: Economato; parte contabile dei servizi; automezzi.

A ciascuna delle prime quattro divisioni è preposto un commissario capo; alla 5ª divisione è preposto un ragioniere capo del Ministero dell'interno, che avrà alla sua dipendenza un adeguato numero di contabili.

Art. 36.

Requisiti per la destinazione dei funzionari di P. S. nella Capitale.

Non potranno essere chiamati a prestar servizio alla Capitale i funzionari di P. S. che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato qualifiche inferiori a quella di distinto.

Coloro che attualmente vi prestano servizio e non posseggano tale requisito, saranno trasferiti ad altra sede.

Art. 37.

Stazioni di agenti di P. S.

Ciascuno dei Commissariati di P. S. distrettuali in cui sarà suddivisa la città, avrà alle sue dipendenze, in locali possibilmente annessi all'ufficio, una stazione di agenti della Divisione comandata da un maresciallo e costituita da un numero di uomini proporzionato all'importanza del Commissariato.

Da tali stazioni saranno prelevati gli elementi scelti per la costituzione delle squadre rionali in borghese.

Art. 38.

Posti di polizia.

Nel territorio di ciascun Commissariato e sempre alla diretta dipendenza del commissario e del maresciallo comandante la stazione saranno impiantati dei posti di polizia, costituiti da un limitato numero di agenti comandati da un sottufficiale.

Art. 39.

A tali posti di polizia, che verranno collegati telefonicamente col Commissariato dal quale dipendono, è affidato il compito di vigilare più intensamente le varie zone in cui il territorio del Commissariato verrà suddiviso e, contemporaneamente, di offrire al pubblico facile e rapido mezzo per denunzie, richieste di assistenza, comunicazioni, ecc.

I posti di polizia saranno centro di vigilanza permanente nell'ambito delle rispettive giurisdizioni e saranno identificabili con stemmi nazionali a leggenda « Posto di polizia ».

Nella notte dovrà essere acceso innanzi alla porta un fanale a vetri azzurri su cui sarà ripetuta la leggenda suddetta.

Art. 40.

Servizi preventivi di vigilanza stradale.

Il servizio di prevenzione stradale deve essere costituito da una fitta rete di vigilanza che allacci tutta la città dal centro alla periferia — senza soluzione di continuità — mediante piantoni incaricati di vigilare gli isolati e i crocicchi stradali.

A tale servizio dovranno avvicendarsi nelle stesse località gli stessi uomini affinchè questi acquistino la completa cognizione topografica delle vie e dei caseggiati su cui esercitano la vigilanza e, col tempo, anche la conoscenza degli abitanti dei luoghi stessi.

Art. 41.

Piantoni agli isolati.

I piantoni agli isolati e alle zone debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza, con ogni attenzione, in modo da prevenire possibilmente ogni delitto o da reprimerlo sollecitamente. Sorvegliano ogni persona che dia sospetto, curano la esecuzione delle leggi e dei regolamenti, impediscono l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete e mantengono l'ordine e la regolarità nella circolazione.

Curano il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediscono i guasti ai monumenti, ai pubblici giardini, nonchè qualsiasi danneggiamento agli impianti per la pubblica illuminazione ed a quelli telegrafici e telefonici. Impediscono che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie ecc. rechino molestia ai cittadini.

Prestano protezione ed aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli, ed agli infermi. Offrono spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarrite, ed ai forestieri. Devono conoscere bene e perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati. Impediscono altresì ogni offesa alla pubblica decenza ed al buon costume.

Accertano di propria iniziativa e contestano, su denuncia dei privati, le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, dalle leggi e dai regolamenti speciali dello Stato, della Provincia e del Comune.

Riferiscono subito al comandante della stazione, di cui fanno parte, che a sua volta ne informerà il commissario di P. S. del distretto, ogni contingenza che possa interessare l'ordine, la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica. Quando si verifichi un incendio richiedono altresì l'intervento dei pompieri prestando, intanto, la loro opera per la estinzione del fuoco e per mettere in salvo le persone e le cose.

Trovando individui morti sulla pubblica via, ne avvertono il Commissariato di P. S. ed il comandante di stazione, custodendo intanto il cadavere, il quale non dovrà essere rimosso nè toccato da alcuno, fino all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Accorgendosi che siano rimasti, di notte, aperti ed incustoditi negozi o magazzini, case, ecc., procurano che ne siano avvertiti prontamente gl'interessati. Vigilano le cassette postali per impedire che se ne sottraggano lettere o vi si rechi danno.

Vigilano che non siano lacerati o distrutti manifesti affissi dalle pubbliche autorità.

Sorvegliano la parte esterna dei locali ad uso di istituti di credito e di uffici finanziari aventi gestione di denaro pubblico.

Speciale vigilanza esercitano sull'osservanza delle leggi, sul porto delle armi e sui pubblici esercizi.

Curano, infine, l'osservanza di tutte le speciali consegne che ricevono dal commissario di P. S. del distretto.

Art. 42.

I piantoni saranno collegati tra di loro con pattuglie di ricognizione che possono prestare servizio anche in bicicletta, e saranno tutti controllati da sottufficiali e ispezionati da ufficiali.

Art. 43.

I piantoni, in caso di aggressione o per altre ragioni di servizio, per fare accorrere le pattuglie di ricognizione e i piantoni viciniori, faranno uso di appositi fischietti a sirena, emettendo segnali convenzionali modulati.

Sono vietati ai privati l'uso e il commercio dei fischietti del tipo di quelli adottati per gli agenti.

Art. 44.

Servizi di pattuglia.

I servizi di piantone saranno integrati da servizi di pattuglia e di pattuglioni, secondo le norme stabilite nel regolamento generale del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 45.

Il personale adibito ai servizi di piantone e di pattuglia presterà, normalmente, in media otto ore su ventiquattro di servizio, divise in due turni di quattro ore ciascuno, con un conveniente periodo di riposo tra un turno e l'altro.

L'orario e i turni di servizio potranno, tuttavia, essere protratti quando ciò sia riconosciuto assolutamente necessario per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 46.

Servizio di disciplina stradale.

Un reparto speciale sarà adibito al servizio di disciplina stradale dei veicoli e dei pedoni nelle vie e nelle località di maggiore transito. Gli agenti di tale reparto dovranno aver frequentato appositi corsi di istruzione che verranno promossi dal questore ogni qual volta se ne presenti la necessità.

Art. 47.

Squadre mobili investigative.

Alle prime quattro Divisioni della Questura saranno addette una o più squadre di agenti che disimpegneranno servizio assolutamente mobile e attivo ed avranno, perciò, la maggiore libertà di azione e di movimento.

Gli agenti di tali squadre dovranno essere scelti tra i meglio classificati e dovranno possedere pronta intelligenza, spirito di iniziativa e speciale disposizione al servizio di investigazione.

Per gli stessi servizi investigativi ed informativi, ogni Commissariato formerà, con i criteri suesposti, una squadretta di uomini scelti nella propria stazione.

Art. 48.

Per la formazione delle squadre mobili investigative da adibirsi alle prime quattro Divisioni della Questura, dovranno essere tenute presenti le attitudini dei singoli agenti in relazione alla natura dei servizi.

Vi saranno, così, una squadra politica, una squadra di polizia criminale, una squadra di polizia amministrativa ed una squadra di polizia urbana.

I compiti e i limiti dell'attività di tali squadre saranno stabiliti dal questore. Esse potranno venire suddivise in sottosquadre, specializzate per materia.

TITOLO III.

Reparto a cavallo.

Art. 49.

Servizio.

Gli agenti del reparto a cavallo sono principalmente destinati al servizio di pattuglia per la polizia stradale e per la vigilanza nei parchi e giardini pubblici.

Il reparto a cavallo può essere anche adibito a servizio di ordine pubblico in formazione organica di squadrone e di plotoni isolati.

Per tutti i servizi il comandante del reparto prende direttamente gli ordini dalla Regia questura.

Il reparto a cavallo è anche destinato, nella formazione che, di volta in volta, viene stabilita, per le scorte d'onore e servizi di parata disposti dal Governatore.

Art. 50.

Organico.

L'organico del reparto a cavallo è stabilito come segue:

Ufficiali:

Comandante il reparto (comandante di 1ª classe), 1.
Comandante di plotone (comandante di 2ª e 3ª classe), 3.

Sottufficiali e guardie:

Marescialli, 5.
Brigadieri o vice-brigadieri, 12 (1).
Guardie scelte e guardie, 116 (2).

Per la spesa foraggi e viveri saranno assegnati al reparto a cavallo due camions.

Art. 51.

Scelta degli uomini.

Gli agenti per il reparto a cavallo devono essere preferibilmente prescelti fra quelli che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo e che dimostrino di avere attitudini per l'equitazione.

Dovranno, inoltre, possibilmente essere celibi o vedovi senza prole e misurare non meno di metri 1.70 di statura.

Art. 52.

Segnali di tromba.

Nella caserma, sede del reparto a cavallo, le operazioni interne sono eseguite mediante segnali di tromba, analoghi a quelli in uso per la cavalleria.

Art. 53.

Governo dei cavalli.

Il governo dei cavalli deve, di massima, essere fatto due volte al giorno.

Vi assistono l'ufficiale di giornata ed i sottufficiali vice comandanti di plotone.

Art. 54.

Abbeverature e razioni foraggio.

L'abbeveratura dei cavalli si fa, di regola, almeno due volte al giorno. La razione foraggio sarà distribuita secondo l'orario stabilito dal comandante il reparto.

Art. 55.

Cavalli malati.

I cavalli malati sono presentati al veterinario dal sottufficiale addetto al plotone cui i cavalli sono effettivi, il quale prende nota in apposito registro delle prescrizioni ordinate, curando di farle osservare.

(1) N. 2 comandanti di squadra per ogni plotone.
N. 1 per la spesa foraggio.
N. 1 per la mensa e la spesa viveri.
N. 2 per l'ufficio comando.

(2) N. 24 per ogni plotone.
N. 4 trombettieri (uno per ogni plotone.
N. 4 cucina truppa e sttufficiali.
N. 1 allievo maniscalco.
N. 2 magazzino.
N. 2 ufficio Comando.
N. 2 ciclisti.
N. 3 infermeria cavalli.
N. 2 selleria.

Art. 56.

Visita sanitaria ai cavalli.

L'ufficiale veterinario visita tutti i cavalli almeno una volta la settimana, indipendentemente dalla visita giornaliera ai cavalli malati e alle scuderie.

Art. 57.

Rivista dei cavalli a pelo.

Il comandante del reparto a cavallo, coadiuvato dai propri ufficiali, deve costantemente assicurarsi che i cavalli siano in buono stato di salute, puliti, ben ferrati, ben curati dai loro consegnatari.

A tale scopo, oltre la vigilanza giornaliera, il comandante del reparto dovrà passare, almeno due volte al mese, la rivista a pelo ai cavalli.

Art. 58.

Rivista all'arredo e alle bardature.

Il comandante del reparto a cavallo deve costantemente assicurarsi della buona conservazione di tutte le parti dell'arredo e della bardatura. Almeno una volta al mese, passerà, inoltre, un'apposita rivista. Gli ufficiali comandanti di plotone passeranno tali riviste ogni qualvolta le circostanze lo richiederanno.

Art. 59.

Istruzione di equitazione agli ufficiali della Capitale.

Gli ufficiali che prestano servizio nella Capitale devono tutti saper cavalcare e, pertanto, a cura dell'Ispettorato superiore, saranno stabiliti appositi corsi di equitazione, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 60.

Provenienza dei quadrupedi.

I cavalli saranno richiesti in cessione all'Amministrazione della guerra e scelti tra quelli già addestrati. Tale cessione avverrà con le norme di cui all'art. 159 del regolamento per la contabilità generale dello Stato. Qualora detta Amministrazione non fosse in grado di provvedere a tale cessione, i cavalli saranno acquistati dal commercio, mediante licitazione privata o, in casi eccezionali, mediante trattativa privata, a mezzo di una Commissione composta del comandante la Divisione di Roma, presidente, del comandante il reparto a cavallo e del veterinario del reparto stesso, membri.

Art. 61.

Ruolo e foglio matricolare per i quadrupedi.

I cavalli del reparto montato sono inscritti in apposito ruolo (1) di cui una copia sarà tenuta dal Comando del reparto stesso e l'altra dalla Questura.

Per ogni cavallo il comandante del reparto impianterà un foglio matricolare (2) in doppio esemplare, uno dei quali sarà tenuto dalla Prefettura e l'altro dal ripetuto Comando del reparto a cavallo.

Sui fogli matricolari vanno registrate le variazioni e tutti i fatti che possono aver prodotto un maggior deperimento del cavallo od anche essere stati causa della sua morte o riforma. Le variazioni sono dal comandante il reparto comunicate, per il tramite della Divisione, alla Prefettura.

(1) Si deve usare il mod. 172 del catalogo degli stampati in uso nel Regio esercito.
(2) Si deve usare il mod. 172 *A*, ecc. ecce.

Quando i cavalli muoiono o vengono riformati, i fogli matricolari sono inviati alla Prefettura dal comandante del reparto, per il tramite della Divisione.

Art. 62.

Valore dei quadrupedi.

Nei riguardi contabili, la durata normale di servizio dei cavalli è fissata in 10 anni, calcolando che i cavalli stessi vengano adibiti al servizio non prima che abbiano compiuto l'età di anni 5; si presume che i cavalli dopo di aver raggiunta l'età di anni 15, conservino il valore di L. 100 oro.

Per ciascun anno, dopo il quinto anno di età, si calcola un deprezzamento pari al decimo della differenza fra il prezzo di costo e la somma di L. 100 oro.

Trascorsi i 10 anni di servizio, non si calcolano più quote di deprezzamento ed il cavallo, finchè è in servizio, conserva il valore contabile di L. 100 oro.

Per i cavalli prescelti dalla Commissione di cui all'articolo 60, il prezzo risulta dall'acquisto; per i cavalli avuti da altre Amministrazioni, il prezzo di acquisto risulta dalle comunicazioni dell'Amministrazione cedente.

Art. 63.

Assegnazione dei quadrupedi.

I cavalli vengono assegnati agli agenti dal comandante il reparto che dovrà, all'uopo, tenere in considerazione la struttura e le qualità del cavallo in relazione alla statura ed alla corporatura dell'agente, alla sua capacità ed arditezza nel montare.

Il comandante del reparto è responsabile della buona conservazione dei cavalli affidatigli.

Art. 64.

Cura dei quadrupedi.

L'agente a cavallo ha l'obbligo di curare che il quadrupede assegnatogli sia sempre regolarmente alimentato e governato ed ha, altresì, l'obbligo di avvertire subito il superiore diretto appena si avvede che è necessaria l'opera del veterinario.

Egli è responsabile, sia disciplinarmente che pecuniariamente e penalmente, di qualunque danno che, per propria negligenza, imprudenza o colpa, possa derivare al cavallo, come pure del deprezzamento del valore che non sia attribuibile a deperimento naturale od a causa di forza maggiore, il cui accertamento sarà curato da una Commissione presieduta dal comandante la Divisione degli agenti di P. S. o da un ufficiale superiore da lui delegato e di cui faranno parte un funzionario di ragioneria della Prefettura e il veterinario del reparto.

Art. 65.

Premio buon governo.

Il comandante del reparto potrà proporre, annualmente, venti agenti, tra coloro che abbiano dimostrato di avere avuto maggiore cura per il governo dei cavalli per un premio di L. 50 ciascuno.

Art. 66.

Forniture fieno, avena e paglia.

La fornitura del fieno, dell'avena, della paglia per lettiera e di quanto altro occorre per il mantenimento dei cavalli della truppa e degli ufficiali montati, dev'essere fatta previ accordi col Ministero della guerra, presso il magazzino della sussistenza militare.

Ai cavalli, sia degli ufficiali che della truppa, viene somministrata una razione foraggi uguale a quella prescritta per i cavalli degli squadroni territoriali dei carabinieri Reali.

Art. 67.

Prelevamento dei foraggi e della paglia.

Il prelevamento dei foraggi e della paglia per lettiera è fatto mediante buoni (1) compilati dal comandante il reparto, in base alle giornate di presenza dei quadrupedi.

Alla fine di ogni trimestre, il Ministero della guerra chiederà a quello dell'interno il rimborso delle somministrazioni effettuate, con apposita contabilità cui saranno uniti i buoni predetti.

Art. 68.

Ferratura quadrupedi.

La ferratura dei quadrupedi è a carico dello Stato ed è affidata ad un maniscalco militare che, previ accordi col Ministero della guerra, verrà assegnato al reparto.

Il maniscalco deve provvedere alla manutenzione e rinnovazione della ferratura, in modo che questa sia sempre in buono stato di servizio.

Art. 69.

Compensi ai maniscalchi.

Per l'opera e per la spesa delle varie specie di ferratura, sono assegnati al maniscalco i compensi stabiliti, per tale prestazione, per gli squadroni territoriali dei carabinieri Reali.

Il maniscalco viene coadiuvato da un agente del reparto a cavallo che ne abbia attitudine, senza però diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 70.

Ferratura a caucciù.

Per la ferratura a caucciù i pattini di gomma devono essere forniti dall'Amministrazione nel quantitativo corrispondente al numero dei quadrupedi da ferrare. I pattini logorati e fuori uso sono versati al magazzino del reparto, e per quelli eventualmete perduti in servizio sarà compilata una dichiarazione dal comandante il reparto, in base alla quale la Prefettura ne autorizza lo scarico.

Art. 71.

Specie ed uso dei pattini di caucciù.

I pattini normalmente in uso devono essere mobili.

Possono però applicarsi pattini fissi solamente quando non si trovino in commercio pattini mobili o per quei cavalli che, per difettosa conformazione del piede, non possono portare i pattini mobili.

Art. 72.

Liquidazione del compenso al maniscalco.

Il compenso spettante al maniscalco è pagato dal comandante il reparto alla fine di ogni mese, in base ad uno stato delle giornate di presenza dei quadrupedi, compilato dal Comando predetto.

Art. 73.

Infermeria quadrupedi.

La cura dei quadrupedi malati del reparto a cavallo, viene effettuata in locale appositamente istituito ed attiguo alle scuderie.

(1) Si deve usare il mod. 267 del catalogo degli stampati in uso nel Regio esercito.

Art. 74.

Ufficiale veterinario.

La direzione sanitaria dell'infermeria è affidata ad un ufficiale veterinario destinato dal Ministero della guerra, su richiesta di quello dell'interno.

Qualora detto Dicastero non potesse assegnare detto ufficiale, sarà provveduto con un veterinario civile in conformità a quanto è stabilito per i sanitari del Corpo.

Art. 75.

Provvista medicinali e relative spese.

La provvista dei medicinali e dei materiali necessari all'infermeria quadrupedi, sarà effettuata, previ accordi col Ministero della guerra, presso gli stabilimenti farmaceutici dell'Esercito mediante buoni di prelevamento firmati dal veterinario e vistati dal comandante la Divisione.

Alla fine di ogni trimestre il Ministero della guerra chiederà a quello dell'interno il rimborso delle provviste effettuate, con apposita contabilità, corredata dei buoni suaccennati.

Art. 76.

Bardature.

La foggia della bardatura dei cavalli sarà stabilita con decreto Ministeriale.

Alle spese per la manutenzione delle bardature ed alle altre spese relative ai cavalli sarà provveduto dal comandante il reparto, previa autorizzazione della Prefettura, sui fondi messi all'uopo a disposizione.

Art. 77.

Riforma.

I cavalli che non siano più idonei al servizio sono sottoposti a riforma in seguito a proposta del veterinario e previo accertamento della Commissione di cui all'art. 60.

Il risultato degli accertamenti dovrà riportarsi in apposito verbale in cui, nel caso che si confermi la proposta di riforma, sarà espresso anche il parere sul prezzo base per la vendita del cavallo.

Art. 78.

Vendita del cavallo riformato.

Copia del verbale di cui all'articolo precedente sarà subito trasmessa al Ministero dell'interno (Ispettorato superiore) al quale spetta l'approvazione della riforma e l'autorizzazione per la vendita del cavallo.

La vendita dei cavalli riformati viene fatta a licitazione o a trattativa privata, a seconda delle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 79.

Cause che determinano l'abbattimento del cavallo.

Per i cavalli giudicati affetti da morbo o da lesioni incurabili, la Commissione di cui all'art. 60, anzichè proporre la riforma, determina senz'altro che vengano abbattuti.

I cavalli sani ed in buono stato di nutrizione colpiti soltanto da lesioni che risultino inguaribili, di data recente e tali che non abbiano potuto esercitare alcuna dannosa influenza sulla salubrità delle carni, in luogo di essere abbattuti, potranno, sempre con le norme suddette, essere ceduti mediante prezzo da convenirsi ai venditori di carne equina, previa dichiarazione dell'ufficiale veterinario che la bestia può essere destinata ad uso alimentare.

I proventi della vendita dei cavalli riformati e ceduti saranno versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la quietanza relativa sarà trasmessa, pel tramite della Divisione, alla Prefettura con un prospetto indicante il numero di matricola, il nome ed il sesso del cavallo venduto, la data sotto la quale venne diminuito dalla forza del reparto ed il prezzo ricavato dalla vendita o dalla cessione.

Art. 80.

Morte del cavallo.

Ogni qualvolta avvenga la morte o l'abbattimento di un cavallo, dovrà per massima esserne fatta l'autopsia, a cura dell'ufficiale veterinario, l'esito della quale sarà dettagliatamente riferito dallo stesso ufficiale alla Prefettura pel tramite del Comando della divisione. Alla relazione sarà unito il processo verbale constatante l'identità del quadrupede e le cause che ne provocarono la morte o l'abbattimento.

I cavalli morti od abbattuti per carbonchio, morva, farcino od altra malattia contagiosa, dovranno essere interrati con la pelle tanto se la malattia fu confermata quanto se semplicemente sospettata.

Art. 81.

Cavalli per ufficiali.

Gli ufficiali del Corpo che hanno diritto all'indennità cavalli, possono provvedersi del cavallo di servizio prelevandolo tra i cavalli del reparto o acquistandolo dal commercio. La provvista può essere fatta con mezzi propri o con anticipazione richiesta e ottenuta dal Ministero.

Per i cavalli prelevati tra quelli del reparto e per i cavalli acquistati dal commercio con mezzi propri o con anticipazioni concesse dal Ministero, valgono le norme amministrative vigenti per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 82.

Nomina a comandanti di 3ª classe.

In dipendenza dell'aumento dell'organico degli ufficiali, portato dal decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, e per la prima attuazione del presente regolamento, cinque posti di comandante di 3ª classe saranno lasciati vacanti per essere messi a concorso fra i graduati dei soppressi corpi municipali ammessi nel Corpo degli agenti di P. S. coi gradi di brigadiere e di maresciallo che non abbiano superato l'età di anni 45 e che contino almeno un anno di anzianità di grado.

Dopo avere conseguita l'idoneità nell'esame preliminare di cui all'art. 61 del regolamento generale del Corpo, saranno ammessi ad un corso di istruzione presso la Scuola tecnica di polizia.

Tale corso avrà la durata di sei mesi e si svolgerà con le norme di cui all'art. 62 e seguenti del regolamento generale del Corpo.

I rimanenti posti vacanti di comandante di 3ª classe andranno in aggiunta a quelli già messi a concorso con decreti Ministeriali 1° luglio e 15 ottobre 1925 rispettivamente fra i sottufficiali del Corpo degli agenti di P. S. e tra gli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito.

Art. 83.

Passaggio nel Corpo degli appartenenti ai soppressi Corpi municipali.

L'esame delle domande degli appartenenti ai soppressi Corpi municipali, dirette ad ottenere l'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., sarà fatto da una Commissione di nomina Ministeriale la quale, in base a tutti quegli elementi che crederà opportuno di raccogliere circa la condotta, capacità e precedenti di servizio dei singoli aspiranti si pronuncierà, anzitutto, sulla loro ammissibilità o meno nel Corpo degli agenti di P. S.; indi, qualora non risultasse sempre in modo preciso la identità fra i gradi esistenti nei Corpi municipali e quelli del Corpo degli agenti di P. S., stabilirà i criteri di equiparazione tenendo presenti le denominazioni e le funzioni inerenti ai gradi attuali. Successivamente si pronuncierà sull'assegnazione dei gradi a coloro che saranno stati riconosciuti ammissibili.

Art. 84.

Con provvedimento insindacabile il Ministero delibererà sulle conclusioni della Commissione di cui all'articolo precedente e provvederà alla inscrizione dei provenienti dai Corpi municipali nei ruoli del Corpo degli agenti di P. S., assegnando a ciascuno il posto corrisponente all'anzianità di grado precedentemente acquistata.

I sottufficiali saranno inscritti in quadro senza essere sottoposti all'esperimento di cui all'art. 508 del regolamento generale del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 85.

Giuramento, ferme, rafferme.

I provenienti dai soppressi Corpi municipali che entreranno a far parte del Corpo degli agenti di P. S. dovranno prestare giuramento con la formula di cui all'art. 11 del regolamento generale del Corpo e contrarre la ferma senza premio di anni tre, dalla data di decorrenza del decreto di ammissione, avanti il comandante la Divisione speciale di Roma, sottoscrivendo i relativi atti. La ferma, anzichè triennale, sarà annuale per coloro che abbiano compiuto 22 anni di servizio utile per la pensione.

La Commissione di cui all'art. 83 del presente regolamento potrà però disporre che gli appartenenti ai Corpi suddetti, i cui precedenti non risultassero completamente favorevoli, siano, previo giuramento, assunti in servizio nel Corpo in via di esperimento senza vincoli di ferma per il periodo di un anno. Scaduto tale periodo la Commissione di cui all'art. 46 del regolamento generale si pronuncerà definitivamente sull'ammissibilità o meno alla ferma di anni tre; coloro che non saranno ammessi conserveranno il diritto alle pensioni ed indennità di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846.

Successivamente valgono per tale personale le norme sulle rafferme di cui agli articoli 14 e seguenti del regolamento generale, salvo che le rafferme saranno tutte senza premio, in quanto il personale stesso conserverà invece il diritto ai seguenti premi quadriennali già stabiliti dall'Amministrazione comunale (tabella *B* del regolamento per il corpo dei vigili urbani 16-19 luglio 1920):

dopo 5 anni di servizio, L. 400;
dopo 9 anni di servizio, L. 600;
dopo 13 anni di servizio, L. 800;
dopo 17 anni di servizio, L. 1000;
dopo 21 anno di servizio, L. 1200;
dopo 25 anni di servizio, L. 1500.

Art. 86.

Assegni.

I provenienti dai soppressi Corpi municipali ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., spettassero complessivamente assegni fissi in misura inferiore a quelli complessivamente percepiti nei Corpi di provenienza, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di assegni.

Art. 87.

La corresponsione degli assegni ai provenienti dai soppressi Corpi municipali sarà a carico del Ministero dell'interno a partire dalla data di decorrenza dei decreti con cui essi saranno ammessi nel Corpo degli agenti di P. S. Le ritenute sugli assegni che siano ancora in corso da parte del Comune, che siano debitamente giustificate e che derivino da conti in sospeso per debiti vari del personale suddetto, saranno continuate nell'attuale ammontare da parte del Ministero dell'interno.

Allo scopo di evitare interruzioni nella corresponsione degli assegni al personale in parola, il comune di Roma continuerà a provvedervi nella misura attuale sino a quando il pagamento possa di fatto essere assunto da parte dell'Amministrazione dell'interno, la quale provvederà poi al rimborso degli assegni anticipati in base a presentazione degli stati nominativi debitamente quietanzati dai singoli percepienti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

PREZZO L. 4 —

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.